ANTONIO BATTISTELLA

IL S. OFFICIO E LA RIFORMA RELIGIOSA

IN FRIULI

APPUNTI STORICI DOCUMENTATI
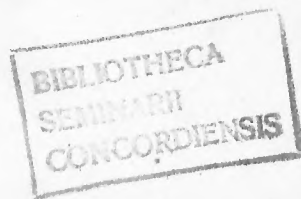
UDINE, 1895
PAOLO GAMBIERASI
LIBRERIA REALE

AI MIEI CARISSIMI ZII

ING. ANTONIO E DOTT. VINCENZO JOPPI

QUESTO POVERO SCRITTO

SUL FRIULI

DA LORO SÌ DOTTAMENTE E AMOROSAMENTE

ILLUSTRATO

CON AFFETTO DI FIGLIO E DI DISCEPOLO

DEDICO ED OFFRO

IL S. OFFICIO E LA RIFORMA RELIGIOSA IN FRIULI

Video quae sint in pontificio jure: sed quaero quidnam sit in legibus.
CICERONE: *De legib.* II, 23.

I.

Il titolo è veramente un pochino ambizioso e, dichiaro fino da ora, promette più di quello ch'io non possa dare. Ci sarebbe da credere infatti ch'io ritenessi d'aver composta addirittura una storia della S. Inquisizione nel Friuli, supposto che una storia se ne possa scrivere, e d'avervi seguito passo passo le vicende della Riforma religiosa dal suo primo apparire all'ultimo suo anelito, studiandone le cause, ricercando le relazioni sue con la grande Riforma oltremontana e indagando quale intensità d'azione abbia avuto e quale grado di reazione abbia provocato.

Bellissimo e importantissimo tema siccome quello che ci rivela una parte quasi ancora sconosciuta della storia nostra e che, sul fondamento di fatti o presso che del tutto ignorati o mal noti, ci fa penetrare nella vita intima di que' tempi e assistere alle lotte evolutive dello spirito, ai contrasti accaniti fra la tradizione e l'innovazione, fra la ragione e il

sentimento germinati e cresciuti in mezzo e per causa di quello scotimento generale degli animi e delle coscienze al quale diede cagione una delle rivoluzioni più grandi, più efficaci, più feconde di conseguenze che le storie ricordino.

Figuriamoci se non avrei desiderato d'offrire ai lettori una narrazione cosiffatta! Ma ai nostri giorni in cui non si può dire una parola, non si può arrischiare un'asserzione, nè raccontare una cosa purchessia se a confermarla non s'allega o nel testo o in nota o in appendice il suo bravo documento tale e quale, come avrei io la presunzione di scrivere nientemeno che una storia, senz'essere certo di poter corredarla di tutto ciò che deve servire a provare e guarentire la verità del racconto e la sincerità del narratore? Peggio poi trattandosi di fatti che per intrinseca natura loro e per le circostanze di tempo, di luogo, di svolgimento sono indeterminati, monchi, inafferrabili, privi d'un filo che li unisca insieme, d'un ordine che li comprenda tutti, d'una nota particolare che dia loro un'unica impronta.

Ora, in argomenti di questo genere in cui non è lecito nè onesto gabellare per nuova certa roba di seconda mano, nè fabbricare di fantasia, come procurarseli i documenti autentici? quale santo invocare, a quale astuzia ricorrere per procacciarsi un aiuto così necessario?

Non già che non ce ne sia, ma il loro geloso carattere e inoltre un monte di pregiudizî, di timori, di scrupoli da parte di chi li possiede vietano che di essi ci si possa opportunamente giovare.

L'archivio segreto dell'arcivescovato di Udine rinchiude oltre un centinaio di buste contenenti manoscritti gli atti del S. Officio diocesano dell'Inquisizione; ma un po' per la ragione esposta, un po' per il grande disordine nel quale sono

ammucchiati, non è possibile consultarli. E davvero io mi devo reputare fortunatissimo se dalla cortese condiscendenza d'un sacerdote, che qui sinceramente ringrazio, ottenni che, rovistando tra quelle carte cui l'umido ammuffisce e la polvere corrode, si racimolasse a stento per me qualche data e alcuni nomi di padri inquisitori.

Mancando d'un materiale relativamente tanto copioso e tanto adatto al bisogno, è chiaro che la mia povera storia ha dovuto striderci e ch'io sono stato costretto a contentarmi delle briciole ch'ebbi di grazia di raccogliere. Non so però se vorranno contentarsene i lettori i quali non a torto potrebbero osservare che nessuno m'obbligava a fare ciò che non giudicavo possibile di far bene. Contro la quale assennata osservazione pur troppo! io non ho schermo nè scusa, poichè come tale non ardisco far valere la faticosa diligenza con cui mi sono ingegnato di mettere insieme il poco che qui ad essi presento. Li assicuro però che ho fatto ogni sforzo per tenermi lontano da qualsiasi esagerazione.

Ecco pertanto le fonti principali a cui mi fu dato attingere per questi miei appunti.

La biblioteca civica di Udine possiede un volume in folio di 73 carte, manoscritto, intitolato: *Novus liber causarum S. Offici Aquilejae.* (1) È un regesto di 1000 processi trattati dal S. Officio di Udine dal 1551 al 1647, compilato e scritto da prete Lorenzo Gambarini, bolognese, notaio del

(1) A quel primo titolo segue l'altro esplicativo: *Regestum scilicet Denunciatorum sponte Comparitorum, atque per sententiam vel aliter expeditorum, ab anno 1551 usque ad annum 1647 inclusive, quo completus est hic idem liber, habetque folia centum numericis notis praesignata.* Dei 100 fogli 27 però sono in bianco. La prima causa ha la data del 17 ottobre 1551, l'ultima del 27 dicembre 1647.

S. Officio, dopo che il padre inquisitore Antonio Dall'Occhio da Ferrara n'ebbe riordinato l'archivio verso il 1685. (1)

Un secondo migliaio di cause compendiò più tardi (2) l'inquisitore Giovanni Pellegrino Galassi da Bologna (3) in un altro volume, disponendole per ordine alfabetico: disgraziatamente l'erudito abate G. Bianchi, indefesso raccoglitore di documenti patrî e da cui la biblioteca ebbe il *regesto* ricordato, non riuscì a procurarsi cotesto secondo volume che, con ogni probabilità, giace sepolto nell'archivio arcivescovile, e che sarebbe stato una vera provvidenza nella nostra presente miseria.

Il menzionato Gambarini, che scrisse nel 1725 e dal quale desumo tutti questi ragguagli, lascierebbe supporre che in qualche modo ci potessero essere degli altri volumi comprendenti un terzo e, chi sa, un quarto migliaio di processi.

Infatti egli, dopo aver biasimata l'incuria anteriore e lodato i due ricordati inquisitori, s'augura *che una tale diligenza non sia più trascurata dai successori.* (4) Forse lo zelante notaio si figurava che il S. Officio dovesse durare eterno e che quindi le migliaia di cause avessero a susseguirsi senza fine. Ma il tempo provvidamente disperse il pio augurio. A ogni modo anche solo, com'è, questo *regesto* è un documento prezioso e tanto maggiormente degno di fede in quanto proviene direttamente da quelle persone appunto che sono, per un de' lati, i protagonisti del mio racconto, e in

(1) *Regestum* cit. c. 42. Il P. M. Antonio Dall'Occhio fu inquisitore a Udine dal 1677 al 1693 - vedi **Appendice**, *Elenco dei Padri Maestri Inquisitori* ecc.

(2) *Regest.* cit. ibid. - ..... *post quadraginta annos....*

(3) Fu inquisitore a Udine dal 1724 al 1727 - vedi **Appendice**, *Elenco* cit.

(4) *Regest.* cit. ibid.

quanto ha tutti i caratteri della più scrupolosa veridicità per essere stato redatto ad uso esclusivo e particolare di quel sacro tribunale.

A questa prima fonte devo aggiungere i processi del S. Officio che si custodiscono in 150 grosse buste nel R. Archivio di Stato a Venezia. Delle 3620 cause che in esse si contengono oltre un centinaio si riferiscono al Friuli: (1) riguardano veramente, per la massima parte, friulani residenti a Venezia e perciò soggetti alla giurisdizione del S. Officio di quella città; ce n'è però alcune che furono trattate a Udine e che si conservano nell'archivio veneziano o perchè l'ultimo stadio di esse si svolse in Venezia, o perchè di là furono richieste dai patriarchi aquileiesi (2) o dal governo per motivi diversi. Le une e le altre ci forniscono ragguagli importanti e compiono così le notizie che il *regesto* ci offre.

Accanto alle due fonti indicate potrei registrarne altre più o meno notevoli se non mi paresse superfluo additare qui ciò che con maggiore opportunità dovrò citare nel seguito del lavoro.

---

(1) *S. Uffizio - Processi* - cominciano col 1543 e terminano col 1794.

(2) Alcuni dei patriarchi d'Aquileia nel 16° e 17° secolo dimorarono, a riprese, per parecchio tempo a Venezia, rimanendo la diocesi affidata ai vicarî e ai coadiutori obbligati a informare minutamente e quasi quotidianamente d'ogni cosa il loro superiore.

II.

Quando la S. Inquisizione sia stata primamente introdotta in Friuli non è dato determinare con precisione. Avuto riguardo all'importanza ecclesiastica e politica del patriarcato aquileiese, è lecito arguire che ciò debba essere avvenuto a un bel circa tra il 1250 e il 1300. [1] Non si nega con ciò che anche prima di questo tempo non vi si esercitasse una vigilanza religiosa; ma essa non era che una delle tante attribuzioni del patriarca e della sua curia, e non si nominavano a tal uopo degli appositi ufficiali.

La nuova istituzione, o più esattamente questa istituzione riordinata, la quale in germe preesisteva, fu sulle prime una cosa molto semplice e ben poco diversa da quella che era: non s'ebbe quindi un tribunale bene organizzato, con sede fissa, con ordini definiti, ma tutto si ridusse ad affidare il carico d'inquisire e di compilare processi in materia di eresia a un *padre inquisitore,* senza che ciò menomasse nè punto nè poco la suprema autorità del patriarca. Anzi, per parecchi anni cotesti padri inquisitori non furono neppure addetti esclusivamente al Friuli, e residenti a Udine o a Cividale o ad Aquileia, ma *la medesima persona era inquisitore della Marca Trevisana, del Friuli et di Venetia, et andava camminando, fermandosi secondo che era conse-*

[1] A Venezia la facoltà d'inquisire in materia d'eresia fu concessa a inquisitori ecclesiatici soltanto nel 1289, però con l'assistenza di persone secolari. E alcuni anni prima si trovano già inquisitori *ad haereticam pravitatem* a Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Mantova (vedi: Cipolla, *il Patarenismo a Verona nel secolo 13°*, in *Arch. ven.* N. S., anno 13°, fasc. 49-50). S'osservi però che, per un periodo di tempo piuttosto lungo, la medesima persona funge da inquisitore supremo in quasi tutte le città venete.

gliato dalle occasioni. (1) Naturalmente cotesto inquisitore pellegrinante veniva soltanto volta per volta, allorchè il bisogno richiedesse e in casi speciali: talchè per tutto il resto le cose rimanevan suppergiù come prima, e la polizia religiosa, dirò così, seguitava ad essere esercitata dal patriarca. Così ad esempio, è il patriarca che nel 1313 ordina al priore di S. Giovanni di Segetz di far delle indagini per iscoprire gli eretici e punirli; (2) ed è del pari il patriarca che in due concilî provinciali da lui tenuti, l'ultimo de' quali nel 1339, tra le varie costituzioni ne pubblicò pure una con cui interdiceva ai chierici d'accettare offerte da Catari e da altri eretici e scomunicati e d'ammetterli ai sacramenti, e dichiarava esser lecito a tutti *eos capere et detinere.* (3)

Checchè ne sia, senza indugiarci dell'altro sulle lontane origini e sull'incertezza dei primi passi, certo è che la prima volta che del S. Officio trovasi menzione in Friuli è in un documento del 1° agosto 1331, nel quale padre Francesco da Chioggia dei Minori Osservanti, inquisitore deputato dalla S. Sede all'eretica pravità in Venezia, Treviso, Verona e nel Friuli, nomina il nobile uomo Paolo Boiani da Cividale e i suoi eredi uffiziali del S. Officio dell'Inquisizione in compenso del loro devoto attaccamento al medesimo. (4) La mancanza d'ogni indicazione esclusiva lascia credere, che tale Officio dovesse già essere in vita da alcuni anni: vita certamente

(1) P. Sarpi, *Consulto del 2 novembre 1622*, pubblicato dal Molmenti in *Studi e ricerche di storia e d'arte*, cap. IV.

(2) G. Bianchi, *Documenti* mss. per la Storia del Friuli, n. 1241 in bibl. civica di Udine. Il patriarca era Ottobuono de' Razzi.

(3) De Rubeis, *Monum. Eccl. Aquil.* col. 881. Era patriarca Bertrando da S. Genesio. Ricorderò pure le costituzioni anteriori contro i *Pelagiani* esistenti *in Aquileiensi provincia* (Id. id. col. 118).

(4) G. Bianchi, *Docum.* cit. vol, II, 696.

non molto operosa dal momento che un solo inquisitore generale poteva bastare per una regione sì vasta.

Ma com'era costituito codesto Officio? Rispondere in modo sicuro e preciso non si può: è probabile che sotto la dipendenza del patriarca e subordinati all'inquisitore generale, nei più cospicui luoghi del Friuli, per necessità di cose, fosse invalsa a poco a poco l'usanza d'eleggere degli *uffiziali*, capitanati anche talvolta da un rappresentante dello stesso inquisitore, i quali vegliassero sulle faccende della fede, formando così, nel più lato senso della parola, un tal quale Officio. [1] Più tardi poi, per il naturale svolgimento della istituzione e per il suo migliore procedimento, quest'unità nel fatto si ruppe e ogni diocesi, interrottamente da prima, stabilmente poi, ebbe in realtà un suo proprio inquisitore.

Quando siffatta mutazione siasi compiuta in Friuli non m'è dato rintracciare; probabilmente verso la metà del 14° secolo. [2] Tuttavia per parecchio tempo ancora si seguita a trovare ricordati degl'inquisitori generali: ma la loro giurisdizione su quasi tutto il Veneto è piu che altro nominale, e, almeno nella diocesi aquileiese, non c'è esempio che mostri ch'essa sia stata esercitata.

Non si può dubitare che cotesta lustra d'autonomia non

[1] Id. id., doc. n. 3073 - MANZANO, *Annali del Friuli*, vol. V, ad ann. 1360.

[2] In un documento del 1336 è ricordato l'inquisitore padre Alberto da Bassano che nel marzo compilò a Cividale un processo contro l'ebreo maestro Lazzaro da Ferrara, processo finito con l'assoluzione dell'imputato (vedi: *Atti* del notaio STEFANO DA CIVIDALE in arch. notarile di Udine - e BIANCHI, *Doc.* cit. n. 2467 e 2468). Questo padre Alberto doveva essere o un inquisitore locale, o un rappresentante dell'inquisitore generale che in quell'anno era P. Francesco da Chioggia. Il BIANCHI, *Doc* cit. n. 2687 nomina anche un padre Giovanni de Ravanis inquisitore di Portogruaro nel marzo del 1338.

abbia contribuito a dare una relativa importanza al S. Officio diocesano: in esso però processi notevoli che realmente concernano colpa d'eresia, ancora non se ne trova. Trattasi per lo più d'antisemitismo, di stregonerie, d'infrazioni di precetti religiosi, di voti monastici, di prescrizioni canoniche; mancanze dovute in generale non a questioni su principî, ma a pregiudizî, a passioni personali, e imputabili piuttosto a circostanze locali di fatto che a lotte della ragione con la fede. Non c'è infatti il menomo sentore di processi contro Catari e Patarini che dettero pur tanto filo da torcere ai sacri tribunali d'altre città venete.

Non voglio dire che nel Friuli non ci fossero seguaci di quelle sette eretiche; anzi la loro esistenza è attestata, oltre che dalle accennate costituzioni del patriarca Bertrando, dalla testimonianza del chierico Ivone da Narbona che visitò il Friuli nella seconda metà del secolo decimoterzo. [1] Ma certo il loro numero e la loro opera di proselitismo non dovettero essere cosa di tanto momento da giustificare l'induzione del Salvagnini, che cioè *in Friuli l'ambiente allora fosse tale che per acquistar popolarità giovava esser patarino.* [2] Forse la parte slavo-tedesca del patriarcato n'era maggiormente inquinata, e di là proveniva, io credo, qualche germoglio che incontriamo di qua dall'Isonzo e dal Carso. Non ebbe tuttavia nè florida nè lunga vita: le condizioni politiche e sociali, la quasi generale ignoranza, l'indole conservativa, pervicace e punto inclinata alla misticità degli abi-

(1) Matteo Parisio in D'Argentrè, *Collectio judiciorum de novis err.* - ... « Glemonam tandem perveniens, oppidum in Foro Julii celeberrimum, nobilissima patharinorum bibi vina, rabiolas et ceratia et alia illecebrosa comedens, deceptores decipiens, patharinumque me profitens etc. »

(2) *S. Antonio di Padova e i suoi tempi*, cap. VIII.

tanti e, fino a un certo punto, il carattere teocratico-feudale dello Stato aquileiese impedirono, nonchè d'estendersi, di metter salda radice a quelle dottrine variamente eterodosse. Pare dunque che ci si contentasse di soli provvedimenti preventivi e d'anatemi generali, giacchè di processi contro tal fatta d'eretici non c'è memoria.

Memoria c'è invece d'un'impresa condotta a termine in quella lontana età dal S. Officio contro gli Slavi di Caporetto. (1)

Seguitavano costoro a celebrare ancora certi riti d'idolatria: erano forse un ricordo delle antiche tradizioni che avevan portato seco quando in un remoto tempo eran calati dalle pianure desolate della Scizia; avanzo di pratiche religiose, le più tenaci a essere strappate dalle consuetudini, perchè derivanti da credenze superstiziose, parecchie delle quali durano anch'oggi nel cuore di quella povera gente. (2) Oggetto della loro adorazione erano un vecchio albero e una fonte zampillante alle sue radici, nell'aperta campagna, non lontano dal vilaggio: e ivi ne' giorni fasti o nefasti, da tutti i vichi dispersi e dalle squallide capanne inerpicate su pe' selvosi greppi del Matajur, convenivano numerosissimi a compiere le tradizionali cerimonie di quel loro barbarico culto. Persuasioni e minacce non eran bastate a farli smettere da tale feticismo, e le esortazioni dei preti cattolici avevano invano tentato d'ottenere durevole effetto e di togliere il sacrilego scandalo.

Allora l'inquisitore generale, padre Francesco da Chioggia, il 16 agosto del 1331 comandò che a Cividale fosse pre-

(1) Piccolo villaggio sull'alto Isonzo: gl'indigeni lo chiamano Kobarid, i tedeschi Karfreit.

(2) Vedi perciò F. Musoni, *La vita degli Sloveni.*

dicata la crociata contro gli *Sclavi innumerabiles* di Caporetto, per schiantarne l'idolatria, concedendo ai crociati le stesse indulgenze che si largivano a chi partiva per le guerre di Terrasanta, giusta la disposizione di Papa Giovanni XXII. Questo estremo rimedio era troppo bene riuscito a Innocenzo III perchè, al bisogno, non ci s'avesse a ricorrere da capo.

Non dovette essere un difficile trionfo. Una banda raccogliticcia di fedeli nella loro ortodossia non meno fanatici di quelli contro cui armati moveano, incitata dal canonico aquileiese Vuorlico, figlio di Paolo Boiani, invase il territorio scomunicato. Ma gli Slavi, presentito il pericolo, non si lasciarono cogliere, e all'oste crociata altro non rimase che di sfogare il sacro furore sradicando l'albero e ostruendo con grosse pietre la fonte. [1] L'impresa non la possiamo dire eroica; sta il fatto però che dopo d'allora non si sentì più parlare d'idolatria pubblicamente professata, e il S. Officio non ebbe più nè ragione nè occasione d'occuparsene.

Non per questo gli mancò materia di lavoro: un lavoro di preservazione piuttosto che di repressione, e volto ad antivenire il male o a combatterlo ne' primi suoi sintomi. E in ciò ebbe un valido aiuto nel potere civile. Era naturale infatti che crescendo via via l'importanza relativa del S. Officio e acquistando le terre più popolose un sempre maggiore sviluppo di ordinamento amministrativo e una più piena consapevolezza dei propri doveri e de' propri diritti, era naturale, dico, che un po' alla volta cominciassero a ingerirsi in materia di religione e a prender parte nelle cause della S. In-

[1] Bianchi, *Docum.* cit. n. 699. - Fontanini, *Miscellanee*, vol. III, pag. 197. - Il Manzano, Op. cit. vol. IV, ad ann. riferisce pure questo fatto, e più tardi lo ripete sotto la data del 18 agosto 1336.

quisizione anche i rappresentanti del comune. In un tempo nel quale così vivace era il sentimento religioso e la fede stava in cima a ogni cosa cotesto doveva necessariamente avvenire.

Ecco dunque tra la fine del 13° secolo e il principio del 14° il comune di Cividale pubblicare certe costituzioni contro gli eretici. [1] Per esse chi avesse preso un eretico doveva entro quindici giorni consegnarlo all'inquisitore *pro examinacione facienda,* e il podestà era obbligato a farlo custodire a spese pubbliche in un carcere sicuro, separatamente dai ladri; la casa dove fosse arrestato doveva essere demolita; i suoi beni, purificati, doveansi vendere *de consilio inquisitoris;* chiunque gli avesse dato aiuto o ricetto era dichiarato infame e privato d'ogni onore ed uffizio; agli uffiziali pubblici in cosiffatta bisogna ciascuno era tenuto a dar mano; e il podestà nuovo doveva sindacare l'antecessore e i suoi assessori *per viros catholicos,* e non poteva in alcun modo mutare, abolire, alterare queste costituzioni, le quali dovevan esser *recitate in principio et in medio sui regiminis.*

Costituzioni veramente draconiane nelle quali si sente l'eco degli editti dell'imperatore Federico II e de' suoi predecessori contro i Catari e i Patarini. Fortunatamente esse pure hanno a riguardarsi più che altro come un provvedimento di precauzione, di cui ci si valse ben di rado se non sopravvive quasi ricordo della loro pratica attuazione. Non per questo fanno esse meno sicura testimonianza della parte che l'autorità laica aveva fino d'allora anco nelle cause di

[1] Le pubblicò V. Joppi nella sua memoria *Di Cividale del Friuli,* trascrivendole dal codice membranaceo della biblioteca Caiselli di Udine, codice contenente gli *Statuti* cividalesi compilati tra il 1307 e il 1309. Probabilmente la prima redazione di tali costituzioni è anteriore alla data indicata.

religione; parte senza dubbio subordinata, ma necessaria perchè la S. Inquisizione potesse efficacemente volgere la sua ruota.

La quale parte viene via via delineandosi sempre meglio: e nel 1360 la stessa città di Cividale prescrive che nell'esercizio del suo ministero l'inquisitore del luogo abbia ad essere aiutato dai deputati cividalesi. (1) Un nuovo elemento dunque si fa strada nel S. Officio nel quale da principio unici arbitri erano stati il patriarca e l'inquisitore. Un indizio di tale fatto lo scorgiamo, già fin dal tempo del patriarca Bertrando, nell'invito ch'egli faceva a parecchi uomini pii e saggi di assistere ai processi del S. Officio, quasi a maggior guarentigia di giustizia. (2)

Ciò non ostante non abbiamo ancora un vero e proprio tribunale regolarmente costituito; a questo non ci s'arriverà che grado grado. In che maniera esso adempisse le sue funzioni, così com'era, possiamo dedurre dai tre seguenti processi svoltisi tutti e tre a Cividale.

Il 31 dicembre 1336 il patriarca Bertrando e l'inquisitore padre Francesco da Chioggia intimano a Minello, a Joseph e ad altri giudei e giudee di Cividale di comparire davanti a loro entro il terzo giorno dopo l'Epifania per udire la sentenza contro essi pronunziata. I due disgraziati si presentarono soli e dichiararono che gli altri se n'eran fuggiti a Gorizia; (3) quanto alla sentenza, portò, a quel che pare, la confisca dei beni che furono venduti all'asta dall'inquisitore. (4)

(1) Manzano, Op. cit. vol. V, ad ann. - Forse tale intervento era per consuetudine anteriore alla disposizione di legge.

(2) Bianchi, *Docum.* cit. n, 3073.

(3) *Atti* del notaio Landuccio da Cividale in bibliot. civ. di Udine.

(4) *Atti* del notaio Antonio da Cividale in arch. notar. di Udine.

Sei anni di poi, nel maggio del 1342, certo maestro Corrado, tedesco di nascita, ma residente a Cividale, incolpato d'eresia fu citato dal S. Officio. L'inquisitore, padre Giovanni da Udine, essendo venuto in chiaro ch'egli, sia per deposizione di testimoni, sia per confessione propria, era realmente colpevole d'aver dette e insegnate cose *contro Dio e contro la sincerità della fede cattolica,* d'aver fatta un'immagine di cera vergine per eseguire dei malefici, e ripetuto più volte con invocazioni e scongiuri i suoi esperimenti nefandi in diversi luoghi e con diversi ascoltatori; udito il parere e avuto l'assenso del patriarca [1] e sentita l'opinione di altre religiose e discrete persone, *pro tribunali* lo condannò all'abiura degli errori professati e ad andare in giro per tutta la città, a cavalcioni d'un asino, portando in mano infilzato sur uno spiedo un idoletto di cera irto di spilli appuntativi tutt' intorno, e cinto il capo d'una corona sulla quale erano dipinti i molti suoi sacrilegi; infine a stare rinchiuso nella torre di Gemona a libito del patriarca e suo, e a partirsene quindi in bando da tutto il Friuli e dalla Marca trivigiana entro gli otto giorni dopo la scarcerazione; rimanendo intanto nella custodia del gastaldo di Cividale. [2]

Il castigo era tutt'altro che mite e, nella parte che a noi sembra più strano, si conformava al simbolismo materiale di que' tempi in cui si voleva, a salutare esempio dei tristi, raffigurare nella pena la qualità e la gravità della colpa, fin dove ci si poteva arrivare.

Il terzo processo è del luglio del medesimo anno 1342. Galangono da Cividale riconosciuto colpevole, inginocchiatosi

[1] Era ancora Bertrando da S. Genesio.

[2] *Atti* del notaio Gubertino de Novate in arch. notar. di Udine. Vedi **Appendice** docum. n. I.

davanti all'inquisitore Giovanni da Mortegliano, chiede perdono delle parole proferite contro la fede cattolica e si dichiara pronto a subire la penitenza che gli sarà imposta. E il 14 del successivo agosto l'inquisitore gli rilascia quietanza delle 15 marche di danari da lui sborsate a titolo di penitenza, oltre all'obbligo dell'elemosina a qualche indigente, ciascuna domenica. (1) Non sarà fiorita, ma comoda è certo questa carità fatta con la borsa degli altri.

Dire di più intorno ai procedimenti del S. Officio e alla sua embrionale costituzione nel buio di quel lontano tempo, con le scarse e frammentarie notizie scampate all'obblio, non è cosa possibile, e fosse anche, non metterebbe il conto di discorrerne avendo esso vissuto una misera vita, nuda di fatti per qualsivoglia modo ragguardevoli, e senza lasciare alcuna orma dell'opera propria. Spigolando negli *Annali della città di Udine* e negli *Atti* dell'archivio notarile non raccogliamo che qualche nome d'inquisitore, (2) qualche accenno a giudizi contro ebrei, l'indicazione della vecchia residenza del S. Officio udinese (3) e pochi altri magri ragguagli confermanti il fatto d'una esistenza tisicamente strascicata.

Se ciò non basta, ecco il Sarpi a comprovarcelo nel citato *consulto*, là dove scrive che durante gli anni della sede pontificia in Avignone la S. Inquisizione scadde, e che *li inquisitori in questi tempi dell'assentia della Corte et anco per 100 et piu anni seguenti, restarono piuttoslo in nome che in fatti, et non erano creati dalla Corte Romana, ma dal Generale della religione, el serviva il nome più toslo per titolo che per carico.*

(1) *Atti* del notaio Landuccio cit.

(2) Vedi **Appendice**, *Elenco* cit.

(3) Aveva sede nel convento dei Minori Conventuali, ora Spedale civile.

Ma dopo un lungo periodo di scadimento, con la cessazione del grande scisma d'occidente, il S. Officio si risolleva un po' dal suo stato di letargo e, nel rifluire quasi d'una novella vita, viene riprendendo lentamente forza e vigore.

In questo suo ridestarsi una cosa sopra tutto merita d'essere osservata. Quell'elemento laico che vedemmo insinuarsi timidamente nella compagine sua, ci apparisce ora molto meglio determinato e già avente un'importanza tutt'altro che trascurabile. Intendo parlare dell'intromissione del comune in materia d'Inquisizione. Risalire uno per uno i gradi di cosiffatta ingerenza sarebbe un avventurarsi temerariamente per una via senz'uscita: ad aumentarla dovette certo cospirare non tanto la naturale gelosia fra il potere civile e l'ecclesiastico, quanto l'ardore del sentimento religioso che imponeva a tutti l'obbligo d'adoperarsi attivamente per mantenere l'integrità della fede; e la più o meno larga, ma comune dipendenza della potestà cittadina e del S. Officio dal patriarca prima e, dopo il 1420, dal Senato veneziano.

Il 20 settembre 1415 il comune di Udine delibera di aiutare un inquisitore venuto di recente a predicare per la conservazione della religione cattolica. (1) L'8 marzo del 1470 l'inquisitore fra Giovanni da Chioggia presenta al Consiglio maggiore della stessa città le bolle di papa Clemente IV e le lettere del doge Cristoforo Moro, instando per essere accettato; e il Consiglio, riconosciute le credenziali, acconsente, e con *parte* del 15 marzo elegge perchè lo assistano nel suo ufficio tre *astanti* o assessori, un notaio e due uffiziali. (2) L'anno seguente, nell'adunanza del 22 febbraio, a coadiuvare

(1) *Annales civitatis Utini*, mss., tomo 20°, fol. 153 in bibl. civ. di Udine.

(2) Id. id. tomo 34°, fol. 15, 42, 45.

il medesimo inquisitore il comune nomina 12 *soggetti* e 3 notai. [1]

Se l'ingerenza del comune serviva forse di maggior tutela agli imputati e accresceva il credito e il decoro della potestà cittadina, giovava dall'altro canto anche al magistrato ecclesiastico e rafforzava il potere del S. Officio mettendo a' suoi cenni, sia pure dentro certi confini, il braccio secolare e dando una nuova sanzione di legalità ai suoi atti. E perciò noi vediamo gl'inquisitori stessi più volte fare istanza al comune perchè elegga i deputati che li devono assistere; [2] e vediamo le due autorità procedere quasi sempre d'amore e d'accordo, come lo prova la deliberazione del Consiglio del 4 marzo 1491 con la quale si stabilisce di regalare 8 lire al padre inquisitore, [3] e altre deliberazioni del medesimo genere di cui c'è memoria in anni posteriori. [4]

Il S. Officio dunque viene acquistando una sempre maggiore consistenza di tribunale regolare. Non sembra però che l'autorità sua s'estendesse incontrastata su tutta quanta la vasta diocesi, con limiti e attribuzioni distintamente definiti. Qua e là, specialmente a Cividale e ad Aquileia, le due terre che per ragioni diverse, rivaleggiando con Udine, fra le altre eccellevano in Friuli, si scorgono tracce di uffici inquisitoriali paesani. Così, per esempio, ad Aquileia, il 28 luglio 1480, il patriarca investe il proprio gastaldo, Apollonio Cagnoli veronese, dell'uffizio d'inquisitore e commissario dell'intera gastaldia patriarcale, con facoltà d'inquisire contro preti, chierici o laici incantatori, di carcerarli e condurli alla curia

[1] *Annales civitatis Utini*, mss., tomo 20°, fol. 106.

[2] *Acta civitatis Utini*, mss., tomo 1°, fol. 34 (2 marzo 1491), in bibliot. civ. di Udine.

[3] *Ann. civ. Ut.* cit. tom. 38°, fol. 49.

[4] Id, id. tomo 62°, fol. 136 - *Acta civ. Ut.* cit., tomo 25°, fol. 3.

e d'eseguire le sentenze contro di essi, però *sub conditione* ch'egli abbia quali assistenti due o più compagni. (1)

Tali eccezioni e privilegi, qualunque fossero, non ritardarono il graduale svolgimento nell'organizzazione del S. Officio di Udine come officio diocesano autonomo. Un passo decisivo su questa via lo segna una dichiarazione del 22 ottobre 1492 dei frati Minori nella quale riconoscono la necessità di dare uno stabile ordinamento al loro tribunale. (2) La seguono e la compiono un'istanza del 3 novembre 1494 perchè siano eletti quattro notai *a scrivere li processi,* fatta al comune dall'inquisitore P. M. Giorgio su parere d'una congregazione di frati adunatisi per voler suo a Udine, *nella casa di S. Antonio,* presente il vicario patriarcale Gerolamo a Zendatis; (3) e, anteriori ad essa, due deliberazioni del comune, di cui la prima fissava il sorteggio dei notai, nominati in servizio dell'inquisitore, i quali, previo giuramento *di fare fedelmente il loro offitio e di custodire il secreto,* (4) a richiesta del luogotenente della Patria, dovevano a vicenda attendere al loro ministero; (5) l'altra stabiliva di destinare ogni mese un ufficiale ai servigi del S. Officio. (6)

Così un po' meglio ordinata l'Inquisizione seguitò nell'opera sua, piuttosto vigilante che punitiva, come ce n'assicura l'esiguo numero di processi che s'incontrano dal cadere del 15° secolo fin verso la mezzo il 16°.

(1) Arch. arcivescovile di Udine, *Mss.* vol. 8°, fol. 425.

(2) *Schedario mss.* Bianchi in bibl. civ. di Udine.

(3) Arch. arciv. di Udine *Mss.* vol. 17°.

(4) Id. ib. - Il giuramento lo prestavano alla presenza del vicario patriarcale.

(5) *Ann. civ. Utin.* cit. tomo 38°, fol. 116 (24 ottobre 1492) - *Sched.* cit. 3 e 27 novembre 1494.

(6) *Acta civ. Ut.* cit, tomo 1°, fol. 155 (10 novembre 1492).

Sullo scorcio del 1493 furono denunziate per eresia al S. Officio due donne di Sacile. Il titolo generico dell'imputazione non ci permette di capire in che veramente consistesse la colpa: è probabile si trattasse di magia o stregoneria e di conseguenti atti superstiziosi e malefici. Certamente nei riguardi religiosi la reputarono grave se le due sciagurate furono condannate al carcere a vita e chiuse nello spedale di S. Maria Maddalena, che il comune di Udine, con deliberazione del 28 gennaio 1494, designò a tale intento. (1)

Non molti anni dopo per colpa d'eresia si procedette contro il notaio udinese Bartolomeo Mastino. Il suo peccato, a quanto sembra, si riduceva ad aver parlato e scritto ingiuriosamente dei frati Domenicani di S. Pietro martire accusandoli di sodomia. Ne nacque uno scalpore indiavolato e si scatenò un vero finimondo di contrasti e di vituperi non destinati davvero a calmare gli animi. Sicchè la faccenda andò per le lunghe e, come succede, s'invelenì tanto che l'imprudente notaio, a istanza dei frati, fu da Giovanni, arcivescovo di Ragusi e delegato apostolico, citato a comparire a Roma per giustificarsi. S'interposero allora in favor suo l'eccellentissimo signor luogotenente generale della Patria del Friuli, Antonio Loredan, e la *Convocazione* o Consiglio minore di Udine, e si potè venire a una specie di compromesso tra lui e i Domenicani: egli in presenza d'alcuni di loro ritrattava quanto aveva detto o scritto, bruciava le sue scritture senza occultarne alcuna, e prometteva di non aprir più bocca contro il convento sotto pena di 100 ducati; essi, in cambio, gli concedevano il perdono e gli davano fidanza

(1) *Ann. civ. Ut.* cit., tomo 38°, fol. 175.

che niente avrebbero più nè detto nè operato contro di lui. [1] Il che ci dimostra che se le parole scambiatesi fra le due parti non erano state d'argento, il silenzio era certamente da tutte e due stimato d'oro.

Con questo curioso processo, se così è lecito chiamarlo, si chiude quello ch'io volentieri direi primo periodo della vita del S. Officio della Inquisizione in Friuli, periodo per se stesso poco importante, nulla trovandosi o ben poco nel corso di oltre due secoli che illumini d'un raggio di splendore cotesta istituzione e la faccia emergere fra le tante altre di cui non è scarso il medio evo anco in questa regione.

Non sorsero, è vero, o non si colsero le occasioni a ciò: quel tribunale strettamente legato all'autorità ecclesiastica diocesana e vincolato tanto quanto anche alla civile, non ebbe nè modo nè agio di vivere una vita propria. Composto di monaci, non giunse mai a spogliarsi di quel che di gretto, di meschino e d'egoistico che è uno de' principali caratteri dei consorzi claustrali; non si mescolò nelle vicende pubbliche, non si diede pensiero d'altro che di pochi casi di lesa fede o di canoni violati, tenendosi affatto estraneo a tutto quello ch'oggi si chiamerebbe movimento politico sociale, e nella sua timidità e sommissione fu pago d'essere e di parere un'appendice, vorrei dire, dell'ordinamento chiesastico anzichè un organismo a sè, operante senza incertezze e senza paure. Quel tribunale di frati Francescani non ebbe un molto alto concetto di se stesso nè la piena coscienza della propria missione, o se l'ebbe, non seppe o non potè manifestarli. Le sue sentenze colpirono gli umili e i deboli, contro gli altri non

[1] *Codice diplom. mss. Frangipane*, ad ann. in arch. dei conti Frangipane a Castel Porpetto. - *Atti* del notaio Bartolomeo da Latisana in arch. notar. di Udine (30 gennaio 1501).

ebbero punta gli strali de' suoi anatemi; e sì che nelle gelosie, nei trambusti, nelle gare sanguinose anche talvolta e fraudolente che sconvolsero il dominio patriarcale aquileiese fin dopo il suo assoggettamento a Venezia, non mancarono personaggi grandi e potenti, colpevoli ben altramente rispetto al codice del S. Officio che non fossero gl'invisi e disprezzati ebrei, quello stregone di maestro Corrado, lo sboccato Mastino e certe povere femminucce ree d'ignoranza e d'isterismo.

III.

Ecco però anche per il S. Officio spuntare il giorno del risveglio, un risveglio pieno e consciente con cui s'inizia un periodo di personalità propria, di potenza temuta, d'importanza e di gloria. S'apre l'età d'oro della S. Inquisizione: la grande rivoluzione protestante che scoppiò in Germania e nella Svizzera al principio del secolo 16° e infiammò e agitò tanta parte d'Europa, apporta al sacro tribunale nuove cagioni di vita e ricchissima copia di assiduo e faticoso lavoro. (1)

È bensì vero che l'Italia per ragioni molteplici e varie, che qui non è opportuno esaminare, non fu avvolta dalle spire di quel terribile incendio come altri paesi ad essa contermini; ma non fu già che n'andasse del tutto immune. Le dottrine novatrici penetrarono anche in essa e, serpeggiando da prima inavvertite, si diffusero ben presto per l'intera penisola suscitando, diverso nelle diverse classi, un largo movimento di curiosità, una foga di adesioni più subitanee che convinte, più numerose che efficaci, più di persone che di moltitudini. Ma non fu cosa di lunga durata: alle molte altre cause intrinseche che le serrarono la strada s'aggiunse la reazione cattolica tanto energica e attenta da reprimere inesorabilmente ogni tentativo, ogni mostra, anche la più futile, di novità religiosa. (2) Il mistero di cui essa si circondò, l'inflessibilità sua, la rapidità del suo operare, lo spavento suscitato nelle coscienze troppo tiepide e timorate da volere la ribellione e

(1) Sarpi, *Consulto* cit. in Molmenti, Op. cit. IV: - « Ma dappoi che furono eccitati li motivi da Martin Luthero dal 1517, qualche semenza delle sue opinioni passò in Italia, onde tornarono gli Ufficii dell'inquisizione ad haver negozio et essercitar giudicii. »

(2) Vedi il mio libro *Ritagli e scampoli* cap. VI.

punto interessate per ostinarvisi, attutirono e spensero poi quel fervore anticattolico che aveva accesi gli animi. La repressione fu tale da consentirci di dire che la Riforma in Italia noi la conosciamo piuttosto per la via indiretta della reazione che per quella della sua manifestazione diretta. E la conosciamo per episodi isolati, disgregati, non costituenti, a rigore, materia per una storia logicamente continuativa: il poco che si racconta infatti più che altro riguarda ecclesiastici, pensatori, letterati, quasi solitari, accettanti le recenti dottrine per convincimento personale, per abito speculativo, per quella tendenza delle menti colte al principio del libero esame che, nel periodo del rinascimento e via via poi, aveva dato all'Italia alcuni precursori dei novatori d'oltralpe. Non si tratta dunque di moltitudini, non avendo quei rari nostri campioni della Riforma nè fatto, in generale, nè tentato di fare seguaci.

Appunto questa mancanza di diffusione largamente popolare, questa deficenza di carattere di proselitismo più o meno appassionato, in piena armonia, del resto, coll'individualismo, che è nota essenziale del protestantesimo e della razza germanica la quale fornì a questo il maggior alimento, diedero presso di noi alla Riforna l'impronta di sporadicità.

Sarebbe errore però credere che le nuove idee riformatrici abbiano in Italia avuto la sola propagazione e il solo svolgimento che comunemente si ritiene. Se si potesse, regione per regione, comporre una storia critica documentata della Riforma e tener dietro passo passo all'immenso lavorìo di resistenza e di soffocazione compiuto dalle varie sedi del S. Officio da circa mezzo il secolo 16° a quasi tutto il 17°, ci si farebbe, io penso, un'idea un po' diversa dell'estensione e importanza che le dottrine protestanti ebbero nel nostro paese.

Il quale se non si deve in alcun modo, nè per la durata nè per l'intensità nè per le conseguenze del movimento religioso comprendere tra quelli violentemente da esso sovvertiti, non s'ha neppure a considerare quasi estraneo a un avvenimento che riempie di sè un'intera età storica. Che si sia nel vero giudicandone con questo criterio una prova indiretta ce l'offrono lo straordinario affaccendarsi della S. Inquisizione e la persuasione sua della urgente necessità d'un rigore inflessibile e instancabile che non si saprebbe giustificare con altro argomento fuorchè con la presupposizione dell'estensione del male e con la paura non avesse a diventare insanabile.

Il qual male nel Friuli, a cui soltanto si riferiscono questi miei appunti, ha dei caratteri veramente strani. Quantunque di natura sua contagioso, non lo si contrae per lo più che dimorando nei luoghi d'infezione; la propagazione indiretta, per quanto concerne le classi popolari e incolte, è rara e sempre debolissima ne' suoi effetti. Di più esso non si manifesta quasi mai in tutta la sua forza e violenza, non s'incontra cioè quasi mai un vero protestante, un ugonotto, un utraquista, un puritano o che so io, il quale bene bene abbia accolte e professi le dottrine di Lutero, di Calvino, di Zuinglio o d'altri maestri nella loro interezza organica, nella loro forma sintetica e scientifica; ma si trovano frequentissimi invece quelli che hanno accettati alcuni principii, alcune opinioni sopra punti speciali. Per nessuno meglio che per questi riformati senza colore e senza disciplina calza così appuntino il proverbio: ciascun per sè e Dio per tutti. E infatti chi approva e segue un precetto, chi ne accoglie e pratica un altro, chi ne propugna e confessa un altro ancora: ma, da pochissime eccezioni in fuori, formate da persone colte, nessuno

ha coscienza di tutto l'insieme delle innovazioni. (1) Sembra quasi (vogliasi scusare la stranezza dell'espressione) che la Riforma nel varcare le alpi carniche e giulie si sia frantumata e che qua e là se ne siano raccattati dei pezzi senz'ordine, senza criterio, così come capitava.

Certo è singolare cosa tale sminuzzamento che costringe a guardare sinteticamente tutto un paese perchè si possano raggruzzolare in un complesso chiaro se non logico le sparse credenze che vi costituiscono la Riforma. È questa una prova ch'essa non penetrò molto addentro, ma s'allargò solo superficialmente, e che ad aprire fra noi l'adito alle sue idee concorsero soltanto o l'occasione o interessi personali e particolari inclinazioni e bisogni o quel certo amore di novità che punge più acuto nei periodi d'agitazione o, infine, quella vanità della gente ignorante che, tornando in patria da paesi forestieri, vuol darsi l'aria di saccente e spregiudicata.

Nè poteva essere diversamente, anche in Friuli, non tanto per la ragione, un po' abusata veramente e più luogo comune che ragione, della lamentata nostra indifferenza, quanto e più per la mancanza di cause e d'interessi politici e sociali che, rivelando il bisogno e l'utile generale dell'accettarle, ne formassero il più sicuro sostegno. Se il paragone reggesse, vorrei dire che fra noi sembra di sentire non la sonante voce, ma un'eco arrochita della Riforma.

Eppure io credo che senza la reazione cattolica, forse con minore intensità che altrove e con caratteri in parte dif-

(1) E le poche persone colte, benchè lo conoscano, raramente accettano tutto un sistema di dottrine, ma, per il principio del libero esame, se ne staccano e fanno parte o setta da se stesse. Informi l'esempio di P. P. Vergerio, per non uscire dai confini del patriarcato aquileiese. Sono però novatori senza seguito, poichè neppure le loro opinioni trovarono terreno propizio per germinare e fruttificare.

ferenti, essa avrebbe potuto germogliare e crescere anche nel nostro paese dove, meno profonde e meno complesse, covavano tuttavia cagioni di malcontento formanti il primo strato di predisposizione materiale all'attecchimento di nuove dottrine.

Molti, io so, metteranno avanti come ostacolo a codesto supposto consolidamento della fede protestante la profondità del sentimento religioso nel senso cattolico, tradizionale nelle nostre popolazioni. Ma è, in verità, un molto fragile ostacolo. Nulla di piú mutabile di questo sentimento, massime nel secolo 16°. Non nella sua intima essenza, che è un bisogno ingenito dell'animo umano, ma nelle sue manifestazioni gonfiato e falsato dall'ignoranza, si cambia facilmente in fanatismo incosciente e cieco, sempre pronto ad avviarsi e a irrompere per quella qualunque via dove la potenza, l'autorità, la furberia altrui lo vogliano condurre.

Ma io domando scusa ai benevoli lettori se, quasi senza volere, li ho trascinati con me nello sterminato campo delle congetture, costringendoli a ragionare sulle probabili conseguenze di fatti che non sono avvenuti. Pur troppo, è sempre così: un'ipotesi serve di ponte a un'altra, e si va, si va finchè il ponte crolla e si fa un tuffo nel torbido fiume della così detta filosofia della storia.

E torno al mio speciale argomento.

IV.

Per quali vie e in quali modi s'insinuò nel Friuli la dottrina ereticale? Tenterò di rispondere il più esattamente ch'io possa a questa domanda.

Nei paesi tedeschi e slavi della vasta diocesi forogiuliense, dipendenti da Casa d'Austria, era la Riforma ben presto penetrata e vi avea trovato ferace campo a diffondersi per le loro condizioni speciali e per una certa acquiescenza, parte calcolata, parte forzata, dei governatori imperiali. Il clero medesimo messosi a capo d'una fanatica apostasia, con la predicazione e con l'esempio s'era levato a suscitare adepti ai nuovi e comodi principii del verbo luterano.

Le lettere dei vicari patriarcali che con gli occhi propri videro lagrimando i guai e le lor tristi conseguenze, ci descrivono a vivi colori e con parole d'ira e di dolore l'anarchia religiosa di que' luoghi e la miseria morale di quelle popolazioni cui non la lotta interiore dello spirito, non la sincerità del sentimento traeva con impeto quasi selvaggio agli eccessi d'una mal compresa riforma, ma la svergognata improntitudine di preti concubinari e simoniaci (1) e l'astiosa passione politica di governanti interessati. Qualche cosa veramente in favore del cattolicismo avevan tentato di fare l'imperatore Ferdinando I e l'arciduca Carlo, ma le tristi cir-

(1) B. Fontana, *Docum. vatic. contro l'eresia luter.* in *Arch. stor. rom.* vol. XV, anno 1892 - docum. 129°: Breve del 24 marzo 1558 col quale si manda Annibale Grisonio, *clericus Justinopolitanus*, quale commissario nei paesi infetti *ut informationes capiat.* In esso breve è detto: « Cum in partibus Istriae, Forojulii ac Dalmatiae clericus clericalem vitam non ducat, immo praelati et episcopi ipsi a sui ordinis institutis declinant et eorum malis et perditis moribus gregem eis commissum ad aeternam damnationem perducunt, et exinde haereses pullulant....»

costanze in cui trovavasi allora l'impero, ridotto dalla guerra coi Turchi nelle estreme urgenze, aveva tolto ogni utile vigore ai loro provvedimenti. (1)

Ad arrestare i progressi della *eretica pravità* e a purgarne le regioni infette s'arrapinarono con tutte le forze anche i patriarchi aquileiesi Giovanni 6° Grimani (1547-1593), Francesco Barbaro (1593-1616), Ermolao 2° Barbaro (1616-1622), Antonio 4° Grimani (1623-1627), Agostino 2° Gradenigo (1627-1656), Girolamo Gradenigo (1656-1657), Giovanni 7° Delfin (1657-1699), e i loro vicari generali, specialmente Jacopo Maracco (2) e Paolo Bisanti, (3) i quali non si trattennero dallo scrivere all'uopo perfino all'imperatore e all'arciduca. (4) Già sino dal 14 luglio 1564 Pio IV, a domanda dello stesso imperatore, aveva concesso l'uso del calice nell'Eucaristia per la Stiria, Carinzia e Carniola e per i popoli della diocesi d'Aquileia soggetti al dominio degli Absburgo, con la speranza di ridurre gli eretici *ad meliorem frugem;* speranza vana, poichè essi seguitarono con maggiore pertinacia ad *ade-*

(1) Morelli, *Storia di Gorizia*, parte II, cap. V, 7. Fino dal 1523 s'era proibita negli Stati austriaci l'introduzione di libri eretici; proibizione rinnovata poi nel 1528, 1551, 1555 e con poco o punto effetto.

(2) Il Maracco, veronese, era dottore e protonotario apostolico. Resse con lode il vicariato interinalmente per poco tempo sotto il patriarca Marino Grimani (1523-1546). Ebbe però effettivamente la carica solo nel 1556, dopo la morte del suo antecessore Luca Bisanti, e la tenne fino al 1577. Resta di lui un volume di *Litterae* manoscritte che si conserva nella biblioteca arcivescovile di Udine, lettere importantissime per la storia della diocesi in quel periodo.

(3) Il Bisanti tenne il vicariato generale, come successore del Maracco, dal 1577 al 1585 e, benchè ugualmente zelante, fu meno rigido di lui. Lasciò anch'egli un *Registrum litterarum* contenente 296 lettere manoscritte, possedute dalla stessa biblioteca arcivescovile.

(4) Vedi *lettere* accennate. Sull'opera dei patriarchi vedi anche De Rubeis, Op. cit., col. 1091 e più oltre.

rire all'errore, provocando più brutti scandali e disordini. Con un atto di debolezza, quando pure non si faccia peggio, non si rimedia mai a nulla. Il patriarca Giovanni spaventato ne scrisse a Pio V il quale l'8 giugno 1566 revocò l'indulto del suo predecessore. (1)

Ma ci voleva ben altro, al punto in cui eran le cose, che un breve del papa per far argine a quelle sfrenatezze. Si ricorse pertanto all'espediente di mandare nelle varie parti della diocesi dei visitatori apostolici i quali dovevano correggere abusi, estirpare l'eresia e rimettere in onore il culto cattolico. (2)

Ma anche questo rimedio troppo blando poco giovò sia per la soverchia diffusione delle nuove dottrine, sia per l'antagonismo etnico e politico fra quelle genti e le altre della diocesi, e per la gelosia degli arciduchi e degl'imperatori cupidi di scemare la potenza dei patriarchi e della Repubblica e di sostituire alla loro la propria assoluta autorità. Ecco in certo modo la ragion politica levarsi a sostegno più o meno palese della dissensione religiosa.

Alle visite pastorali aggiungansi i sinodi e le congregazioni tenuti in vari luoghi, a non rari intervalli, (3) e le molte costituzioni in essi pubblicate. Altro palliativo che non approdò a nulla finchè l'apostolico governo imperiale non giudicò prudente di finirla con le sue interessate condiscendenze.

(1) De Rubeis, Op. cit. col. 1091 - Morelli, Op. cit., ibid.

(2) Visite apostoliche nei paesi tedeschi e slavi della diocesi ne troviamo quattro nella sola seconda metà del 16° secolo (anni 1570, 1581, 1586, 1592). Vedi su ciò G. De Renaldis, *Memorie storiche dei 3 ultimi secoli del patriarc. d'Aquil.*

(3) Se ne tennero ad Aquileja nell'agosto del 1565, a Gorizia nel 1593, a Udine nell'ottobre 1596, a Cividale nel maggio del 1600, a Gorizia nel giugno del 1602, a Udine nel 1606, nel 1627, nel 1660, nel 1703. Vedi De Renaldis, Op. cit.

Ce n'è d'avanzo per dimostrare quanto grande ed esteso fosse il male ai nostri confini e come grave e continuo il pericolo del contagio. Tanto più che i rapporti tra il Friuli e quei paesi erano molti e costanti. Annualmente un rilevante numero di persone o a scopo di commerci spiccioli o per iscriversi nelle milizie o per apprendere la lingua o per bisogno come che sia di campar la vita, dal Friuli, specialmente dall'alto Friuli, passava in Carinzia, in Stiria, in Carniola: nel tempo medesimo vogli per servire nelle compagnie del presidio di Palma, vogli per esercitare il mestiere dell'oste, del fabbro, del calzolaio, vogli per altri motivi sì permanenti che transitorì, una contraria corrente d'immigrazione portava di qua dall'Alpi torme di forestieri provenienti in gran parte da luoghi imbrattati d'eresia. [1] Aveva un bel suggerire il canonico Gerardo Busdrago che *il miglior mezzo d' impedire che l'eresia invadesse tutta l' Italia era di vietare ogni corrispondenza e ogni commercio per lettere o altrimenti fra essa e la Germania:* [2] ma come potevasi metterlo in atto? come arrestare di colpo tale scambievole movimento, considerabile sempre e raddoppiantesi poi in occasione di fiere e di mercati? e in quale maniera interchiudere a tanta povera gente quelle scarse sorgenti di lucro?

Egli è evidente che per tali contatti quotidiani, per quanti ostacoli l'autorità temporale e la spirituale potessero opporre, anche le idee riformatrici dovessero via via infiltrarsi senza bisogno d'apposita propaganda. E che così avve-

[1] Non parlo, per quanto riguarda le persone colte, dello scambio di corrispondenze epistolari e di libri che con sotterfugi infiniti penetravano e circolavano clandestinamente anche nei nostri paesi. Vedi: FONTANA, Op. cit. doc. 7° e 26°.

[2] G. BUSDRAGO, *Epistola de Italia a Lutheranismo praeservanda* in *Scrinium Antiq.* I.

nisse lo prova il trovarsi ben presto dei *maestri d'eresia* a S. Vito, a Spilimbergo a Udine, a Cividale e altrove; (1) il pericolo incessante d'infezione cui erano esposte le pievi del *Canale del Ferro* per il frequentissimo transito di tedeschi e di carintiani eretici e scomunicati, (2) e le maggiori facoltà concesse dal Papa con breve del 21 settembre 1539 al patriarca Marino Grimani per purgare la diocesi *ab haereticis et de fide catholica male sentientibus.* (3)

Naturalmente le dottrine ereticali penetravano e si propagavano a pezzi e bocconi, oggi una, domani un'altra, tanto più quelle che o per la loro elasticità o per la più facile adattabilità pratica, accresciuta dalla materiale ignoranza con cui erano accolte e interpretate, andavano più a genio a persone rozze, alla loro intelligenza grossolana, ai loro costumi, alle loro passioni. S'accetta sempre volentieri ciò che fa comodo ai nostri gusti e li giustifica dinanzi alla nostra coscienza: e quando essi in fondo sarebbero moralmente poco scusabili, non ci par vero di trovare una sanzione che acquieti i dubbi e il turbamento dell'animo nostro, quantunque gli uni e l'altro non derivino dalla riflessione, ma siano piuttosto, starei per dire, istintivi.

A questa schiera di traviati che, più o meno ribelli nel fatto contro la Chiesa cattolica, non avevano però piena e vera consapevolezza della defezione nè deliberata e ferma volontà di rinnegare la fede avita, aggiungansi i malcontenti

(1) G. G. Liruti, *Notizie delle cose del Friuli*, vol. V, pagg. 205-206 - Bisanti, *Registr. litt.* cit., passim. - Maccrie, *Stor. della Rif. in Ital.* 3°.

(2) Maracco, *Litterae* cit., lett. del 7 ottobre 1565, c. 32 t.°, a S. Carlo Borromeo. Questi era stato da Pio IV nominato abate commendatario di Moggio nel marzo 1561, alla quale dignità rinunziò nel 1566.

(3) Fontana, Op, cit., doc. 70°.

della propria condizione sociale come, ad esempio, taluni ecclesiastici secolari e regolari, resi più liberi nei loro atti dalla lunga consuetudine e dalla mancanza di norme impreteribili e rigorose che governassero la loro vita e il loro ministero e supplissero alla deficenza di convinzioni morali profonde e d'una vocazione spontanea e sincera. Aggiungansi ancora gli amanti di novità, gli spiriti irrequieti e alcuni pochi inclinati alle sottigliezze metafisiche, alle indagini teologiche e alle nebulose aspirazioni del misticismo. Tutti costoro veniva di giorno in giorno vieppiù aizzando una fungaia di libri e di scritture polemiche pullulanti dovunque a stimolare la curiosità; e gli animi così s'infervoravano in una commozione che presso di noi fu più che altro accademica e limitata al campo del pensiero anzi che tradotta in quello dei fatti, mancandole la possibilità d'espandersi con efficacia tra le moltitudini: agitazione, mi si consenta dire, rigogliosa di foglie e quasi sterile di frutti.

La poca cura che nel primo battagliare della Riforma ebbe la Chiesa, beatamente illusa sul valore delle *dispute fratesche*, di premunirsi contro le conseguenze di essa e di prevenirle, dettero agio all'eresia di valicare impunemente le Alpi e di serpeggiare quasi occulta qua e là. A siffatta incuria s'unì poi la difficoltà di tener dietro al suo cammino, di scoprirne e punirne i primi seguaci, riuscendo sempre ardua la cognizione d'un fatto finchè resta nell'ordine delle idee, delle credenze o dei sentimenti e non si rivela per via di atti determinati e positivi o non s'afferma con professioni manifeste.

Ma quando l'incendio ognor più divampante in Germania, in Svizzera, in Francia, nelle Fiandre si fece pauroso, quando nazioni intere travolte da quel turbine si staccarono

irreparabilmente dal cattolicismo, e tutti i tentativi, un po' utopistici, d'un accordo fallirono, e il pericolo per Roma divenne sempre più grave, allora la reazione die' di piglio a tutte le sue armi e s'accinse formidabile alla difesa e alla lotta con tanto maggiore accanimento quanto più sonnacchiosa era stata fino a quel punto la sua trascuratezza.

Paolo III richiama in vigore la S. Inquisizione e per raccoglierne e disciplinarne tutte le forze, con la bolla *Licet ab initio* del 21 luglio 1542 istituisce a Roma la *Congregazione del S. Officio;* nel 1549 pubblica il primo *indice* dei libri proibiti, che Pio IV rinnova nel 1564 per deliberazione del concilio di Trento; Clemente VIII, cui importava più la guerra contro gli eretici che quella contro i Turchi, (1) il 17 ottobre 1595 con la bolla *Sacrosanctum* conferma la costituzione dell'indice e ne raddoppia il numero dei libri includendovene di quelli stimati fino allora buoni da tutti; Gregorio XV e Urbano VIII, come già Giulio III il 29 aprile del 1550, (2) revocano qualsiasi licenza, a chiunque concessa, di leggerne o di tenerne. *Roma loquuta est:* e i suoi ordini perentorî e le sue istruzioni categoriche si spargono per ogni dove rapidi come un baleno, ridestando energie latenti e rinfocolando il fanatismo religioso in assopiti sodalizi monacali già inclinati ad esso per antica tradizione. In ogni provincia, in ogni città il S. Officio dell'Inquisizione sotto il vigoroso impulso dei pontefici Paolo III, Giulio III, Paolo IV, Pio V, cui sembra non si faccia mai tanto che basti, (3) manifesta a gara una solerzia, un'oculatezza, una severità maravigliose.

(1) Così diceva egli stesso all'ambasciatore veneto a Roma, A. Nani, nel maggio 1604 (Vedi: F. Nani-Mocenigo, *Agostino Nani*, 2).

(2) Fontana, Op. cit., doc, 103.

(3) Vedi *Relazioni* degli ambasciatori veneziani a Roma, Bernardo Navagero (1556) e Paolo Tiepolo (1569), per non citarne altri.

Ed ecco sorgere, a male agguagliare, dei veri tribunali di guerra che accompagnano e compiono questa specie di stato d'assedio generale. Oramai non c'è più scampo: preti, frati Francescani e Domenicani, uffiziali, famigli, affigliati costituiscono una falange compatta, bene ordinata, avente occhi, orecchi e braccia in ogni parte: si tien conto di tutti gl'indizî e i sospetti, si porge ascolto a tutte le dicerie, s'afferrano a volo tutti i bisbigli, si dà retta a tutte le accuse, si favoriscono e s'impongono le denunzie e si trasfonde negli animi trepidanti la persuasione che nessuno e nulla può sfuggire alla onniveggenza e onnipotenza del S. Officio. « *In questo particolar delle heresie vorressimo che haveste gli occhi d'Argo,* » scrive il vicario Maracco al parroco di Tolmezzo; (¹) e vent'anni più tardi il vicario Bisanti può assicurare il patriarca che « *le cose di quest'Officio passano con buon ordine, et si usa ogni diligenza di tener spurgati questi nostri luochi di ogni eresia.* (²) » Per trovare qualche cosa di simile bisogna venire fino in piena rivoluzione francese, dopo l'istituzione del celebre comitato di salute pubblica.

La tepidezza e il silenzio sono contrassegni di colpa, e conviene alle volte denunziare per non essere denunziati; la sicurezza personale s'accorda in ciò con lo zelo religioso e con la cura per la salute dell'anima propria e di quella degli altri. Empia è l'indifferenza e meritoria la delazione, e a questa pia infamia non fanno intoppo nè vincoli di parentela nè consuetudini d'amicizia nè comunanza di vita o d'ufficî. E non è malvagità d'animo, ma un criterio morale falsato che trae a ciò gli animi inconsciamente pervertiti dalla predicata necessità di conseguire un santissimo scopo e converte

(¹) *Litterae* cit. - lett. del 1° giugno 1564.
(²) *Registr. litt.* cit. - lett. del 21 agosto 1582.

nella più assurda crudeltà il divino principio dell'amore del prossimo. Gli è proprio vero che non c'è maggior tirannide di quella che, formatasi un tipo di bene, lo vuole con la forza inculcare agli altri, applicando alle cose di Dio « che di pietate denno essere spose » la massima politica del Machiavelli che il fine giustifica i mezzi.

Le denunzie fioccano: e in quest'opera sussidiaria del S. Officio ha grandissima parte il clero. Sono certamente parecchi gli esempi di parroci che con la persuasione tentano ricondurre al cattolicismo le anime inferme e le coscienze erranti; [1] ma sono più numerosi quelli di sacerdoti e di monaci che accusano o denunziano colpevoli o sospetti d'eresia, [2] o che cooperano all'arresto d'imputati contumaci [3] o di fuggiti dal carcere. [4] Nè a salvarsi da tali denunzie giova la condizione o il grado o l'età.

Nel 1549 il canonico G. B. Liliano da S. Daniele accusa come intinto d'eresia il Domenicano Leonardo Locatelli, perchè in una predica fatta a Udine sulla predestinazione aveva adoperato frasi non esprimenti chiaro il sentimento cattolico circa il libero arbitrio. Il povero frate trovò un difensore insperato nello stesso patriarca Giovanni VI Grimani, il quale scrisse su ciò una dotta lettera apologetica. Lettera malaugurata, perocchè undici anni dopo fu egli per essa accusato a Roma da un altro canonico, certo Flochis da Cividale; e la maligna

(1) *Novus liber causarum S. Officii Aquil.*, *Regestum* ecc. Mss. in bibl. civ. di Udine, n. 87, 422, 645.

(2) *Regest.* cit. n. 48, 228, 537, 746, 857 - e *S. Uffizio - Processi* in Arch. di Stato a Venezia, buste 14, 23 e 31. - Nelle citazioni di queste buste, avverto una volta per tutte, non tengo conto che di processi concernenti friulani e trattati interamente o in gran parte a Udine.

(3) Id. id., n. 201 - Maracco, Op. cit., lett. del 14 dicembre 1569.

(4) *Regest.* cit. n. 108.

calunnia, rincalzata dall'altra del tener egli in casa un medico di credenze non ortodosse, procurarono al degno prelato una lunga sequela di esami, di noie, d'amarezze. Essendosi poi chiarita vuota l'accusa, fu assolto bensì dopo una serie di prove e riprove fastidiose e umilianti, ma la speranza d'ottenere il cappello cardinalizio, sogno d'oro de' suoi tardi anni, tramontò per sempre. (1)

Il 18 ottobre 1558 dal S. Officio di Udine è solennemente scomunicato e il 5 dicembre condannato in contumacia al bando e alla perdita d'ogni suo beneficio don Baldassare da Fagagna, vicario di S. Giovanni in Xenodochio a Cividale. Suo denunziatore era stato il prete Rocco Scarsaborsa che, nel maggio, gli aveva mossa l'accusa d'aver negato il viatico a un infermo dicendo non essere l'ostia consacrata altro che *pasta*. (2)

Un altro frate predicatore, padre Dionisio, nel 1610 ebbe da fare col S. Officio di Udine per certi paragoni non del tutto sinodali che s'era permesso d'usare in un suo sermone. (3)

Nel 1572, di gennaio, è denunziata come eretica Giustina, suocera del conte Ermes di Porcia. Non ci fu processo, ma il conte, per ordine dell'inquisitore, bisognò s'affrettasse a rimandare al suo paese presso Lubiana la povera signora, la quale n'era partita l'ottobre antecedente per accompagnare in Friuli la figliuola sposa. (4)

(1) De Renaldis, Op. cit. V e VI. - Liruti, Op. cit. pagg. 200-201. Il Liliano, già vicario patriarcale, si ritirò poi a Gorizia ove morì verso il 1550. In opposizione a costui un altro Liliano, Tranquillo, *chierico della diocesi d'Aquileia*, e forse parente suo, nel giugno 1558 incappò nel S. Officio per sospetto d'eresia (*Regest.* cit., n. 8), e il suo processo fu mandato a Roma (Maracco, Op. cit., lett. del dicembre 1563).

(2) *S Uff. - Processi* cit., busta 14 - *Regest.* cit., n. 6.

(3) *Regest.* cit. n. 726.

(4) *S. Uffizio - Processi* cit. busta 32.

E doveva essere ben facile l'incorrere in cosiffatte denunzie dal momento che l'imputazione d'eresia aveva sì grandi braccia da stringervi tutte le varie manifestazioni della vita. Era proibito dal S. Officio d'avere *sinistra et mala oppenione contro la fede del Salvatore nostro et contra gli ordini della SS. Chiesa romana; proibito di disputare in publico et in privato della potestà del pontefice, delle pitture dei santi, del libero arbitrio, della predestinazione, del Purgatorio et di molte altre cose delle quali a loro non tocca di disputare, havendo essi solamente da stare cheti ai precetti, comandamenti et declarazione della SS. Chiesa romana.* [1]

Dopo questo divieto io veramente non so di cosa mai fosse possibile discorrere senza adombrare l'Inquisizione: ma gli è che neppure a *stare cheti* c'era modo di vivere sicuri e tranquilli. Il *regesto* già ricordato compendia cause che per la massima parte sono fondate su denunzie di fatti non aventi quasi punta attinenza con materia d'eresia; su accuse spontanee di gente cui lo zelo e lo spavento fecero ritenere peccato delle fisime ridicole, delle inezie puerili che potevano dar ombra non tanto a coscienze delicate quanto piuttosto a menti sovreccitate.

Alcune persone di buon senso, a dir vero, e meno fanatiche cercavano di sceverare la colpa reale dalle mende veniali. « *Io tengo fermamente*, scriveva il Bisanti, *che l'Inquisitore non si deve ingerire in superstitionibus che manifestam non sapiunt haeresim, et nel mangiar carne ne' tempi proibiti, non concorrendovi altre male qualità, se bene alcuni vogliono che questo caso semplicemente fosse sottopo-*

[1] *Avviso* d'un inquisitore, pubblicato in *Arch. stor. lombardo*, anno VI, p. 562.

sto alla cognitione di questo S. Uffizio, a quibus ego dissentio et plures alii Doctores dissentiunt. [1] »

Ma non c'era caso; la preoccupazione generale avvolgeva in una sfumatura vaga d'eresia cose e persone: non altrimenti in tempo di burrasca il cielo cupamente procelloso riverbera dovunque la tristezza de' suoi foschi colori.

Per amore d'imparzialità devo però soggiungere che a foggiare un tale ambiente ebbe la sua parte anco l'opinione pubblica. Non facciamo, per carità! questione sui gradi di reciprocità d'azione di questi due termini: le dispute bizantine lasciano sempre il tempo che trovano quando addirittura non lo facciano perdere. Ma in un secolo in cui la religione teneva tanto predominio sugli animi era naturale che, risvegliatasi la coscienza del pericolo che ad essa sovrastava, sorgesse un'agitazione per prevenirlo o rimuoverlo. Questa sollecitudine troviamo riflessa in certi atti del comune i quali ci dànno appunto idea dello spirito pubblico d'allora. [2] L'influenza del quale non è per nulla paragonabile, io l'ammetto, con quella ch'esso esercita, bene o male, ai giorni nostri in cui lo si può riguardare come la grande molla che muove il mondo. Ma d'altra parte come spiegarci il fanatismo della S. Inquisizione in un ambiente diversamente formato? e come giustificare il particolare carattere di questo ambiente senza quella influenza?

---

(1) *Registr. litt.* cit., lett. del 2 dicembre 1582. E soggiungeva: « Questo le (al patriarca) ho voluto dire che lo Inquisitore qualche volta ha voluto far passare la speditione di qualche caso senz'alcuna mala qualità per via di quest'Uffizio. »

(2) Vedi **Appendice**, docum. n. II.

V.

Un primissimo accenno a procedimento contro il protestantesimo in Friuli si legge in una lettera del provveditore veneto di Cividale, M. Grimani, dell'11 marzo 1531, in cui chiede al governo che cosa debba fare d'un contadino ch'egli fece arrestare, il quale, tornato dalla Germania, tentava acquistar proseliti alla fede luterana. (1)

Il più antico processo però compilato a Udine è del 1543. Il 9 luglio di quell'anno furono denunziati per eretici certo Girolamo Venier da Gemona, calzolaio a Udine, e con lui altre cinque persone, tra cui un prete. Fu fatto il processo che durò fino al 1545, fungendo in esso da inquisitore Gerardo Busdrago, canonico di Caorle; (2) il Venier quale imputato principale, fu rimesso per la pena al foro secolare: e per una prima condanna non si cominciava male. Buon per lui che, dopo l'abiura solenne, la sentenza gli fu mitigata. (3)

Questa causa non è riassunta nel *regesto;* forse ancora il S. Officio non era regolarmente composto. Infatti dalle carte dell'archivio arcivescovile di Udine il primo *padre maestro inquisitore* apparisce solamente nell'anno 1557: (4) è quindi probabile che fino a quest'anno l'Inquisizione fosse interamente nelle mani dei vicari patriarcali Daniele e Sebastiano de Rubeis o Luca Bisanti, vescovi di Caorle i primi

(1) F. Albanese, *L'Inquisizione nella repubbl. di Venezia* - con docum.

(2) È l'autore della *Epist. de Ital. a Luth.* ecc. cit., che alcuni erroneamente supposero fosse tutta un'ironia, come del pari supposero che il nome di lui fosse un pseudonimo del celebre vescovo giustinopolitano, P. P. Vergerio.

(3) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 1.

(4) P. M. Bonaventura da Castelfranco. Vedi **Appendice**, *Elenco* cit.

e suffraganei della Chiesa aquileiese, e che il Busdrago, canonico della loro collegiata e pratico di cosiffatti negozi, a istanza loro fatto venire dal patriarca, seguitasse a tenere le veci d'inquisitore per qualche tempo. (1) Entrato poi nel vicariato il Maracco (1556), uomo risoluto e tutto d'un pezzo, sbrattò tutto quello che sapeva di ripiego e di provvisorio, e impiantò l'uffizio con tutte le regole.

Checchè ne sia, il primo processo di religione che il *regesto* ricordi è del 15 marzo 1558. Dionisio de Rizardis da Gemona comparisce davanti al S. Officio imputato di luteranesimo; ne' suoi costituti svela il nome d'altri suoi compagni eretici o sospetti d'eresia; ma la cosa era meno grave che non si temesse, sicchè il 30 novembre fu condannato all'abiura e a sole penitenze spirituali. La medesima pena per colpa consimile fu inflitta quel giorno anche a un Floreano de Filippinis da Cividale e a certo Domenico falegname a S. Daniele. (2)

Ma prima di tirare innanzi tentiamo, se ci riesce, di mettere in chiaro come fosse ordinato il sacro tribunale e in qual modo compisse le sue funzioni.

Senza indagare dove si facessero i primissimi processi, è certo che dal 1557 le adunanze o *congregazioni* del S. Officio si tennero dapprima *nel castello dell'illustrissimo signor luogotenente generale della Patria del Friuli, in camera audientiae,* (3) poi, per concessione fatta da costui al vicario P. Bisanti, nella chiesa di S. Giovanni. (4) Dietro *una tavola*

(1) Nel *regesto* cit. non ci sono che due soli processi anteriori alla venuta del primo inquisitore, e anche questi per causa di stregoneria.

(2) *Regest.* cit., n. 3 e 4.

(3) *S. Uffizio - Processi* cit., buste 21 e 22.

(4) In piazza *Contarena*, ora Vitt. Em. - Bisanti, *Registr. litt.* cit., lett. del 18 giugno 1584.

lunga con strato, sur una *poltrona di velluto* collocata fra altre due uguali sedeva il vicario generale del patriarca; alla sua destra il luogotenente della Patria o un suo rappresentante, alla sinistra il padre inquisitore, (1) che nella diocesi aquileiese appartenne sempre alla regola dei frati Minori ed era scelto, di solito, dal Generale dell'ordine stesso. (2) Questa benedetta faccenda del sedere più qua o più là, più alto o più basso era uno dei capisaldi d'un cerimoniale permaloso e puntiglioso quanto mai si può immaginare. (3) Venivan quindi da una parte e dall'altra, disposti per grado, uno o più consultori teologi, uno o più canonisti, due dei principali dottori di leggi della città, uno o due notai e alcuni scrivani addetti alla curia patriarcale; solo, *al capo della camera opposto al tribunale,* troneggiava il *procuratore fiscale del S. Officio:* (4) però soltanto il vicario e l'inquisitore avevan diritto di voto. (5)

L'inquisitore assumendo il suo uffizio mandava fuori un editto, col placito del governo, nel quale si eccitavano gli eretici a convertirsi e si ammonivano i fedeli, pena la sco-

(1) Il suo titolo era: *Commissarius S. Inquisitionis in tota Patria Forijuli* (*S. Uff. - Proc.* cit., busta 22).

(2) Per averlo buono i vicari si raccomandavano al patriarca affinchè facesse valere la sua autorità, del che poi, ad elezion fatta, lo ringraziavano (Maracco, Op. cit., lett. del 20 dicembre 1563 e più altre). Spessò procuravano che a quella carica fosse nominato un loro compaesano, che forse conoscevano già.

(3) In alcune città, ad es. Verona e Brescia, ci furon contrasti fra l'inquisitore e l'autorità civile anche per il posto ove dovea sedersi il podestà nel sacro tribunale, e se ne dovette occupare il Senato (Archivio Joppi, *S. Inquisizione nel Veneto,* mss. fasc. 4°),

(4) Arch. Joppi, mss. cit., fasc. 1°.

(5) *Acta civ. Ut.* cit., tomo 23°, fol. 148 - 17 marzo 1575 - Maracco, Op. cit., lett. del 25 novembre 1563.

munica, a denunziarli. ([1]) Egli dirigeva le udienze, ma non era proprio in tutto e per tutto arbitro e moderatore assoluto, perocchè il patriarca o, per esso, il vicario esercitava una supremazia generale su tutti e su ogni cosa. Supremazia non sempre volentieri subita dagl'inquisitori e che tra essi e lui dava talvolta origine a screzi attestanti come neanche l'ordine sacro e la cocolla bastino talora a preservare l'animo dall'invidia e da altre poco cristiane passioni. ([2]) In realtà quindi la suprema direzione delle cose apparteneva al rappresentante del patriarca, restando all'inquisitore la sola priorità formale di rappresentanza.

Quanto alla potestà civile badava essa pure a tener d'occhio come andavano le cose anco nelle faccende della S. Inquisizione, non volendo nè potendo il governo rinunziare al suo diritto di vigilanza e lasciare soverchia e pericolosa autorità al potere ecclesiastico invadente e procacciante per indole propria; e ben conoscendo d'altra parte la saviezza del consiglio dato al doge da Paolo III, di vigilare efficacemente,

([1]) B. Cecchetti, *La Repub. di Ven. e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, vol. I. - Per tali editti la Repubblica aveva in certo modo prescritta la formula. In essi, per ordine del Senato del 23 luglio 1608, non potevano contenersi che sei capi: 1. contro coloro che sanno o conoscono eretici e non li denunciano; 2. contro quelli che fanno conventicole per trattare di falsa religione; 3. contro chi non essendo ordinato prete celebra messa e ascolta confessione; 4. contro i bestemmiatori ereticali; 5. contro chi impedirà l'Officio dell'Inquisizione o ne offenderà i ministri, i denunciatori, i testimoni per opera spettante ad esso officio; 6. contro chi stampa o fa stampare o tiene libri eretici. - Più tardi fu aggiunto un 7° capo contro chi abusa della confessione (Arch. Joppi, mss. cit., fasc. 1° e 5°).

([2]) Bisanti, Op. cit., in lett. del 24 agosto 1584 al patriarca scrive: « L'inquisitore è a Roma et va essercitando la lingua in dire ogni male di me, massimamente in casa d'un prelato. » E teme non *gli faccia alcuno officio sinistro contro.*

avendo i dissensi religiosi già in molti luoghi scossa l'ubbidienza e la fedeltà verso lo Stato, *cum hominibus fideles esse non possint qui Deo omnipotenti fidem violaverint.* (1) Già anche ne' tempi anteriori alla Riforma, come vedemmo, l'autorità laica s'immischiava più o meno in materia di processi per eresia; era ovvio quindi che uno Stato bene ordinato e così geloso de' propri diritti com'era il veneziano non stimasse nè prudente nè dignitoso disinteressarsene del tutto.

Nè si creda che a curare tale sua ingerenza lo movesse fiacchezza di sentimento religioso o un concetto rudimentale della libertà di coscienza o un'avversione sistematica all'Inquisizione. Niente affatto: nel dominio veneziano il S. Officio visse e operò liberamente come altrove, protetto ed aiutato dal governo: le sue sentenze furono pronunziate ed eseguite senz'alcuna opposizione; le sue pene, se forse meno atroci, non furono meno gravi che in altri paesi. Il sentimento dell'ordine, il desiderio e sovente la necessità di frenare il soverchio zelo e le intemperanze degl'inquisitori, (2) l'idea dell'assoluta autorità dello Stato sempre fermo nella sua massima che *in questo felicissimo Dominio l'offitio dell' Inquisitione era proprio della Serenissima et non di Roma,* (3) indussero bensì il Senato a ingerirsi, per regolarne i procedimenti e le relazioni, anco nelle cose ecclesiastiche, non

(1) B. Fontana, Op. cit., doc. 89° - breve di Paolo III *Duci et Senatui Venetiarum* - 1 maggio 1545.

(2) Bisanti, Op. cit., lett. del 2 dicembre 1582 « ..... anche qui gl'Inquisitori farebbero come a Bergamo, conseguerebbero i relapsi al braccio secolare senz'alcuna misericordia, se il Luogotenente et io non avessimo proposto questa speditione di perpetuo carcere. »

(3) Arch. Joppi, mss. cit. fasc. 4° - lettera del vicario del Pretorio di Padova al Senato - 1680.

dovendo la fede sopraffar la ragion di Stato; ma in tutto cotesto non c'entra per nulla lo spirito moderno d'equanime tolleranza religiosa.

Figlia rispettosa e amorosa della Chiesa romana, la Repubblica adempì tutti i doveri cui era tenuta verso il pontefice ed ebbe per lui sempre la più riguardosa deferenza; entro però i propri confini non riconobbe giurisdizioni altrui, nè volle che alcun pregiudizio fosse recato mai ai suoi diritti sovrani. Per questo accettò l'Inquisizione, ma ne fece un tribunale soggetto allo Stato, pur lasciandogli libertà d'azione nella cerchia delle leggi costitutive di esso, e stabilì che *gli emolumenti e spese del S. Officio fossero a comodo e danno publico...., assegnando anco il suo salario all' Inquisitore.* (1)

Fino dal 29 novembre 1548 il Consiglio dei Dieci aveva quindi ordinato ai rettori delle varie città d'assistere ai processi d'eresia con uno o più dottori laici del luogo. (2) La ingiunzione fu ripetuta con ducali del 4 ottobre 1550, (3) e del 15 settembre 1551 (4) e più tardi con altre del 18 maggio 1563 (5), del 31 agosto 1569, del 26 gennaio 1572 (6) e meglio determinate col Capitolare del 18 ottobre 1613. (7)

(1) Arch. Joppi, mss. cit., fasc. 4°.

(2) *Consil. X*, *comuni*, reg. 18°, c. 80 t.°, in Arch. di Stato di Venezia.

(3) Vedi **Appendice**, docum. n. VI.

(4) *Consil. X*, *Roma*, 1°, c. 55.

(5) Bibl. civ. di Udine, *Mss.*, tomo 4°, vol. *I*, fol. 136; e tomo 21° vol. *C*, fol. 339.

(6) Id. id., tomo 5°, vol. *I*, fol. 114 e 115.

(7) Arch. Joppi, mss. cit., fasc. 1°. - È opera del Sarpi e consta di 39 capitoli, ancora inediti. Notevole è in esso il capitolo 4°. - « Il carico d'assistente non è d'intromettersi giudicialmente in alcuna speditione et attione che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognitione nè quanto alla sentenza, ma solo di star presenti et atten-

Se ne arguisce facilmente che all'autorità ecclesiastica, diventata forte e pretenziosa per le circostanze, increscesse cotale inframmettenza del potere laico, (1) e che tentasse volentieri di svincolarsene alterando o lasciando cadere in dimenticanza gli ordini ducali. E così agevole e così dolce l'obblio di ciò che non talenta! Papa Giulio III infatti, nel 1550, si lagna con l'ambasciatore Matteo Dandolo, perchè ai processi contro gli eretici assistano dottori laici; (2) Pio V dichiara di non poter patire che i rettori delle varie città del dominio veneto intervengano nei processi d'eresia, *sti-*

dere diligentemente a tutto ciò che dalli giudici ecclesiastici sarà fatto, dovendo essi assistenti in quattro sorte di occorrenze che possono avvenire, operare in uno dei seguenti quattro modi. 1) Se sarà fatta deliberatione ad honor di Dio, estirpatione delle heresie et castigo de colpevoli sceleratezze, essequir prontamente la determinatione fatta, ovvero dar favore, braccio et agiuto nell'essecutione. 2) Se l'attione degli Ecclesiastici si vedesse esser con usurpatione dell'autorità temporale, ovvero qualche operatione precipitosa che potesse capitar a scandolo e tumulto della città o dello Stato e turbatione della Publ.a Autorità e tranquillità, o pur con ingiustizia e manifesta oppressione del suddito sotto pretesto di castigar il delitto: il carico dell'Assistente sarà d'operare con ogni prudente et destro modo che l'Eccles.o si riduca alli termini della giustizia et equità et sia fatto capace dell'honesto. Il che quando non possa ottenersi, altro non doverà fare che ovviare la essecutione, dando conto al Prencipe et aspettando i suoi comandamenti. 3) Quando dagli Ecclesiastici fosse proposta o deliberata cosa di momento quale gli Assistenti dubitassero esser di pregiudicio alla Autorità temporale o poter terminar a tumulto, scandolo ovver oppressione, com'è detto di sopra, con prudente et destra maniera interponer tempo e far soprasseder scrivendo al Prencipe i motivi del suo dubbio et aspettando risposta. 4) Quando vedessero i giudici eccles. negligenti nell'estirpar l'heresia o troppo tardi nell'espeditione delle cause, acciò se qualche infettione non prendesse radice, dovranno con prudenza et destrezza eccitarli all'essecutione del suo debito, e non giovando o non bastando l'opera loro per remediar al mancamento, dar avviso al Prencipe. »

(1) Maracco, Op. cit., lett. del 10 gennaio 1570.

(2) Molmenti, Op. cit. IV.

mando che più tosto impedissero di quello che aiutassero; (1) Clemente VIII si lamenta con l'oratore veneto Francesco Vendramin che la Repubblica voglia regolare ogni cosa nell'Inquisizione e che *molte volte passi i termini e ponga la mano dove non si converrebbe.* (2)

Di fronte a tale opposizione il governo, non avendo ancora norme fisse e sicure in cotesta materia, non sapeva sempre serbarsi coerente nè resistere a oltranza e talvolta, nel dubbio, veniva a delle transazioni, contento se poteva conservare saldo e incolume il principio fondamentale del proprio diritto. In momenti politici irti di difficoltà bisognava inoltre destreggiarsi e non istar tanto sul tirato col pontefice per cose di non grande rilievo.

Talora un dito nelle faccende della S. Inquisizione ce lo voleva mettere anche il comune il quale, benchè suddito a Venezia, non intendeva d'aver rinunziato a certi suoi vecchi privilegi. Il 1° luglio 1558 i *deputati* della Patria del Friuli, commossi alle lagnanze di parecchi onorevoli cittadini udinesi contro il vicario patriarcale che per il minimo sospetto d'eresia formava processi contro laici e chierici, turbando così e infamando senza ragione le famiglie, risolvettero di scriverne col dovuto rispetto al patriarca perchè ponesse freno e rimedio al male. (3) Undici anni più tardi il parlamento della Patria adunato nel castello di Udine, alla presenza del luogotenente, deliberò a voti unanimi di supplicare il serenissimo ducale dominio ordinasse ai luogotenenti che fossero fermamente osservate nella formazione dei processi per eresia le disposizioni per le quali vi dovevano interve-

(1) *Relazione* cit. di P. Tiepolo (1569).
(2) F. Vendramin, *Dispacci* in Arch. di Stato di Venezia.
(3) Vedi **Appendice**, *Docum.* n. III.

nire due giurisperiti, e che i rei domiciliati nel territorio della Patria non potessero essere tratti *extra forum suum.* [1]

Nelle forme dell'ingerenza laica c'era dunque un po' d'indeterminatezza, non avendone il governo stabiliti bene i limiti o, per dire più precisamente, non potendo sempre, per molteplici ragioni, osservarli e farli osservare. In tale incertezza come dovevano regolarsi i rettori delle città? Come non scorgere nella loro condotta il riflesso di cotesta esitanza, e nei loro atti, talvolta, un'aperta contradizione? Basterà, ad esempio, ricordare la facoltà concessa dal luogotenente al-l'inquisitore *di poter far processi et inquisitioni fuori di Udene senza intervento di alcuno rappresentante della sua Corte, privilegio, dico, di poter far molte speditioni che non si farebbero.* [2] Gli stessi vicari patriarcali si trovavano nell'impiccio per cotale altalena per cui ciò che oggi era lecito non era più permesso domani o non era nella stessa maniera; e il Maracco, pregando il patriarca d'intromettersi, scriveva con ragione: « *Noi siamo tra Scilla e Cariddi: V. S. Ill.ma la risolva acciocchè possiamo attendere al servizio di Dio.* » [3]

Ma il Consiglio dei Dieci assediato dalle querimonie e dalle proteste del nunzio pontificio e del primate aquileiese che per ogni nonnulla eran lì a tempestare tutti i momenti, e guidato nelle varie contingenze dalla sua prudenza e da un sottile senso di quello che oggi si direbbe opportunismo, continuava nel solito sistema d'allentare ad ora ad ora o di stringere i freni, parendogli, e forse essendo questo l'unico ripiego per non inciampare in più grossi guai.

[1] Vedi **Appendice**, *Docum.* n. VI.
[2] Bisanti, Op. cit., lett. del 18 giugno 1584.
[3] Maracco, Op. cit., lett. del 10 e del 15 gennaio 1570.

Infatti, dopo tutte le prescrizioni di cui abbiamo parlato, il 20 febbraio 1570 scriveva al luogotenente che, per evitare confusione e disturbo nel regolare procedimento del S. Officio e per aderire alle sollecitazioni del papa, del nunzio e del patriarca d'Aquileia, non facesse assistere alla formazione dei processi d'eresia i due dottori di leggi, ma v'intervenisse soltanto lui o il suo rappresentante, ammettendo i due giureconsulti solamente *al publicar li processi et al farsi le sententie*. Piccola concessione, ma che, collegata al resto, lasciava trasparire gli ondeggiamenti del governo, il quale la faceva in segreto, quasi vergognoso che si fosse potuto strappargliela. [1]

Un'altra concessione suggerita dal desiderio di appagare nuove insistenze dell'autorità ecclesiastica, pertinace e insaziabile nelle sue brame, lo stesso Consiglio dei Dieci la fece quando comandò al luogotenente che ai processi d'eresia che si formassero lontano da Udine, non potendo andarci lui, dovesse mandare uno dei suoi giudici. [2]

Non basta; ecco nel maggio 1575 un atto di maggiore condiscendenza. Il luogotenente Lorenzo Bragadin per presunto abuso d'autorità avendo annullato un processo, il patriarca [3] se ne querelò presso il Senato con tanta istanza da costringerlo a revocare l'anullamento e a raccomandare al suo rappresentante a Udine d'usare d'allora in avanti dolcezza e moderazione. [4] L'atto del Bragadin forse offriva un qualche appiglio a recriminazioni per la non osservanza

[1] Vedi **Appendice**, *Docum.* n. V. Era luogotenente Alvise Giustinian.

[2] Id., *Docum.* n, X.

[3] Giovanni VI Grimani, che allora trovavasi a Venezia, dove dimorò gran parte del suo patriarcato.

[4] Vedi **Appendice,** *Docum.* n. VIII.

di certe formalità: comunque sia, non è meno evidente l'arrendevolezza del governo. Ciò non tolse che altre volte i luogotenenti non reputassero loro dovere cassare processi del S. Offizio per violazione di prescrizioni legali. Nè il Senato infirmò i loro decreti dal momento che nessun cavillo legale poteva porgere un decente pretesto. Una così eccessiva pieghevolezza sarebbe stata poco compatibile in uno Stato chi di lì a trent'anni doveva sostenere con Paolo V la famosa contesa dell'interdetto.

Il 13 febbraio 1579 il luogotenente Daniele Foscarini annullò infatti un processo che l'inquisitore aveva formato a Gemona, senza l'intervento del rappresentante il governo e dei due giureconsulti laici, come imponeva la legge; (1) e nell'aprile del 1580 il suo successore dichiarò irrito e nullo il processo fatto a Tolmezzo contro Simone Secardi da Piano d'Arta il quale, per imputazione d'eresia, era stato condannato a un anno di confine e a sei mesi di pene spirituali. La cosa fu ostica, ma nessuno fiatò: e il S. Offizio s'acconciò a rifare il processo regolarmente con la presenza d'un giudice della luogotenenza, e allora soltanto n'ottenne la convalidazione. (2)

Entrato il Sarpi come consultore nei consigli della Repubblica, questa, specialmente dopo la lotta con papa Borghese, divenne più risoluta e, anche nelle apparenze, più gelosa della propria autorità, visto che tutta la sua condotta remissiva non era valsa a salvarla dalla scomunica. Smessi quindi i tentennamenti, nel 1609 mandò al luogotenente ordini più precisi in materia del S. Officio. (3) Si capisce che

(1) Vedi **Appendice**, *Docum.* n. IX.
(2) *Regestum* cit., n. 87.
(3) Vedi **Appendice**, *Docum.* XI.

una mente più serena, più metodica, più sottilmente esperta e scaltrita dirige il governo nelle faccende ecclesiastiche e lo guida franca e sicura nel viluppo delle relazioni fra Stato e Chiesa.

Le cose però non camminarono in piena regola che dopo la pubblicazione del capitolare, già menzionato, del 18 ottobre 1613, mirabile modello di precisione, di chiarezza, di preveggenza, il quale levò ogni indeterminatezza e fissò norme concrete di condotta per i rappresentanti del potere civile nell'assistenza ai processi d'eresia. La quale assistenza doveva riguardare qualsiasi *atto giudiciale incominciando dalla denoncia sin alla definitiva. Il che comprende, doppo la denoncia, l'essame dei testi, decreti di citatione et cattura, constitutione di rei, produttione di capitoli et essami a difesa, torture, assolutioni e condannationi, abiurationi e purgationi e generalmente tutto ciò che vien scritto nel processo.* (1)

Dopo ciò non v'era certamente luogo a titubanze o a mala intelligenza nè a pretesti per cavillare sulle istruzioni governative.

---

(1) Arch. Joppi, *mss.* cit,. fasc. 1°, capit, 10° del *Capitolare.*

VI.

Due erano i modi coi quali il S. Officio iniziava procedimento: o *per indagine diretta* fatta dal padre inquisitore oppure dal vicario per dovere di uffizio, quando corresse voce in qualche luogo che alcuno avesse detto, scritto od operato pubblicamente come che sia contro la religione; o per *denunzia altrui*. Quest'ultimo era il modo di gran lunga più frequente, e con esso s'aprono infatti la massima parte dei processi.

La denunzia, che si faceva *per scarico di coscienza e per zelo del signor Dio e della sua S. Fede,* (1) doveva essere presentata al sacro tribunale assistito dal rappresentante della Repubblica; solamente più tardi e in via d'eccezione il Senato acconsentì che *se per qualche contingenza il padre Inquisitore la ricevesse solo in qualità privata, ritornasse il denunciante al primo Congresso unito, se gli leggesse la denonzia scritta, la ratificasse con giuramento, nè prima di quest'atto di ratificatione si principiasse ad esaminare.* (2) Era quasi sempre firmata da una o da più persone e indicava esplicitamente il reo, la sua colpa, le circostanze di luogo e di tempo, i testimoni che la potevan confermare. (3)

Ricevutala, per commissione del tribunale l'inquisitore prendeva informazioni su ciò che in essa era rivelato e sulle persone che l'avevan fatta *(processo informativo);* (4) se nulla risultava sul conto del denunziato o se la denunzia,

(1) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 10.

(2) Arch. Joppi, *mss.* cit. fasc. 4 - la concessione era dovuta a istanza del papa, del nunzio pontificio a Venezia e dell'oratore veneto a Roma (anni 1655-56).

(3) Come esempio ne riporto una in **Appendice**, *Docum.* n. VII.

(4) *Regest.* cit., n. 5.

oltre ch'essere anonima, si chiariva falsa e calunniosa, troncavasi il processo, (1) nel caso contrario citavasi l'imputato a comparire entro un dato termine. La citazione si ripeteva anche due e tre volte, e trattandosi di colpa lieve, in circostanze speciali, si concedeva ancora una dilazione al termine perentorio estendentesi dai 15 giorni ai 3 mesi. (2) Ove poi il fatto fosse grave, come altresì nei casi di disubbidienza alla citazione, davasi senz'altro l'ordine d'arrestare il colpevole, il che era eseguito dal compiacente braccio secolare: (3) un povero braccio anche questo, incapace spesso di pigliare una mosca: già è proverbiale la lentezza e la goffaggine di que' birri e di quei marescialli. Accadeva così non di rado che l'imputato, citato dal S. Officio, prendesse il volo, mettendosi al sicuro oltre i confini del dominio veneto, (4) o che, avvertito da pietosi amici, prevenisse nascondendosi la consegna del funesto invito o l'arrivo ancora più funesto della *famiglia* del luogotenente. (5)

Presentatosi il reo sia per via dell'arresto, sia spontaneamente, o scaduto il tempo assegnatogli a comparire, esauriti gli atti preliminari, cominciava il *processo offensivo e difensivo*. (6) Di solito si teneva una seduta il giorno, qualche volta due, una la mattina, l'altra *post prandium,* (7) e in esse l'inquisitore interrogava per primi i testimoni del-

(1) *Regest.* cit., n. 5 e 366 - ciò è indicato con un *ad ulteriora non proceditur.*

(2) *Regest.* cit., 130, 279 - *S. Uffizio - Processi* cit. buste 18, 21, 22.

(3) *S. Uffizio - Processi* cit., buste 14, 27.

(4) *Regest.* cit., n. 6, 109, 130, 219, 422.

(5) Maracco, Op. cit., lett. del 14 dicembre 1569.

(6) *Regest.* cit., n. 761.

(7) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 25. - Il luogotenente bastava però che in persona assistesse almeno una volta la settimana, potendo per il resto farsi rappresentare (Arch. Joppi, *mss.* cit. fasc. 2°).

l'accusa e della difesa. [1] Ciascuno di essi era ammonito *dell'importanza del giuramento e pene del spergiuro nelle quali s'incorre tanto dicendo il falso, quanto tacendo il vero, et dell'obligo che tiene di dover deporre la verità non solo contro il Reo, ma anco a favore e sollievo del medesimo.* [2] Le testimonianze, quand'era possibile, si facevan firmare: contenevano *nome, cognome et essercizio e patria* del testimone, la dichiarazione s'egli si fosse *confessato e comunicato a' tempi debiti, massime la Pasqua prossima passata,* infine tutto ciò che da vicino o da lontano riguardasse l'accusato o la sua colpa. [3] Tutti i testimoni dovevan poi dare il giuramento *de silentio.* [4]

S'interrogava quindi il reo, insistendo con infiniti giri di domande e di suggestioni per conoscere i complici, per chiarire fatti, circostanze, intenzioni, per togliere ambiguità, per frugare nelle intime latebre dell'animo, rimestando cose vecchie e dimenticate, rinvangando atti minuscoli e inconcludenti nella lusinga di scoprirvi i più riposti germi di colpa, le più ipotetiche tendenze irreligiose, i più invisibili fili rivelatori. Gli si chiedeva da ultimo se volesse dire o addurre qualche cosa in propria difesa, concedendogli talvolta all'uopo alcuni giorni affinchè apparecchiasse le sue discolpe. [5] Discolpe tanto per complimento: o chi mai poteva sperare di far breccia in quel castello d'accuse rizzato con tanto acume d'investigazione e tenuto su con tanta forza d'interpretazioni già viziate da un preconcetto originale?

(1) *S. Uffizio - Processi* cit,, busta 10.
(2) Id. id. busta 124.
(3) Id. id. busta 124.
(4) Id. id. busta 23.
(5) Id. id. busta 22 - *Regest.* cit., n. 140, 151.

Finita l'udienza, il riassunto era firmato e autenticato dal notaio del pari che gli altri atti del processo. (1)

Non sempre però le cose correvano spiccie: spessissimo, non ostante la capziosa casuistica inquisitoriale, nel primo costituto non si veniva a capo di nulla. Lasciati dunque trascorrere alquanti giorni e talvolta anche qualche mese, si faceva un secondo costituto e più tardi, occorrendo, un terzo: e allora gl'interrogatorî ricominciavano, le domande raffittivano, le contestazioni grandinavano tanto che diventava sempre più difficile sfuggire a quella dialettica incalzante e tormentosa. Le testimonianze eran poi messe tra loro a confronto, e le risposte vagliate, confutate e riscontrate con quelle dei costituti precedenti con uno scrupolo, una pazienza e una pedanteria da far venire lo sfinimento.

Quando testimoni non ce n'era o ce n'era uno solo, non reputandosi legalmente provata la colpa, s'interrompeva il processo e lasciavasi *pro nunc* libero l'imputato; (2) s'essi erano insufficenti (3) o incerti o contradittori, (4) non si teneva conto delle loro asserzioni; se reticenti o menzogneri si sottoponevano a procedimento penale. L'accusatore di certo Lucrezio Attavo da Spilimbergo uscito innocente dal processo, è bandito per tre anni dal territorio spilimberghese con la comminatoria del carcere e d'una multa di 50 soldi se romperà il confine. (5) Battista Baldini da Collalto denunziato e imprigionato come luterano, riesce a sbugiardare l'accusa, e allora il denunziatore, prete Francesco Piccolo da Tricesimo,

(1) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 25.

(2) *Regest.* cit., n, 268, 282 - spesso la sospensione è indicata con un *supersedetur quousque.*

(3) Id. id. n. 366, 426, 715.

(4) Id. id. n. 503, 753.

(5) Id. id. n. 274 (7 dicembre 1595).

è processato lui e condannato alla reclusione temporanea in un convento di Minoriti. (1)

Ogni qual volta le testimonianze fossero concordi e il reo perfidiasse a tacere o a negare, lo si metteva alla tortura; (2) a nulla approdando questa e soccorrendo dell'altre prove, *de iure repertus culpabilis*, lo si considerava come confesso. (3) Avutasi la confessione per amore o per forza, o esaurito altrimenti il processo, fissavasi il giorno per la sentenza e, se ci aveva a essere, anche per l'abiura. Nel qual giorno raccoltosi il tribunale e *recitata dall'inquisitore, stando tutti in piedi, l'orazione dello Spirito Santo,* il procuratore fiscale *faceva l'espositione del caso, placitava le colpe et esortava il tribunale ai castighi più severi:* nè più nè meno che nelle odierne requisitorie. Dopo altre formalità si pronunziava la sentenza, la quale, scritta per intero, era firmata dall'inquisitore e dal vicario del patriarca in nome dei quali soli veniva intimata, e terminava con la formula di rito *lecta, lata, data et publicata fuit.* (4) La solenne udienza quindi chiudevasi con un *agimus tibi gratias* intonato dall'inquisitore a cui faceva coro l'intera congregazione. (5)

Se non v'era colpa, l'imputato era tosto scarcerato; (6) caso non molto frequente, perocchè quand'uno capitava tra le branche di quel tribunale, se pure non odorasse di santità, era difficile non gli fosse trovata o sospettata qualche tac-

(1) *Regest.* cit., n. 426 (22 aprile 1600) - Un altro esempio consimile è registrato al n. 503.
(2) Id. id. n. 175, 316.
(3) Id. id. n. 175, 176, 177, 316 (30 giugno 1600).
(4) Arch. Joppi, *mss.* cit., fasc. 1. - *S. Uffizio - Processi* cit., busta 21.
(5) Id. id. *mss.* cit., fasc. 1.
(6) *Regest.* cit., n. 355, 503.

cola, e allora anzichè l'assoluzione incondizionata gli si dava la libertà a patto che si tenesse sempre pronto ai comandi del S. Officio, (1) ovvero lo s'obbligava a starsene per qualche tempo lontano dal proprio paese. (2)

Se l'imputato invece risultava poco o molto colpevole, la condanna variava secondo si trattasse di convinti, di confessi, di penitenti, di relapsi, e la pena era più o meno grave in ragione della colpa. Avrei dovuto dire le pene, perchè al castigo corporale o materiale se n'associava quasi sempre un altro di natura, dirò così, spirituale: nei casi di peccati leggeri però bastava di solito quest'ultimo. Oltre a ciò, quasi preludio alla pena, ogni condannato doveva fare innanzi al tribunale la dichiarazione delle proprie eresie e la ritrattazione, e anche questi atti erano trascritti e autenticati. (3) Più in lungo andavan le cose, quando il reo, sordo alle citazioni, aveva preferito essere uccello di bosco che uccello di gabbia, poichè il S. Officio soltanto dopo aver atteso, differito, procrastinato oltre i termini della più longanime pazienza, s'induceva a procedere e a condannare in contumacia. La sentenza col mezzo d'un *bando* (che negli ultimi tempi era a stampa) veniva pubblicata e fatta conoscere a tutti i rettori e in tutte le terre dello Stato. La qual cosa, invero, recava seco talvolta qualche piccolo inconveniente.

Nel 1549 per avere sparlato della religione cattolica era condannato quale eretico contumace Massimo dei conti di Spilimbergo. Il luogotenente della Patria mandò quindi un notaio e un trombetta al castello di Spilimbergo perchè bandissero la sentenza; ma i due disgraziati, quasi a smen-

(1) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 23.
(2) *Regest.* cit., n. 426.
(3) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 21.

tire il proverbio che ambasciatore non porta pena, furono molto male accolti e peggio trattati. [1]

Ogni condanna di reo presente al processo ingiungeva a costui, prima di tutto, un atto pubblico e solenne di *abiura* la quale, giusta la gravità della colpa, distinguevasi in *de vehementi* e in *de levi*, [2] e si pronunziava in giorno festivo, in qualche chiesa determinata o nel palazzo patriarcale, [3] alla presenza del clero e del popolo, con certe formalità rituali destinate a fare impressione sulla folla.

Seguivan quindi le pene. Le spirituali, varie piuttosto di durata che di sostanza e fastidiose più che gravi, consistevano nella recitazione quotidiana o periodica di certe orazioni per un tempo variabile da un mese a dieci anni; [4] nell'obbligo della confessione e comunione in ricorrenza di feste ecclesiastiche solenni; nella visita a chiese o a santuari, principalmente a quello della Beata Vergine del Monte presso Cividale; [5] nell'offerta forzata di ceri o d'arredi sacri [6] o di danari, la cui somma saliva da 50 soldi a 60 lire e si doveva pagare entro uno o due mesi al parroco di qualche chiesa [7] o alla badessa d'un qualche monastero; [8] nel chiedere pubblicamente perdono delle colpe commesse e dello scandalo dato; [9] nell'assistere per un certo numero di do-

[1] *S. Uffizio - Processi* cit., busta 8 - vedi anche buste 14, 21, 150.

[2] L'Albanese, Op. cit. accenna a un terzo modo di abiura *de violenta*, che io credo sia tutt'uno col *de vehementi*. Comunque sia, di esso non si trova mai traccia nei nostri processi.

[3] *Regest.* cit., n. 166, 260.

[4] A 10 anni di pene spirituali fu condannato il 20 aprile 1599 Antonio Scutellario da Arzenutto (*Regestum* cit., n. 361,

[5] *Regest.* cit. n. 288.

[6] Id. id. n. 85.

[7] Id. id. n. 228, 266, 274.

[8] Id. id. n. 223.

[9] Id. id. n. 87, 549.

meniche e d'altre feste alla messa parrocchiale, in ginocchio con in mano un torcetto acceso; (1) infine, in altre piccole cerimonie espiatorie costituenti ciò che con un solo nome chiamavasi *purgazione canonica.* (2) Come poi e quanto tutte coteste pene, delle quali alcune paiono inventate apposta per istupidire lo spirito e per far venire in uggia anche il paradiso, potessero giovare al ravvedimento del peccatore, io davvero non arrivo a comprendere. E Dio sa se meglio lo comprendevano quei teologi del tribunale!

---

(1) *Regest.* cit., n. 87 e più altri.

(2) Id. id. n. 9 - *S. Uffizio* - *Processi* cit., busta 22.

VII.

Se molte e varie erano le pene spirituali, altrettante suppergiù erano le corporali salienti da un minimo a un massimo per una lunga scala di gradi. Eccone il poco allegro elenco: la pena di morte; la galera, il carcere, il bando o perpetui o temporanei; la confisca dei beni; la perdita di beneficî, onori e diritti; la scomunica; (1) ce n'era poi altre non aventi un titolo determinato nè una forma precisa, ma foggiate lì per lì a capriccio dei giudici o a suggerimento delle circostanze.

Casi di condanne a morte se ne annovera pochissimi e riguardano eretici ostinati, per lo più relapsi o arrestati dopo il processo in contumacia. Con la nota formula ipocritamente pietosa *citra effusionem sanguinis et mortis periculum,* (2) il delinquente era dal S. Offizio abbandonato al braccio secolare *uti puniendus;* (3) e questo, non ostante l'invito a moderar la sentenza rivoltogli con quelle parole che il Sarpi dichiarava di non aver mai capite, (4) era tenuto a dare esecuzione a una condanna che *gli Ecclesiastici non potevano fare* e che significava *l'ultimo supplizio.* (5) Scrupolo molto delicato! non potevano fare, ma potevano imporre che altri facesse.

Il 26 luglio 1568 un tedesco di Curebia domiciliato a Udine, Ambrogio Castenario, fabbro ferraio, è denunziato

(1) Per tutte queste varie pene vedi *Regestum* cit., n. 28, 108, 109, 125, 164, 166, 175, 219, 260, 746.

(2) In alcune sentenze la si trova modificata così: *Citra mortem, sanguinem et membrorum mutilationem.*

(3) *Regest.* cit., n. 91.

(4) Arch. Joppi, *mss.* cit., fasc. 1° - lettera del consultore P. M. Bertelli al doge, in data del giugno 1704.

(5) Id. id. ibid. Le sentenze capitali s'eseguivano per lo più di notte, e non mai pubblicamente.

al S. Offizio come eretico. Arrestato, è sottoposto ad esame e, non ostante la sua pertinacia nel negare, trovato colpevole d'eresia e di propaganda ereticale, è rimesso al potere secolare il 6 settembre e la notte successiva è strangolato in carcere e seppellito a lume spento fuori di porta Cussignacco. (1) È l'unica tragedia del S. Officio udinese che, a testimonianza dei documenti, sia arrivata alla catastrofe.

Di lì a sette anni certo Domenico, falegname a Cividale, anch'egli eretico convinto, è condannato *ad perpetuos carceres*. Riuscito a fuggire, è ripreso sullo scorcio del 1582, processato di nuovo e, come relapso, consegnato al foro secolare. (2) *Il marangone*, scriveva il vicario generale Paolo Bisanti, *ostinato più che mai è stato abbrugiato, et le sue ceneri sono state lasciate in quel luogo dove fu abbrugiato perchè siano sparse dal vento in qua e in là, et questo s'è fatto al suo cadavere, non potendosi fare a lui vivo, perchè doppo che fu costituito si morì in prigione la notte seguente, perchè persona assai debole.* (3) E al braccio secolare sono rimessi l'udinese Bernardino della Zorza il 1° febbraio 1567, quale *pestifero et ostinato eretico;* (4) un prete

(1) *Regest.* cit. n. 44 - Vedi **Appendice,** *Docum.* n. IV.

(2) Id. id. n. 65 (7 aprile 1575) - Bisanti, Op. cit., lett. del 23 e 29 dicembre 1582 e dell'11 febbraio 1583.

(3) Id. id. lett. del 22 febbraio 1583 - la vittima di cotesta tragedia postuma aveva ottant'anni.

(4) Maracco, Op. cit., lett. dell'ottobre 1566, del 1° febbraio 1567 e del 28 luglio 1568 - *S. Uffizio - Processi* cit., busta 21 - *Regestum* cit. n. 28 - Condannato in contumacia il 21 giugno 1563, nel maggio 1566 mandò una supplica al doge per ottenere un salvocondotto e poter presentarsi a far ritrattazione delle false dottrine professate e insegnate. Non l'ebbe, e avendo voluto rientrare in patria lo stesso, fu preso nell'ottobre 1566, processato di nuovo e condannato alla pena estrema. Poco dopo però riuscì da capo a fuggire dalle carceri patriarcali: e di lui null'altro si sa.

Fabio da Siena, dimorante a Cividale, il 29 novembre 1581; [1] un Gregorio Pellissario da Pontebba, il 5 luglio 1593; [2] un Domenico Scandella detto Menocchio da Montereale l'8 agosto 1599. [3] Ma la fortuna benigna, aiutandoli nella fuga, scampò costoro dal supplizio e risparmiò al potere civile l'esecuzione dell'atroce sentenza.

E qui, benchè possa perere inopportuno, mi sia lecito osservare come il S. Officio di Udine sia stato assai più umano e misericordioso che quelli d'altre città del dominio veneto, quali, ad esempio, Venezia, Verona, Brescia e Bergamo. In quelli gli esempi di sentenze capitali occorrono più numerosi, gl'inquisitori appariscono più rigidi e meno tolleranti, e frequenti sono i loro contrasti col potere civile e le loro riluttanze ad eseguirne gli ordini, tanto che più volte il Senato dovette scrivere ai rettori *di chiamarli e di far loro severissima admonitione a publico nome, biasimando non solo l'attione impropria,.... ma l'ardire insofribile, e cominandoli la publica indignatione.* [4] .

Nulla di simile avvenne mai a Udine, e la ragione principale è riposta, a mio avviso, nell'essere quegli Offici costituiti di frati Domenicani, per istituzioni e per tradizione più restii alla mitezza e all'indulgenza che non fossero i seguaci del santo d'Assisi. E torniamo alle dolenti note.

[1] *Regest.* cit., n. 91. Una prima volta era stato condannato al carcere; fuggì due volte e la seconda non fu ripreso, ma condannato in contumacia.

[2] Id. id. n. 219 - pur egli condannato in contumacia.

[3] Id. id. n. 126, 285. Eretico e smanioso di far proseliti, nel 1583 avea avuto una prima condanna: recidivo subì nel 1596 un nuovo lunghissimo processo che si chiuse nel 1599 con la pena sopra ricordata.

[4] Arch. Joppi, *mss.* cit,, fasc. 4. - lettera del doge ai rettori di Verona (16 marzo 1659) - Id. id. fasc. 3. - lett. del doge ai rettori di Brescia (27 luglio 1611).

La pena della galera si trova nove volte su dieci mutata in quella del carcere: nè ci ha a che fare in questo la benignità dei giudici, sì bene un decreto del Consiglio dei Dieci, del 3 febbraio 1559, per il quale la Repubblica non doveva accettare più sulle proprie galere condannati per eresia. (1) È vero che tale decreto il 5 novembre 1568 fu revocato, (2) ma è vero altresì che la ripugnanza del Senato a riceverli non cessò mai interamente. Del resto l'accettazione era sempre condizionata; quelli che messi al remo non potevan reggerci o eran riconosciuti disadatti, venivano senz'altro rinviati in prigione. (3)

Frequentissime sono invece le condanne al carcere. Il che parrà per lo meno curioso quando si pensi che carceri proprie il S. Officio non n'aveva nè a Udine nè in altre terre del Friuli, e che servivasi quindi o delle carceri civili (4) o di certe stanze del palazzo patriarcale, (5) oppure come luogo di reclusione spesso e volentieri assegnava al condannato una casa privata d'onde non poteva uscire che per recarsi alle sacre funzioni.

Paolo Vasio da Spilimbergo, ottuagenario, già maestro di grammatica e cancelliere a S. Daniele per ben 33 anni, reo confesso d'aver professati principî ereticali, dopo la pubblica abiura in S. Michele (a S. Daniele), ottiene grazia della vita, ma è condannato a vestire in perpetuo una tonaca bigia alla guisa dei frati, ma senza cappuccio e con d'avanti e di dietro soprammessa una gran croce di panno giallo ricucita

(1) *Consil. X, comuni*, reg. 23, c. 200 in Arch. di Stato di Venezia - *Schedario* mss. Bianchi cit., ad ann. 1559, 9 febbraio.
(2) Id. id. reg. 28, c. 146 t.
(3) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 150 - *Regest.* cit., n. 746.
(4) Id. id., buste 15, 25.
(5) Maracco, Op. cit. lett. del 28 luglio 1568.

sul tessuto, e di più a starsene chiuso in perpetuo nella propria abitazione. [1] Pare quasi un'ironia tutta cotesta perpetuità per un vecchio decrepito già sull'orlo della fossa.

All'udinese Vincenzo Sbroiavacca è assegnata quale carcere a vita una casa attigua alla chiesa di S. Bernardino; [2] a frate Angelo Alpini una cella del suo convento di Gemona. [3]

Eccettuate le civili, tutte le altre ricordate erano, a dir vero, carceri per ridere; e lo confessa il vicario Maracco che, nell'ottobre 1560, in una lettera al legato apostolico, allora a Venezia, scrive che farà rinchiudere un imputato d'eresia nelle carceri del luogotenente, *non havendo preggioni a suo modo secure.* [4] Infatti ogni qual tratto c'imbattiamo in qualche prigioniero che, *fracto carcere,* [5] se ne scappa, anche più d'una volta, con infinito rammarico degli zelanti vicarî.

Esempi di condanne alla prigione perpetua ce ne sarebbe, come dissi, moltissimi. Ne ricorderò soltanto tre: quello di Marcantonio Pichissino da Gemona, due volte processato per eresia, due volte fuggito e ripreso e da ultimo, il 18 gennaio 1583, *non essendoci abbastanza per tenerlo come relapso,* condannato alla reclusione a vita, dopo ch'ebbe per ventiquattr'anni (dal novembre 1558) dato tante brighe e tanto

(1) *Regest.* cit., n. 153, 184 (16 agosto 1592). Altri esempi della pena di vestire cosiffatta zimarra li troviamo ricordati ai n. 126 (28 ottobre 1583) e 164 (2 agosto 1587).

(2) Id. id. n. 166 (6 ottobre 1588).

(3) Id. id. n. 712 (3 agosto 1609). Un altro esempio consimile vedi al n. 46 (1 settembre 1568).

(4) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 15. Lo stesso suppergiù è ripetuto in altra lettera del Maracco al patriarca; in data 28 luglio 1568.

(5) *Regest.* cit., n. 65, 91, 108, 164, 746 - Bisanti, Op. cit., lett. del 23 dicembre 1582 - Maracco, Op. cit., lett. del 1° febbraio 1567.

rovello al S. Officio. [1] Poi quello di Orlando Burigana da S. Fior colpito il 7 dicembre 1583 dalla medesima condanna *ad carcerem perpetuum in loco sibi assignando;* [2] terzo quello del sacerdote Pietro Kuplenich arrestato a Gorizia quale seminatore d'eresie e condannato a Udine alla prigionia perpetua il 2 agosto 1587: meno male che di lì a due anni riuscì anch'egli a fuggire e per di più in compagnia di nove suoi consorti. [3] Se ci fosse stato ancora il Maraccò ne sarebbe morto dal dispiacere.

Di condanne al carcere temporaneo rammenterò solamente quella del prete G. B. Clario, udinese, dotto uomo, ma ritenuto, Dio sa perchè, tanto pericoloso eretico che da Venezia si raccomandò al luogotenente Fr. Venier lo custodisse con somma vigilanza e badasse bene d'intervenire di persona al suo processo. Non sembra però che le colpe del povero sacerdote fossero tanto nere, se gli fu imposto il solo castigo della reclusione per quattr'anni in un convento *loco carceris.* [4]

La pena del bando o del confine varia essa pure dalla perpetuità a un mese ed è applicata con sufficente frequenza: di solito si restringe all'allontanamento dalla parrocchia o dalla città dove il colpevole ha dimora, o dal territorio di

(1) Bisanti, Op. cit., lett. del 23 ottobre 1581 e del 28 gennaio 1583 - *Regest.* cit., n. 12, 60, 108 - *S. Ufficio - Processi* cit., busta 10. Apparteneva a una famiglia dove, si vede, l'eresia s'era piantata come in casa propria. Infatti nel 1551 un suo parente, frate Luigi, evitò una condanna solo in grazia della difesa che di lui fecero il parroco di Gemona e il capitano della stessa terra, Giacomo conte di Polcenigo: nel 1583 un suo fratello, Francesco, incappò pure nel S. Officio e se la cavò con una solenne abiura e con pene spirituali.

(2) *Regest.* cit., n. 119.

(3) Id. id. n. 164.

(4) Id. id. n. 46 (settembre e ottobre 1568) - *S. Uff. - Proc.* cit., busta 25.

essa, [1] di rado da tutto il patriarcato o dall'intero dominio veneto. [2] Ci si aggiunge poi sempre la comminatoria di pene più gravi qualora il bando sia violato.

Rispetto alla scomunica, alla perdita di benefizî e onori e alla confisca dei beni, son pene che non si trovano mai inflitte sole, ma s'accompagnano sempre con qualche altra e servono ad inasprirla e a renderne più dure le conseguenze. La scomunica per lo più fulminavasi contro i contumaci, essendo un contrassenso lanciarla contro rei che o la confessione o la ritrattazione o l'abiura avevano spiritualmente purificati. La si pubblicava col mezzo di *cedulones* che affiggevansi di consueto alle porte del duomo di Udine e della chiesa parrocchiale nella cui giurisdizione abitasse lo scomunicato. [3]

L'interdizione temporanea o perpetua dall'esercizio del proprio ministero e dal godimento dei diritti e beneficî ad esso inerenti, comunemente s'infligge ad ecclesiastici ed a persone (e son poche) esercitanti un ufficio pubblico rimunerato. Frate Niccolò Feruglio, udinese, dell'ordine dei Predicatori, è privato per due anni *utraque voce activa et passiva* (nel capitolo dei confratelli) *et omni etiam gradu et dignitate.* [4] Fra le pene imposte il 5 aprile 1646 al dottor G. M. Zoppa da Pieve di Cadore c'è la proibizione di fare il medico, sotto pena di cinque anni di trireme; [5] e fra quelle cui fu condannato il maestro Vasio, già altrove ricordato, v'è pure la perdita dell'ufficio di precettore. [6]

[1] *Regest.* cit., n. 87, 114, 175, 274; 426. Se è un frate ci si contenta di bandirlo dal suo convento. (Id. id. n, 260).
[2] Id. id. n. 107, 266, 404.
[3] Id. id. n. 422 - *S. Uffizio - Processi* cit., busta 14.
[4] Id. id. n. 260 (6 maggio 1596).
[5] Id. id. n. 968.
[6] Id. id. n. 184 (6 agosto 1592) - Un altro esempio c'è al n. 114 (3 novembre 1584), e un altro ancora in *S. Uff. - Proc.* cit., busta 14 (18 ottobre 1558).

Molto raramente, infine, si trova menzionata la confisca: (1) forse le condizioni economiche poco liete della maggior parte degl'imputati, le difficoltà pratiche di tradurre in atto la pena, gl'impicci che dalla sua applicazione potevano venire al governo, sempre in guardia d'altronde contro il pericolo d'un aumento dei beni di manomorta, erano altrettanti ostacoli concorrenti a far porre in disparte questo modò o, se si vuol meglio, questo corollario di pena. Al qual proposito gioverà osservare anche che il Senato aveva saviamente ordinato a tutti i rettori delle varie città di *non permettere esecutione alcuna contro i beni dei condannati o presenti ovvero in contumacia, sotto pretesto di confiscatione, havendo il Consiglio dei X e Gionta deliberato sotto li 5 novembre 1568 che siino rilasciati agli heredi legittimi, ai quali però si farà stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.* (2)

Chi sa quanti litigi seppe così prevenire l'intelligente accorgimento del governo veneziano il quale, sia pure nei limiti d'un determinato genere di cause, s'era indotto ad abolire la confisca oltre un secolo e mezzo prima che tale nobile riforma comparisse nella legislazione d'altri Stati d'Europa.

Accanto alle tante pene ricordate se n'incontra talvolta qualche altra singolare e curiosa che richiama alla nostra mente il criterio del contrapasso dantesco, e ci mostra una volta di più, se ce ne fosse bisogno, lo strano accoppiamento di terribile e di grottesco, di razionale e di assurdo, di scaltro e d'ingenuo che è il marchio inevitabile, io credo, di tutti i tribunali eccezionali e straordinarî.

(1) *Regest.* cit., n. 28 - *S. Uffizio* - *Processi* cit., busta 21 (21 giugno 1563).

(2) Arch. Joppi, *mss.* cit,, fasc. 1° (cap. 27° dell'accennato *Capitolare*); fasc. 2° (lett. del Senato ai rettori delle città di terraferma in data 9 e 10 novembre 1568).

A prete Stefano d'Arba, vicario a Vippacco, fra l'altre accuse d'eresia fu fatta pur quella d'aver consentito si seppellissero nel camposanto anche gli eretici. Formatosi il processo, egli fu condannato il 10 giugno 1580 a penitenze spirituali, a cinque anni di carcere e a dissotterrare i cadaveri di quegli scomunicati e buttarli fuori del luogo sacro, *si tamen cognosci poterunt:* (1) il che, conveniamone, doveva essere un po' difficile.

Il 6 giugno 1595 certo Giovanni detto il *vecchio* da Campoformido, essendosi un giorno, briaco fradicio, lasciato scappare delle parole poco castigate e meno ortodosse, fu condannato a bere per due settimane *vinum mixtum aqua ad medietatem;* (2) e Giacomo Marchesan da Lavariano, perchè negava l'efficacia dell'acqua santa, fu obbligato ad andare a piedi scalzi, entro un mese, al santuario di S. Maria del Monte e ad aspergersi in casa, ogni giorno mattina e sera, d'acqua benedetta. (3) L'idroterapia applicata alla religione: in verità, se non ci fosse di mezzo la S. Inquisizione, si crederebbe che quei giudici, in un momento di buon umore, abbian voluto far la burletta. E non basta: al Marchesan toccò per giunta il carico di servire gratis il S. Officio in ogni occorrenza, quando il famiglio di esso fosse ammalato o assente; e questo ci prova come qualmente gl'inquisitori nel loro positivismo teologico pensassero talvolta anche al vantaggio materiale del proprio istituto, come pensavano tra una causa e l'altra, alle piccole comodità della vita. (4)

(1) *Regest.* cit., n. 84.
(2) Id. id, n. 253.
(3) Id. id. n. 288 (23 aprile 1596).
(4) Bibl. civ. di Udine, *Mss.* tomo 14°, vol. *QQ*, fol. 102, 103 - *Supplica* dell' inquisitore al comune di Udine perchè il convento continui a somministrargli *8 conzi* di vino all'anno (ann. 1676).

Un'ultima forma di punizione, che meglio si potrebbe definire un provvedimento preservativo, era la proibizione che facevasi agl'imputati, dopo l'assoluzione, di ritornare *nei paesi degli eretici* (1) donde appunto eran venuti *maresiati di queste macchie luterane moderne.* (2)

I processi del S. Officio non erano mai pubblici, anzi in essi e a riguardo d'essi con apposite ordinanze era prescritto il più rigoroso silenzio (3). D'ordinario duravano a lungo, tanto a lungo che in parecchi casi, prima che fossero compiuti, il reo aveva tempo di ammalarsi e d'andare all'altro mondo: (4) la qual cosa non recherà punto maraviglia a noi avvezzi ora a vedere ben altre lungaggini giudiziarie. Ma non era negligenza, tutt'altro! L'immenso cumulo di cause, la particolare natura loro, l'essere uno solo il tribunale giudicante non consentivano maggiore sollecitudine. E non c'è da dire, il lavoro era continuo, fu anzi addirittura affollato per tutta la seconda metà del secolo 16°, e perchè non avesse a soffrire interruzioni o ritardo soverchio, nominavasi anche un *vice inquisitore* il quale surrogava l'inquisitore tutte le volte che o per malattia o per altre cagioni fosse impedito. (5)

Un'altra causa e forse la principale della lentezza nei processi era la meticolosa scrupolosità del giudizio: cosa che onora veramente quel tribunale e che ci fa tagliar corto su tante esagerate e interessate accuse contro la sua buona fede e massime contro la sua rettitudine e imparzialità. Bisogna aver la pazienza di sfogliare quelle filze, di leggere que' suoi voluminosi inserti per farsi un'idea esatta delle infinite pra-

(1) *Regest.* cit. n. 362, 367.

(2) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 10.

(3) *Sched.* mss. Bianchi cit. ad ann. 1623.

(4) *Regest.* cit., n. 73, 77, 78, 89, 207, 245, 493.

(5) *S. Uff. - Proc.* cit., buste 14, 22. In un processo del gennaio 1567 vice inquisitore è frate Francesco Sporeno.

tiche e indagini compiute sempre con diligenza minuziosa, con cura pedantesca. Non c'è disagio, non c'è difficoltà che sgomenti o che scoraggisca quei giudici risoluti a andare fino in fondo alle cose, a volere luce meridiana, e mai stanchi d'invocare aiuti, di domandare schiarimenti, di chiedere informazioni dovunque suppongono se ne possan trovare. Nei costituti dei processi si rinvengono infatti lettere di rettòri, di parroci, d'inquisitori di varie sedi spedite da Milano, da Brescia, da Venezia, da Gorizia, da parecchie borgate del Friuli in risposta a domande del tribunale; deposizioni di testimoni fatti venire di lontano; concessioni di salvacondotti a banditi, perchè potessero presentarsi a testimoniare davanti al S. Officio. (1) E in ogni cosa e sempre una premura davvero straordinaria di procedere col massimo ordine e con la calma più fredda, di pesar tutto, di registrar tutto, di sentire tutte le testimonianze possibili, di conciliare le contradizioni più urtanti, di raccogliere tutte le voci, le particolarità e, vorrei dire, le più tenui sfumature d'un fatto o d'una prova. C'è delle cause che riempiono ciascuna un'intera e grossa busta d'archivio, e ce n'è di quelle dove compariscono non meno di cinquanta testimoni. (2) Per maggiore guarentigia di giustizia e più sicura agevolezza d'investigazioni l'inquisitore non di rado si reca in persona dove al S. Officio o al vicario patriarcale sembri opportuno mandarlo: così lo troviamo a Tolmezzo, (3) a Gemona, (4) a Buia, (5) a S. Daniele, (6) a Cividale, (7) a Gorizia, (8) a Palma. (9)

(1) *S. Uffizio - Processi* cit., buste 18, 43.
(2) Id. id. busta 34.
(3) *Regest.* cit., n. 87.
(4) Id. id. n. 108 - Bisanti, Op. cit., lett. del 27 marzo 1582.
(5) id. id. n. 114.
(6) Id. id. n. 184.
(7) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 43.
(8) Maracco, Op. cit., lett. del 29 ottobre 1563.
(9) *Regest.* cit., n. 537.

Lo stesso amore della giustizia che aveva indotto quel tribunale a proibire le sportule, [1] lo consigliava a trasmettere alla S. Congregazione di Roma, oltre ai casi riservati, le cause in cui cadesse legittimo sospetto sulla possibilità d'un giudizio indipendente e sereno, [2] o a rimetterle anche al patriarca, s'egli fosse a Venezia. Al patriarca infatti fu mandato il processo contro Daniele Portonier accusato d'aver levato, brontolando, di su una mensolina avanti all'immagine di Cristo, in una farmacia di S. Daniele, un lumicino acceso. A proposito di questa causa pare che fra la potestà civile e il S. Officio fossero sorti dei dissidi e che perciò l'inquisitore, *non potendo resister alli modi violenti con cui è impedita la libertà del giudizio*, affidasse ogni cosa all'esame del Grimani. Chi ci guadagnò fu il Portonier che se la cavò con una purgazione canonica. [3]

Eccettuati questi casi, i processi *erano per lo più spediti in Udine;* [4] e in ciò s'accordavano l'intenzione del Senato che aveva ingiunto ai rettori che le cause d'eresia s'avessero a trattare, con la loro assistenza, *nelle città principali,* [5] e il desiderio della curia patriarcale alla quale spiaceva la pluralità dei tribunali, perchè *niuna diocesi per grande che sia non ha più d'uno tribunale in questi casi,*

(1) *Sched.* mss. Bianchi cit., ad ann. 1623.

(2) *Regest.* cit., n. 404, 405 - Maracco, Op. cit., lett. del dicembre 1563.

(3) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 22 (30 gennaio 1567).

(4) Bisanti, Op. cit., lett. del 22 gennaio e del 18 febbraio 1581.

(5) Arch. Joppi, *mss.* cit., fasc. 2° - lett. dei tre capi del Cons. dei X ai rettori delle terre, in data 16 novembre 1551: «....: et occorrendo caso alcuno nelle castelle e ville, esso caso sia trattato et espedito nella città principale con l'ordini sopradetti, et che li predetti Rettori un giorno almeno alla settimana si ritrovino con li Rev. Vicarii et Inquisitori per trattar questa materia....»

e perchè li processi non si ponno formare con quella secretezza che si deve, nè queste cause si ponno spedire con quei debiti modi che convengono a questo Ufficio. (1)

Scrupoloso e rigido in ogni sua azione, il S. Officio sapeva talvolta in qualche caso adoperare misericordia. Intendiamoci, una misericordia quale poteva usarla un tribunale di quel tempo e di quel genere, convinto della santità dell'opera propria e del dovere di tutelare la conservazione e l'integrità della fede contro i sacrileghi tentativi di gente empia e maledetta. Una parte di merito in cotesta specie di mitezza l'ebbero certamente anche i vicari patriarcali, che, non vivendo sempre in mezzo a un mondo soggetto alla sola influenza dell'ascetismo, e illuminati dalla quotidiana esperienza della vita pubblica, cercarono, ad eccezione dell'implacabile Maracco, di temperare, dove e quanto era possibile, i rigori eccessivi nell'assegnazione delle pene.

A certo Pietro de Russitis da Pordenone, *per grande indulgenza,* dopo quattr'anni è commutata la pena del carcere perpetuo in quella del dono d'una pianeta del valore di 6 ducati alla chiesa di S. Francesco di Pordenone. (2) Nell'ottobre 1589 un frate mendicante, esso pure da Pordenone, processato per eresia e giudicato *non sanae mentis,* è trattenuto in carcere, ma soltanto fino a quando potrà rientrare nel suo convento: (3) un senso di compassione ha mutato la prigionia in un ricovero.

Prete Francesco Portulano da Valvasone, vicario di Buia, nel luglio 1583 è accusato d'opinioni e di atti ereticali. Citato

(1) Bisanti, Op. cit., lett. dell'8 marzo 1581 al legato pontificio a Venezia perchè cerchi d'impedire al provveditore di Cividale d'assistere ai processi d'eresia, come pretendeva di fare.

(2) *Regest.* cit., n. 85 (7 maggio 1584).

(3) Id. id. n. 188 - Un altro esempio consimile c'è al n. 132.

tre volte a comparire non obbedisce e fugge: si fa il processo in contumacia, ma avendo egli fatto sapere che quanto prima si sarebbe presentato, è differita la pubblicazione della sentenza. Quand'ecco il S. Officio viene informato che l'indegno prete, *antea profugum,* se la sciala a Buia ove, con grande scandalo dei fedeli, seguita a esercitare e a profanare il suo ministero. Lo si fa arrestare e lo si chiude in carcere a Udine, poi si ricomincia il processo, sul fondamento del quale è condannato all'esilio per dieci anni e alla perdita di tutti i suoi uffizi e diritti (3 novembre 1584). Nel gennaio del 1590, colto un'altra volta in flagrante, anzichè essere consegnato al braccio secolare come relapso, è bandito in perpetuo da tutto il patriarcato. Un altro n'avrebbe avuto abbastanza, ma lui, nossignori: di lì a nove anni torna da capo a Buia di soppiatto e ricasca nelle vecchie magagne. È di nuovo imprigionato e tratto in giudizio, e il processo, dopo compiuto, è rimesso alla sacra Congregazione romana. Che cos'abbia deliberato questa non si sa: probabilmente non trasmise nessuna decisione, tanto che il S. Officio stanco di aspettare, il 10 gennaio 1600, liberò e rimandò in bando l'impenitente sacerdote, non avendo cuore d'incrudelire di più sopra un disgraziato vecchio che in quell'anno di reclusione *ob carceris obscuritatem* avea perduto un occhio e che dalle tribolazioni s'era ridotto più morto che vivo. [1]

---

[1] *Regest.* cit., n. 114, 404, 405.

VIII.

Si potrà accusare il S. Officio d'essere stato troppo sofistico, troppo sospettoso, troppo inclinato a veder sempre il male piuttosto che il bene, e d'aver operato con severità inflessibile anzichè con evangelica mitezza; ma nessuno potrà dargli taccia di corruzione nè d'abusi commessi scientemente e in mala fede, per istinto di rappresaglia o a sfogo di privati rancori e d'interessate prevenzioni. Certo non tutti gli atti suoi sono scevri di mende, nè tutti appaiono sempre conformi allo spirito della più rigorosa imparzialità e alieni da ogni ispirazione di pregiudizio. Ma per giudicare con sicurezza e rettitudine di criterio occorre tener conto d'un altro elemento. Potè il S. Officio di Udine serbarsi sempre e pienamente libero nella sua azione? Oppure non gli toccò, anco a lui, in certe congiunture particolari e per alcune speciali circostanze, di dover nolente, davanti a riguardi e a considerazioni imposte dall'opportunità o dalla necessità, deviare dal diritto cammino?

Noi abbiamo già accennato alle relazioni intercedenti fra il sacro tribunale e la potestà laica: è credibile pertanto che quest'ultima siasi tenuta sempre entro i limiti segnati dagli editti e dalle consuetudini? è credibile che la politica non abbia mai inceppate le funzioni di esso tribunale con quella sottile rete dalle mille maglie che nominiamo ragion di Stato?

In via generale, anche in riguardo alla lealtà del governo della Repubblica, si potrebbe rispondere affermativamente: non mancano però esempi i quali dimostrano come anche il S. Officio abbia dovuto talvolta piegarsi davanti ad esigenze stragiudiziali, cedere al peso d'ingerenze e frammettenze ad esso estranee e frangersi contro lo scoglio d'una volontà più potente della sua.

Il 13 novembre 1601, per sospetto d'eresia s'inizia procedimento contro i coniugi Francesco e Marietta Guglielmi abitanti a Clauiano. La Marietta è ammonita e condannata a pene disciplinari; contro il marito non si conclude nulla, avendo egli avuto l'accortezza, un po' egoistica, se vogliamo, d'inscriversi nelle milizie *in arce Palmae.* (1)

Due anni appresso si procede contro un Carlo Fazzini da Muzzana, che sette testimoni, tra i quali anche una cognata, accusano d'eresia: nel *processo informativo* la sua condizione peggiora e diventa per lui sempre più stringente il pericolo. Ma egli non aspetta i satelliti del S. Officio e ai primi sintomi della bufera se ne scappa nella fortezza di Palma e si fa soldato. L'inquisitore, subodorata la cosa, per ordine del tribunale corre anch'egli subito a Palma nell'intento di seguitare il processo e vedere se gli riesce di catturare il fuggiasco e farlo condurre a Udine. Viaggio inutile e fatica sciupata: il buon padre maestro deve tornarsene con le mani piene di vento. (2) E potrei citare altri esempi di accusati cui la divisa militare opportunamente indossata in servizio della Repubblica sottrasse agli artigli della S. Inquisizione, la quale, fatta di necessità virtù, dovette troncare o abbuiare ogni procedimento contro di essi. E il povero compilatore del *regesto* nel suo pudibondo orgoglio celò l'amarezza della sconfitta con le prudenti espressioni di *ulterius non proceditur* e *aliud non apparet.* Ma dell'altro n'appariva, e come, o ingenuo notaio!

Quello però che conferma ancora di più l'impotenza del S. Officio contro le milizie dello Stato è il non trovarsi nè fra le 1000 cause compendiate nel citato *regesto,* nè in quelle

(1) *Regest.* cit., n. 507.
(2) id. id., n. 537 (maggio 1603).

che si conservano nelle numerose buste del R. Archivio di Venezia nessun processo che direttamente o indirettamente si riferisca a soldati. E sì che in materia di religione ce ne doveva esser tra loro di quelli per i quali tutte le mortificazioni, le pene espiatorie e gli anatemi del S. Offizio sarebbero stati impari alle colpe. Poco dissimili dai famosi lanzi del conestabile di Borbone, venivano essi da paesi già separati da ogni comunione con la Chiesa di Roma e avevan sulla coscienza (dico così per dire) ben altre marachelle che non fossero gli amori platonici per i capitoli della confessione augustana. Ma la Repubblica aveva estremo bisogno di non mettere in apprensione le sue compagnie, di non scemare gli arruolamenti, di non indebolire i presidî del confine in un periodo in cui, tra la lega di Cambrai e la guerra degli Uscocchi, le insidie e le gelosie ambiziose delle due Corti d'Asburgo le rinnovavano tutti i giorni le ansie del pericolo. E non c'é legge più imperiosa della necessità.

Non soltanto però quand'entrano in causa soldati l'energia del S. Officio si fiacca: ci sono altre occasioni in cui esso è costretto a storcersi, coprendo o, dirò più giusto, scoprendo con un *siletur* o con altre discrete formule una ritirata forzata e una condiscendenza punto volontaria a doverose convenienze, a riguardi internazionali, [1] a necessità politiche che la mutabile ora presente via via impone allo Stato.

Bernardo Zinech da Malburghetto è incarcerato e processato per eresia; quand'ecco il 20 luglio 1590, *ricevute lettere dal luogotenente della Patria*, l'inquisitore lascia in asso bruscamente ogni cosa e in fretta e in furia lo rimanda sciolto e impunito. [2] E nulla il S. Officio risolve contro due

[1] Vedi **Appendice**, *Docum.* n. IV.
[2] *Regest.* cit., n. 201.

Frangipani e contro i fratelli Belgrado di Udine, (1) nulla contro contro don Camillo giusdicente di Zoppola (2) e contro il cavaliere Antonio Bianconi da Venzone, (3) nulla contro altri che nel proprio tornaconto il governo tutelava del suo patrocinio. La necessità spingeva lo Stato a prendersi la sua rivincita: come la storia ci dimostra, non per niente esiste al mondo una legge di compensazione.

Non parlo delle monache di S. Chiara, di cui già discorsi brevemente altra volta, (4) e sulle quali più a lungo e meglio di me scrisse Giuseppe Marcotti. (5) Di esse il *regesto* non s'occupa che una sola volta per raccontarci che nell'agosto 1614 furono accusate d'eresia la badessa suor Gabriella di Colloredo e suor Cesaria Nehausera. Sostenevano esse (guardate un po' che razza di beghe andavano a pigliarsi), sostenevano che gli ebrei nella lor fede possono salvarsi benchè non abbian battesimo; che tutti dobbiamo essere redenti per i meriti della passione e morte di Cristo, non già per le opere nostre; e, peggio che peggio, che non bisognava avere alcuna fiducia nei miracoli dei santi nè nelle medaglie di S. Carlo: perchè poi di S. Carlo è un mistero ancora inesplorato. Si formò processo, ma non si concluse niente. (6) Probabilmente il comune di Udine che aveva giuspatronato su quel monastero e lo teneva sotto la sua protezione, perchè

(1) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 31.
(2) *Regest.* cit., n. 381 (giugno 1599).
(3) Id. id. n. 515, 516 (aprile 1602).
(4) *Ritagli e Scamp.* cit., cap. VI.
(5) *Donne e Monache,* cap. 13 - Molto ne discorrono nelle loro lettere anche i vicari patriarcali J. Maracco e P. Bisanti, e se ne dovette pure occupare fra' P. Sarpi (Arch. di Stato in Venezia: *Consultori della Republ. ven.*, filza 8ª, c. 17-25; filza 132ª c. 257-265). Il compendiare la questione mi porterebbe fuori del mio argomento.
(6) *Regest.* cit., n. 761.

accoglieva ragazze appartenenti alle più ragguardevoli famiglie della città, avrà, com'altre volte, fatto il possibile per attenuare e assopire la faccenda, che finì sepolta sotto un *aliud non apparet.* Così le monacelle, sgombro l'animo da ogni travaglio, nei lunghi ozî del chiostro saranno tornate volentieri alle loro ascetiche fantasticherie.

A ogni modo siffatti casi di transaziono non sono molto frequenti e non offuscano la lealtà del S. Officio udinese. Esso resiste quanto più e meglio può, validamente aiutato dai vicarî patriarcali che con tutta lena lavorano, s'industriano, lottano ostinati a svellere antichi abusi, a tôr di mezzo consuetudini viziose, a respingere frammettenze e prepotenze più o meno mascherate.

Arditamente zelante in quest'opera si mostrò più cho tutti, e fin troppo, il già ricordato Jacopo Maracco, al quale poi, bel compenso alle sue sante fatiche! doveva toccare d'essere, proprio lui, presso i posteri rappresentato dal Cantù qualo eresiarca pericoloso, compagno del Vergerio, di Niccolò da Treviso e d'altri *nel predicare e diffondere le massime nuove nella parte veneta del Friuli.* [1] Questa, davvero, non se la sarebbe mai immaginata egli che, la Dio mercè, era uscito salvo da tanti nemici.

Il sentimento d'equità e la convinzione della santità del compito proprio che inspiravano il S. Officio trovano riscontro nello zelo ch'esso aveva della propria fama, tanto da essere indotto ad ammonire severamente e costringere a proclamare la sua sincerità e integrità, giusta la bolla di

[1] Cantù, *Gli eretici d'Italia;* vol. III, disc. 45. - Questo Niccolò da Treviso nel giugno e luglio del 1551 aveva predicato nel monastero di S. Chiara a Udine le dottrine degli anabattisti con tanta efficacia che le monache gli avevan promesso, potendo, di farsi ribattezzare (Maracco, Op. cit., lett. varie - Marcotti, Op. cit.)

Pio V *De protegendis,* chiunque con atti o parole avesse osato d'offenderla. (1)

Altrettanto geloso esso mostrasi della propria autorità e de' propri diritti. Il vicario di Moggio aveva fatto arrestare e rimesso poi al S. Officio un tale sospettato d'eresia: ebbene, l'inquisitore gli scrive asciutto asciutto che d'ora innanzi non ritenga più nessuno per cose di fede senza facoltà del S. Officio. (2)

Nell'aprile del 1599 Battista Zuanitti da S. Daniele per imputazione d'eresia è processato dai giudici del luogo. L'inquisitore protesta competere a lui cotale causa, e compila tosto un processo contro il reo, il quale all'ultimo gli è consegnato. Riconosciuto colpevole, viene condannato; ma a sua volta protesta anch'egli, il poveraccio, non esser giusto che a lui tocchi d'avere la croce e il crocifisso e che, già sentenziato dal foro secolare di S. Daniele, debba per una sola colpa subire doppia pena. Il S. Officio allora con un solenne monitorio fa sapere ai giudici sandanielesi che, conforme alla bolla di Giulio III *Licet a diversis,* devono astenersi da ogni sentenza contro lo Zuanitti, appartenendo soltanto al tribunale della S. Inquisizione sbrigare tal genere di negozi. (3)

E citerò un terzo esempio. Il 22 luglio 1622 certo fra' Matteo da Rovigo di passaggio per Venezia e diretto ad Este denunziò come eretico fra' Marco da Spilimbergo, aggregato allora al convento della Trinità di Polcenigo. Questa perla di frate tornato al suo monastero dalla cerca del formaggio in montagna, con l'ossa rotte dagli strapazzi e con una gran

(1) *Regest.* cit., n. 982.

(2) Id. id. n. 201 (luglio 1590).

(3) Id. id. n. 349. La bolla ha la data del 18 marzo 1550: *Super officio Inquisitionis contra eos qui indebite se in eo immiscent.* (Vedi Fontana, Op. cit. doc. 105°).

voglia di rifocillarsi un po', avendo trovata svaligiata la propria cella, perduta la pazienza, era scoppiato a bestemmiare come un saracino, Dio, la Vergine e i santi. Come si vede, doveva essere un modello di convento quello. Da Venezia si chiesero senz'indugio informazioni all'inquisitore di Udine il quale le diede bensì, ma, un po' piccato, osservò che, essendo ascritto fra' Marco *alla famiglia della Vigna* di Udine, (1) ogni giudizio intorno a lui spettava giurisdizionalmente al S. Officio aquileiese, e che si meravigliava quindi che la causa s'avesse a trattare a Venezia solo perchè quivi per caso era stata fatta la denunzia. Ma aveva voglia di discorrere! a contendere coi Domenicani non c'era nè da vincere nè da impattare: bisognò rassegnarsi; il processo si fece a Venezia nel 1623, e il S. Officio di Udine ebbe dicatti che gliene fosse trasmessa copia. (2)

Ora, la coscienza della propria personalità giuridica unita allo zelo, al rigore, alla maravigliosa perspicacia e vigilanza doveano non soltanto ingrandire sempre più l'efficacia dell'opera del S. Officio in modo diretto, ma giovarle anco indirettamente col diffondere un sacro terrore di esso e un non meno sacro orrore del peccato d'eresia. E infatti i processi quotidiani davanti a un tribunale così severamente ieratico; quelle cause mettenti capo, in fondo, ad arcani problemi d'un ordine oltremondano; quelle penitenze spirituali intimate solennemente e *coram populo* solennemente compiute, sotto la sinistra luce dei ceri fumiganti e tra il monotono borbottio di frati salmodianti lugubremente; e le sentenze fatte pubbliche quasi a titolo d'infamia; le polizze di scomunica affisse

(1) Il convento della Vigna, in via Cussignacco, eretto nel 1428, apparteneva ai Minori osservanti, soppressi nel 1808.

(2) *S. Uffizio - Processi* cit., busta 78 - Il S. Officio di Venezia era tenuto dai frati di S. Domenico.

alle porte delle chiese; quell'aria di mistero e quella specie d'incubo opprimente un popolo intero con la paurosa minaccia della dannazione eterna, tutto questo insieme in un ambiente di credula superstizione e di quasi comune ignoranza pareva fatto apposta per atterrire gli animi e tenerli strettamente avvinti all'antica fede in un fervoroso raddoppiamento di pratiche devote e di scrupoli di coscienza. Si capisce quindi come potessero nascere e divulgarsi strane e spaventose leggende, a taluna delle quali lo stesso S. Officio, registrandola, mostra di prestar fede. Non citerò che un unico esempio.

Un tal G. M. Reboini, vecchio e infermo, processato e condannato come pestifero eretico, venne a morte di lì a non molto a Gorizia. *Sul suo cadavere si racconta un miracolo, o meglio un'opera diabolica.* Appena morto, fu chiuso in una cassa di legno bene inchiodata la quale poi, caricata e legata sopra un carro, fu condotta verso il fiume Vippach per esservi precipitata. Ma per via ecco che il diavolo fa levare un gran vento il quale rovescia la stuoia che ricopriva la bara e rotola questa a terra. Essa per l'urto s'apre e n'apparisce la faccia del morto lacerata come da unghie di fiera. Allibiti dallo spavento i carrettieri con grande fatica riescono a richiuderla e a riporla sul carro che riprende il cammino. Quand'ecco una raffica di vento ancor più gagliardo, accompagnato da grandine e da neve in un cielo improvvisamente fattosi cupo e minaccioso per lampi e tuoni, travolge da capo la bara. Questa dal colpo si scoperchia e si sfascia: ma il cadavere dentro non c'è più. Probabilmente, in mezzo a quel turbinio, il diavolo, impaziente nella sua fretta, se l'era portato all'inferno. [1]

[1] *Regest.* cit., n. 48, 55 (29 dicembre 1572).

IX.

Fin qui noi abbiamo discorso del tribunale del S. Officio e de' suoi procedimenti e abbiamo quindi veduta soltanto una faccia del nostro soggetto. Ci rimane ora da considerarlo sotto l'aspetto opposto e parlare, per quanto la cosa sarà possibile, degl'imputati e delle colpe per le quali erano tratti in giudizio. Con tale indagine bilaterale riusciremo, s'io non m'illudo, a formarci un'idea meno imperfetta sull'argomento e avremo modo nel giudicarne d'accostarci di più alla verità. S'intende ch'io faccio a fidanza con la esemplare pazienza dei lettori, già stanchi forse e annoiati di seguirmi nella trattazione d'un tema che certamente la meschina veste della quale ho potuto rimpannucciarlo non è valsa a rendere attraente e gradito.

I rei che poco o molto dettero da fare al S. Officio di Udine appartengono un po', si può dire, a tutte le classi e a tutte le condizioni sociali. È una folla varia, mutabile, irrequieta di preti, (1) monaci, (2) ecclesiastici occupanti alti gradi nella gerarchia, (3) di nobili, (4) di contadini, (5) di medici, (6) dottori di leggi, (7) notai, (8) cancellieri, (9) maestri di scuola, (10)

(1) *Regest.* cit., n. 6, 46, 91, 114, 164, 382, 415 ecc. - *S. Uffizio - Proc.* cit., buste 14, 23, 130, 150.

(2) Id. id. n. 23, 24, 122, 188, 260 ecc. - *S. Uff. - Proc.* cit., buste 10, 43, 78, 149.

(3) Id. id. n. 8, 16, 84, 136, 159, 304, 404, 429, 679, 712, 778, 998.

(4) Id. id. n. 355, 381, 415, 448, 515 - *S. Uff. - Proc.* cit., buste 8, 31, 32.

(5) Id. id. n. 23, 335, 549 ecc.

(6) Id. id. n. 525, 930, 968 - *S. Uffizio - Processi* cit., busta 105.

(7) Id. id. n. 245, 295, 309, 416, 417, 529.

(8) Id. id. n. 23, 422.

(9) Id. id. n. 23, 153.

(10) Id. id. n. 23, 72, 184, 245 - *S. Uffizio - Processi* cit., busta 22.

artigiani, bottegai, bettolieri; [1] e mescolate in essa ci sono pure alcune donne. [2] La proporzione non è la medesima per tutti questi diversi ordini nè si può determinarla per filo e per segno; in generale si nota che un maggior numero relativo d'imputati lo dànno le grosse borgate a preferenza delle piccole terre del contado, e le classi meno rozze, componenti quello che oggi si chiamerebbe il ceto mezzano, e in modo particolare quelle degli artieri, degli operai, dei venditori a minuto. Sono quasi sempre queste le classi che offrono l'alimento materiale alle grandi rivoluzioni: il pensiero animatore viene dall'alto, la forza che lo concreta si raccoglie qui, in questi ordini agitantisi in un perpetuo moto ascendente di rinnovazione.

Quanto alla patria i più sono friulani dei varî luoghi della provincia, particolarmente di Udine, di Cividale, di Gemona, di S. Daniele, di Pordenone, di Spilimbergo; ce n'è tuttavia di forestieri, per la maggior parte nativi della Carinzia o della Carniola, de' quali alcuni sono semplicemente di passaggio per il Friuli, altri quivi stabilmente domiciliati.

Davanti al sacro tribunale non v'è però alcuna distinzione fra un imputato e un altro per diversa che nei gradi possa sembrare la loro colpa: senz'essere scolpita a grandi lettere sulle pareti della sala d'udienza, la massima della legge uguale per tutti era sempre studiosamente messa in atto dal S. Officio.

In condizioni oggettivamente pari ascendono pertanto gli

(1) *Regest.* cit., n. 4, 44, 65, 89, 97, 99, 102, 125, 175, 248, 263, 374, 503, 688 ecc. - *S. Uff. - Proc.* cit., buste 1, 22, 23.

(2) Id. id. n. 127, 183, 507, 556 - *S. Uff. - Proc.* cit., buste 49, 73, 136. R. Arch. di Stato in Venezia: *Consultori in jure*, n. 318, lett. del luogotenente di Udine. - Di moltissimi imputati poi non è indicata nè la condizione nè la professione.

accusati i pochi gradini del tristo ripiano sul quale là, nel mezzo della grande aula silenziosa, sorge per loro *la cadrega di paglia,* (1) in faccia ai giudici congregati. Pochissimi confessano tosto la colpa tale e quale: i più cominciano col negar tutto, e soltanto a poco a poco, scivolando di concessione in concessione, incalzati dalla furia delle domande e sbalorditi in quell'imbroglio d'illazioni improvvise e di eccitamenti lusinghevoli e mal fidi, s'inducono ad ammettere il proprio peccato, aggrappandosi via via a tutte le attenuanti, a tutte le scuse, a tutto le giustificazioni. (2) Altri rispondono *dolose et vage,* altri *callide vel imperite,* (3) indugiandosi in digressioni artifiziate, intrigando le cose e industriandosi a escludere l'intenzione di peccare, pur consentendo nel fatto; altri ancora, più induriti nel silenzio o nella negazione, non parlano che sotto lo spasimo dei tratti di corda o del fuoco ai piedi; (4) rarissimi resistono agl'interrogatori e ai tormenti. (5)

Neppure nel titolo del reato c'è tra gli accusati differenza davanti al S. Officio. Salvo il grado, la colpa era una sola, sempre la medesima: *eresia.* Noi oggi quelle azioni le peseremmo su più equa bilancia e sapremmo fare delle distinzioni molto più razionali in quest'unica qualificazione d'una colpa che si estende dalle inezie al sacrilegio, dalle ingenuità più goffe, dalle fisime più ridicole, dalle monellerie e dagli scherzi più sciocchi all'eresia vera, all'empietà, all'apostasia. Non si metterebbero in un fascio i colpevoli scientemente convinti del proprio peccato con i malaccorti trasgressori di

(1) Arch. Joppi, *mss.* cit., fasc. 1. - *Relazione al doge,* del 12 ottobre 1705.

(2) *Regest.* cit., n. 166, 175, 266.

(3) Id. id. n. 65, 125, 140, 549.

(4) Id. id. n. 316 - Maracco, Op. cit., lett. del 28 luglio 15. 68

(5) Id. id. n. 177.

qualche precetto; gli eresiarchi e i miscredenti con gli accidiosi e coi tiepidi; gli apostati dottrinarî minaccianti il dogma cattolico con ignoranti o illusi o scervellati rei d'involontarie o immaginarie violazioni di regole disciplinari.

Ma naturalmente, come in tempi di contagio tutte le malattie pigliano forma è nome dal morbo predominante, così allora ogni colpa assumeva apparenza e titolo d'eresia. Fosse questo o fosse il pensiero comune sempre fisso in quell'idea, tutto il resto sembra passare in seconda linea, e l'eresia vera o supposta, pestifera o innocente costituisce la gran faccenda di quel momento storico.

Eresia era il trasandare la confessione e la comunione, (1) eresia il non ascoltare la messa o non ascoltarla intera, (2) il mangiar carne o latticinî in tempi vietati dalla Chiesa, (3) il trascurare il digiuno, (4) il bestemmiare, (5) lo sparlare del clero o di cose àd esso attinenti, (6) il non genuflettersi passando innanzi all'altare del SS. Sacramento, (7) il mascherarsi con paramenti sacerdotali, (8) l'opporsi all'autorità del parroco, (9) il ballare in quaresima, (10) oppure davanti a una chiesa, (11) lo spegnere una candela accesa in onore di qualche sacra immagine (12) e perfino il parlare con poca riverenza delle correzioni al calendario fatte da Gregorio XIII. (13)

(1) *Regest.* cit., n. 84, 503, 930 ecc.
(2) Id. id, n. 71 - *S. Uffizio* - *Proc.* cit., busta 31.
(3) Id. id. n. 346, 355, 414, 600 ecc.
(4) Id. id. n. 84.
(5) Id. id. n. 205, 335, 361 - *S. Uff.* - *Processi* cit., buste 31, 32. 78.
(6) Id. id. n. 151, 228, 253, 359, 422.
(7) Id. id. n. 248.
(8) Id. id. n. 16, 454, 471.
(9) Id. id. n. 87, 645.
(10) Id. id. n. 39.
(11) Id. id. n. 163.
(12) *S. Uff.* - *Processi* cit., busta 22.
(13) *Regest.* cit., n. 790.

Il vicario P. Bisanti fa compilare un *processo informativo* contro certi preti di Sacile la cui eresia consisteva nel giuocare troppo frequentemente alle carte. (1) Niccolò Pellizzari e suo fratello Battista da Villa carnica sono processati per eresia per aver detto al pievano d'Invilino, in un momento di stizza, che il diavolo si portasse via lui e la sua chiesa. (2)

Un Savorgnani da Martignacco è denunziato quale eretico perchè l'avevan sentito dire che, scarseggiando il pesce, in quaresima avrebbe mangiato di gran bei capponi: fortunatamente dal processo risultò al S. Officio *ex certa scientia*, nientemeno! ch'egli *quot habuit ante Quadragesimam cappones, tot habuit et in die Paschae.* (3) Se, Dio liberi, a uno solo di que' capponi fosse venuto il calcinaccio, chi sa in che brutti guai il dabben uomo sarebbe capitato.

Il 25 aprile 1632 son tratti davanti al tribunale dell'Inquisizione come eretici Fabio Attimis ed Eustacchio Boiani da Cividale accusati d'avere, e proprio nella settimana santa, fatto una chierica al cane di monsignor decano del duomo. (4) Dove diamine s'era andata a ficcare l'eresia! La *vergine cuccia* ha trovato un ignoto antenato. Più in là io davvero credo che non si potesse arrivare: e quei magistrati non devono certo aver avuto rimorsi neppure d'omissioni involontarie.

Accanto a queste, che si potrebbero chiamare mende veniali, ci sono però i veri peccati d'eresia. Uno dei meno grossi, se considerato per se stesso, ma pericoloso per le con-

(1) Bisanti, Op. cit., lett. del 15 ottobre 1582.
(2) *Regest.* cit., n. 228 (6 maggio 1593).
(3) Id. id. n. 355 (17 aprile 1599).
(4) Id. id. n. 857.

seguenze, era il possedere, il leggere e il vendere libri proibiti e il tenere in casa stampe o ritratti d'eresiarchi o di loro fautori. A chi adopera tali mezzi di corruzione e di propaganda il S. Officio non perdona; avverso a ripieghi e a temperamenti, esso sequestra, disperde, brucia scritti e immagini, procura in tutti i modi d'impedirne la circolazione e processa i colpevoli.

E processato e condannato fu nell'agosto 1581 Ambrogio Müller d'Augusta, oste a Portogruaro, perchè teneva esposto nella propria osteria il ritratto di Giovanni Federico elettore di Sassonia, il protettore di Martin Lutero. [1] Così il 4 febbraio 1583 si stabilisce di procedere, appena si sia potuto averlo nelle mani, contro un libraio ignoto e girovago che a Codroipo aveva venduto dei libri proibiti; [2] e nel settembre del 1647, fatta diligente perquisizione nella bottega di Giampietro de Franceschinis a Gemona, il quale aveva ricusato di consegnare al S. Officio i libri eretici che vi teneva, e steso un esatto inventario di essi, si forma processo contro di lui che, prima della sentenza, non so s'io debba dire per sua buona fortuna o per sua disgrazia, inferma e muore *nella camera superiore* del convento dei Francescani, a Udine, dov'era stato rinchiuso provvisoriamente durante lo svolgersi del giudizio. [3]

I libri più o meno ereticali messi all'*indice* non si con-

[1] *Regest.* cit. n. 97 - Un esempio consimile trovasi in *S. Uff. - Proc.* cit., busta 23.

[2] Id. id. n. 111 - Ben di peggio era toccato al libraio veneziano Pietro Longo che, per aver portato da lontani paesi libri proibiti, nel gennaio 1588, per sentenza di quel S. Officio, era stato affogato. (*Raccolta Correr*, Mss. cod. libro *D*, scaf. 6. n. 13, pag. 128 - riferito dall'ALBANESE, Op. cit.)

[3] Id. id. n. 996.

tavano più e correvano numerosi per le mani del clero e delle persone colte, avidamente ricercati, come suole sempre per il frutto proibito. Provenivano per lo più dalla Germania, mandati da amici e parenti, (1) o da Venezia dove, stampate alla macchia con falsi nomi e con titoli innocentissimi, non erano rare le opere dei principali maestri del protestantesimo. Fino dal gennaio 1524 il papa aveva raccomandato al patriarca aquileiese di applicare le disposizioni sui libri luterani, (2) ma ciò poco o nulla aveva giovato. Il commissario del S. Officio per la censura dei libri (3) poteva bene spalancare gli occhi, l'astuzia dei lettori inventava sempre nuovi sotterfugi per eludere la sua vigilanza. Le proibizioni, come le avversità, aguzzano anch'esse l'ingegno.

Tra cosiffatti libri incriminati di cui è ricordo ne' processi del S. Officio in Friuli, troviamo la *Confessione augustana*, (4) la versione in volgare del *Nuovo testamento*, (5) le *Lectiones rethoricae* di Erasmo da Rotterdam, (6) la *Bibbia* del medesimo autore, (7) alcuni scritti di Lutero, (8) di Primo Truber e d'altri fra i maggiori apostoli della dottrina evangelica, (9) le opere di Pico della Mirandola, (10) il *De occulta philosophia* e il *De vanitate scientiarum* di Cornelio

(1) *S. Uff. - Processi* cit., busta 23 (dicembre 1568: a D. Santo Sbais, pievano di Ronchis di Latisana i libri eretici glieli mandava di Germania uno zio prete).

(2) B. Fontana, Op. cit., doc. 7°.

(3) Lo si trova ricordato per la prima volta nell'aprile 1574 (*Sched.* mss. Bianchi cit. ad ann.)

(4) *Regest.* cit. n. 72.

(5) Id. id. n. 688.

(6) Id. id. n. 159.

(7) Id. id. n. 382.

(8) Id. id. n. 77, 78, 125.

(9) Bisanti, Op. cit., lett. del 12 agosto e del 25 ottobre 1581.

(10) *Regest.* cit. n. 295.

Agrippa, [1] il *De fisonomia, de obventione et de chiromantia* di G. B. Porta, [2] la *Cortigiana* dell'Aretino, [3] la *Daemonomania* del Bodino, [4] il *De arte amandi* d'Ovidio, [5] l'*Armonia mundi* e la *Clavicula Salomonis,* [6] gli scritti di Pietro d'Abano, [7] il *Corriero svaligiato* [8] e perfino certe *pasquinate* ov'erano empiamente adoperate parole e frasi della S. Scrittura e della Passione di Cristo. [9]

Come si vede ce n'è di tutte le specie e per tutti i gusti: si va da libri teologici a trattati di magia, da scritti contro il dogma a opere contrarie al buon costume, da opuscoli polemici a commenti esegetici, da fogli d'occasione a raffazzonature enciclopediche, da libelli a panegirici, e si comprende tutto sotto l'unica qualificazione di libri eretici.

Molti di cotali libri il Bisanti, andando in visita pastorale nel Goriziano, confiscò massime *nelle case dei pievani et preti;* [10] ma parecchi l'occhio indagatore della S. Inquisizione ne scovò anche qua e là nel Friuli. E a chi ne tiene, ne legge o ne presta essa non dà requie nè pace, tanto che moltissimi spontaneamente s'affrettano ad accusarsi di possederne e a consegnarli, sicuri così d'uscirne con semplici castighi disciplinari.

A questo modo fanno Asquino Turra da Pordenone, [11] don Antonio Giacomini cappellano di Pers e Giulio Antonio

(1) *Regest.* cit., n. 381.
(2) Id. id. n. 725.
(3) Id. id. 449, 478, 659.
(4) Id. id. n. 529.
(5) Id. id. n. 688.
(6) Id. id. n. 385, 679.
(7) Id. id. n. 359.
(8) Id. id. n. 908.
(9) Id. id. n. 790 (maggio 1618).
(10) Bisanti, Op. cit., lett. del 12 agosto e del 25 ottobre 1581.
(11) *Regest.* cit., n. 381.

di Pers, [1] i dottori di leggi Bartolomeo Bortoluzzi, G. B. Pasquali, Alessandro Galateo, Flaminio de Rubeis, tutti udinesi, [2] il canonico Michele Missio e don Lucillo Grafico vicario di S. Silvestro a Cividale, [3] Curzio Clasio canonico cividalese, [4] Galeazzo Galeazzi da Tolmezzo [5] e moltissimi altri, tra cui non va dimenticato don Girolamo Bettina curato di S. Daniele, che lesse gli scritti scomunicati di Marta Fiascaris, un'infelice visionaria sandanielese, alla quale le innocue allucinazioni procurarono dieci anni di prigionia. [6] Cauti lettori costoro, i quali, accesa una candela a Dio e un'altra al diavolo, avevano escogitata la maniera di godersi il peccato senza fare la penitenza.

Tali letture del resto fatte più per lo stimolo della curiosità che per fremito di ribellione, furono generalmente sterili di conseguenze: come stroscia di pioggia sui tetti esse passarono sugli spiriti senza lasciar traccia. Confuse, disordinate, smozzicate nella lor fretta e, vorrei dire, eterogenee, non potevano creare convinzioni profonde, destare nè entusiasmi d'apostolo; era molto se riscaldavano le fantasie e turbavano un po' le coscienze: breve fiammata che l'apatia ingenita e l'assidua paura estinguevano ben presto. Non c'è infatti il più esile indizio ch'esse abbiano avuto potenza operativa o abbian fornito pretesto o appiglio a dispute dottri-

(1) *Regest.* cit., n. 415.

(2) Id. id. n. 309, 416, 417, 419. - Il Bortoluzzi, essendosi poi più tardi accusato spontaneamente una seconda volta, fu ancora assolto, ma alle pene spirituali fu aggiunto l'*onere* di leggere entro 30 giorni il libro di Lodovico Granata intitolato il *Simbolo* (*Regest.* cit., n. 482, 20 aprile 1601). C'è da scommettere che non ci cascò più.

(3) Id. id. n. 429.

(4) Id. id. n. 679.

(5) Id. id. n. 596.

(6) Id. id. n. 883 - Fu processata e condannata dal S. Officio di Udine nel 1639 (Vedi Marcotti, Op. cit. 13).

nali, a progressivi svolgimenti di principî, a professioni piene e ragionate d'una delle infinite varietà della fede riformata, a tentativi comunque riusciti di proselitismo metodico, a conversioni rumorose e convinte.

Nei numerosissimi processi da me esaminati si parla spesso di libri proibiti; ma tutta la colpa sta unicamente nell'averli letti o posseduti, sta nella sola trasgressione d'un comandamento della Chiesa, sta nell'aver ceduto al fomite d'un desiderio malsano. Si direbbe quasi che tutta quella gente, nell'opinione del S. Officio, o sapesse leggere a mala pena, o che leggendo non ci capisse nulla. Noi certo non possiamo scrutare gl'interni moti dell'animo nè il segreto lavorio del pensiero; ma, a giudicare da quanto apparisce, dobbiamo argomentare che se l'Inquisizione punì i rei di siffatta colpa con semplici pene spirituali, è segno che non trovò in loro veruna traccia di più grave peccato. Non c'è che Pier Paolo Vergerio cui gli scritti dei riformatori d'oltralpe abbiano contribuito a convertire in modo da farne uno degli eresiarchi più pericolosi, uno dei capisetta più irrequieti: quantunque si potrebbe asserire che quei libri non fecero che rinsaldare una risoluzione generata da cause ben più profonde e più complesse. Ma di lui, ancorchè suffraganeo del patriarca d'Aquileia, non tocca a me discorrere, avendone ragionato altri di proposito e con maggiore competenza, e non entrando egli che di scancio nel nostro argomento. [1]

[1] Una sola volta s'occupò di lui il S. Officio di Udine, ma la cosa non ebbe conclusione: infatti il *regesto* citato, al n. 5, in data del 10 maggio 1558, nota soltanto: - « P. P. Vergerius denunciatur uti hereticus lutheranus: confecto processu informativo brevissimo, siletur. » Era egli invero personaggio troppo notevole e la sua colpa troppo clamorosa e grave perchè se ne ingerisse in modo definitivo il tribunale aquileiese: tanto più che da circa dieci anni se n'occupava la Congregazione romana (vedi Fontana, Op. cit., doc. 96, 97, 98, 99).

X.

E veniamo alla vera e propria colpa d'eresia. Soltanto da quest'esame potremo conoscere l'entità del male e vedere quale e quanta influenza le dottrine del protestantesimo abbiano avuto sugli animi delle popolazioni in questo estremo lembo del dominio veneto.

Una chiara e logica esposizione d'un sistema religioso accolto e professato dai seguaci dei novatori protestanti, per le ragioni già espresse, non è possibile farla: i lettori dovranno quindi contentarsi (e sarà forse un guadagno per loro) ch'io qui registri quale mi fu concesso desumere dai documenti investigati quella, vorrei quasi dire, accozzaglia di principi e di precetti della Riforma che si rinvengono seguiti a spizzico, separatamente l'un dall'altro, dalla maggior parte di coloro che comparvero davanti ai ministri del S. Officio udinese.

Si ripudia la confessione auricolare e s'ammette l'assoluzione in comune; (1) si sostiene la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia (2) e la somministrazione di questa *sub utraque specie*; (3) si ricusa il libero arbitrio o lo si riconosce soltanto per il male, (4) e si accetta la predestinazione; (5) si rigettano le credenze nel Purgatorio, (6) nei sacramenti, (7) nelle indulgenze, (8) nell'adorazione della Vergine e de' santi, (9)

(1) *Regest.* cit., n. 84, 119, 422, 586, 760.
(2) Id. id. n. 263 - *S. Uff.* - *Proc.* cit., busta 10.
(3) Id. id. n. 84, 171 - *S. Uff.* - *Proc.* cit., busta 1.
(4) *S. Uff.* - *Proc.* cit., busta 1.
(5) *Regest.* cit., n. 140, 295, 790.
(6) Id. id. n. 4, 85, 119, 422, 493, 549 - *S. Uff.* - *Proc.* cit., busta 10.
(7) Id. id. n. 127.
(8) Id. id, n. 85, 127, 335 - *S. Uff.* - *Proc.* cit., busta 1.
(9) Id. id. n. 4, 85, 126, 127, 740, 741, 760, 761.

nelle reliquie, (1) nel culto delle immagini, (2) nei miracoli, (3) nel giubbileo; (4) si disprezza l'autorità del papa, (5) quella dei dottori della Chiesa, (6) quella della Santa Scrittura; (7) non si crede all'efficacia del battesimo, (8) dell'olio santo, (9) della messa, (10) delle preghiere ed elemosine per i defunti, (11) dei voti, (12) del digiuno; (13) non si consente nella necessità delle opere buone per salvarsi, (14) e nel bisogno del ministero sacerdotale; (15) si propone il ribattezzamento degli adulti; (16) s'accolgono dottrine anticattoliche a riguardo della Trinità; (17) si proclama che Lutero soltanto additò la *veram vivendi viam.* (18)

Insieme con questo intruglio di dottrine costituenti in certo modo il fondamento della Riforma o rampollate da essa, figurano altre ad essa affatto estranee, malamente e confusamente appiccicatesi in mezzo a quel rimescolio degli spiriti; sono ruderi di vecchie eresie medievali, sono frantumi d'opinioni filosofiche tornati a galla in quel sobbol-

(1) *Regest.* cit., n. 366.
(2) *Uff. - Proc.* cit., busta 1.
(3) *Regest.* cit., n. 140, 761.
(4) Id. id. n. 335, 813.
(5) Id. id. n. 85, 366, 503, 740, 741, 795.
(6) *S. Uff. - Proc.* cit., busta 9.
(7) *Regest.* cit., n. 778.
(8) Id. id. n. 223, 274, 761, 883.
(9) Id. id. n. 422.
(10) Id. id. n. 263, 549.
(11) Id. id. n. 119, 556, 586.
(12) Id. id. n. 127
(13) Id. id. n. 813 - *S. Uff. - Proc.* cit., busta 10.
(14) Id. id. n. 761, 790, 813 - *S. Uff. - Proc.* cit., busta 10.
(15) *S. Uff. - Proc.* cit., busta 1.
(16) Id. id. busta 22 - *Regest.* cit., n. 915.
(17) *Regest.* cit., n. 549, 740, 741 - *S. Uff. - Proc.* cit., busta 7.
(18) Id. id. n. 89.

limento generale e attestanti quasi gli eccessi e le sfrenatezze di pensiero che contraddistinguono sempre i primi periodi di qualsivoglia rivoluzione e precorrono spesso altri eccessi e altre orgie, dolorose sempre e spesso infami, nel campo dei fatti. Ci si ravvisano per entro tracce delle teoriche ariane, docetistiche, manichee, pelagiane, pittagoriche, sopravvissute Dio sa come, e alterate, sformate, mutilate nel diuturno giro de' tempi e delle cose. Tali sarebbero, ad esempio, il negare l'onnipotenza di Dio, (1) la divinità di Gesù Cristo, (2) la verità e santità del cristianesimo, (3) l'immortalità dell'anima, (4) l'esistenza dell'inferno, (5) il credere nella metempsicosi (6) e in una parziale risurrezione dei morti. (7)

Ad eccezione di queste, le altre dottrine sono accattate alla rinfusa, se n'escludiamo il profeta di Leida, da tutti i riformatori, da Lutero, da Zuinglio, da Calvino, da Giovanni Huss, dagli Anabattisti, dai Sociniani; dottrine male o incompiutamente conosciute, non componenti mai in quel loro ibridismo eclettico un sistema armonico e ragionato di credenze, benchè erroneamente qualificate con l'appellativo generico di *luterane*. (8)

Piovute nel Friuli nei modi di cui già discorremmo, abbracciate a libito, senza l'impulso d'una necessità morale e sociale e la scusa d'un convincimento profondo, esagerate,

(1) *Regest.* cit. n. 349.
(2) Id. id. n. 778.
(3) Id. id. n. 727.
(4) Id. id. n. 426, 556.
(5) Id. id. n. 860.
(6) Id. id. n. 778.
(7) Id. id. n. 426.
(8) Gasparo Schoppe, parlando dei riformati italiani in una sua lettera a Corrado Rittershusio nel 1621, dice: - « ..... quicquid est haereticum, illud lutheranum esse putant. »

storpiate, fraintese, non ebbero il tempo d'essere, mi si consenta d'usare questa parola, digerite e di diventare un qualcosa d'omogeneo e di vitale. Private d'ogni alimento quasi in sul primo sbocciare, intristirono avanti che oltrepassassero quello stadio impetuoso e farraginoso d'ogni grande movimento, in cui d'una innovazione s'accettano come che sia i principî nella loro parte formale, senz'ancora scorgere il nesso che li congiunge insieme, la ragione suprema che li coordina, lo spirito animatore che li illumina avvolgendoli in uno solo fascio di luce vivificante. Perciò nel massimo numero de' casi quelle credenze ci fanno l'effetto d'avere appena sfiorate le menti e paiono volute piuttosto che sentite, e volute non per forte e preciso intendimento di ribellarsi alla Chiesa o allo Stato, ma, come altrove osservai, per ragioni di vanità, di moda, di piccoli interessi, di piccoli dispetti, e per lo più senza un chiaro concetto del loro valore e delle loro conseguenze. Il cattolicismo domina ancora negli animi e, più che in essi, nelle consuetudini della vita, anzi apparentemente esso è il vero e assoluto signore. Ma pure in fondo alle coscienze si sono venute insinuando dottrine eretiche, primo sottile sedimento formatosi in quel subitaneo dilagare della Riforma; queste ampliandosi via via avrebbero poi finito collo scalzarlo o alterarlo di sottomano, a poco a poco, se in sostegno di esso non fosse sorta una nuova forza.

Forza operosa, instancabile, prodigiosa veramente negli atti e negli effetti suoi come tutto ciò che è inspirato e sorretto da una persuasione intima e piena, da un intento preciso risolutamente proseguito da persone congiunte con un vincolo di tradizione inalterabile per cui non si muta cammino, non si oscilla, non si tergiversa, non ci si contradice o disdice. E contro tale forza poderosa la Riforma, estesa

bensì, ma non ancora profonda e in quel suo stato di sgretolamento priva di solidi appoggi, priva di capi e senza legami tra i suoi adepti, doveva ben presto perdere vigore: infatti non molto dopo il seicento possiamo considerarla quasi soggiogata. Anzi, a voler essere più esatti, il periodo acuto e pericoloso di essa nel Friuli veneto finisce anche prima, sicchè lo stesso Maracco, soddisfatto dell'opera propria, paragonando questa regione col rimanente della diocesi, sino dagli ultimi del 1569 può scrivere che - «..... *nel resto non s'ode cosa alcuna contro la S. Fede nostra cattolica nel dominio delli nostri Illustrissimi Signori.* [1] E il Bisanti, suo successore, è in grado, nel 1584, d'assicurare il visitatore apostolico, quasi compiacendosene, che *in Spilimbergo sono stati molti eretici,* ma che però allora poteva appena *esserci restata qualche reliquia e scintilla.* [2] A ogni modo l'esito d'una lotta, se pure lotta s'ha a chiamare, tra la volontà inflessibile e convinta e l'incertezza timorosa non poteva essere dubbio.

Ed è curioso come a poco a poco la Riforma in Friuli vada logorandosi e affievolendosi, è curioso questo processo di graduale esaurimento d'un morbo morale appresosi non avvertito, allargatosi poi tutt'a un tratto e divenuto nelle apparenze minaccioso. La reazione cattolica gli s'avventa contro col ferro e col fuoco; il pericolo cessa, ma l'eresia, anzichè sparire in un subito, s'assottiglia nella sua intensità; i peccati da mortali si riducono a veniali per attenuarsi poi sino alla forma di difettucci e d'appannature; le coscienze da eretiche si fanno prima indifferenti e riguardose per divenire più tardi timorate e all'ultimo bigotte.

[1] Maracco, Op. cit., lett. del 15 ottobre 1569.
[2] Bisanti, Op. cit., lett. del 10 ottobre 1584.

Scorsi i primi anni del seicento invero incontriamo di rado imputati che siano sottoposti a processo propriamente per colpa d'eresia. Occorrono invece tutti i momenti persone che spontaneamente s'accusano di non aver osservato il digiuno nei giorni neri; (1) oppure altre, e molte, le quali, avendo dimorato per alcuni anni in Germania o per interessi propri o inscritte nella milizia, (2) piagnucolando si confessano d'essere state costrette a vivere a modo degli eretici, a mangiar carne ne' tempi vietati, non volendo gli osti protestanti somministrar loro altro cibo e minacciando anzi di cacciarle dall'albergo e spogliarle delle robe loro se non ci s'adattavano. (3) E troviamo ancora altri che, prigionieri qualche tempo dei Turchi, chiedono venia per aver dovuto, conformandosi alle usanze di costoro, far cose contrarie alla fede cattolica; (4) altri, in gran parte tedeschi, svizzeri, provenzali, domiciliati per varie ragioni in Friuli, i quali, vissuti per l'addietro da luterani, da calvinisti o peggio ancora, domandano di ritornare pentiti ed umiliati nel grembo del cattolicesimo; (5) altri, infine, greci, candiotti o albanesi per patria e scismatici di religione, i quali, fiutato il vento, supplicano di riconciliarsi con la Chiesa romana. (6) Non è un singolare contrapposto ai terrori della S. Inquisizione questa processione di anime buone anelanti alla rigenerazione morale? questa sfilata di peccatori contriti che, dopo averne fatte d'ogni colore *in*

(1) *Regest.* cit., sono oltre 90 numeri.

(2) Id. id. n. 605, 851.

(3) Id. id. n. 676, 693 al 699 ecc.

(4) Id. id. n. 601, 607, 654. 677, 783, 831, 838, 845, 856, 878, 886, 887.

(5) Id. id. n. 513, 600, 610, 625, 748, 765, 769, 799, 800, 841, 854, 855, 862, 867, 869, 871, 872, 875, 880, 882, 891, 901, 925, 929, 964, 980 ecc.

(6) Id. id. n. 866, 868, 877, 881, 893, 906, 908, 927 ecc.

partibus infidelium, si beccano un passaporto per farne impunemente dell'altre nei paesi della cristianità? A tutti costoro aggiungansi i molti che si dichiarano colpevoli di non aver denunziati alcuni eretici, [1] o indicato chi teneva libri proibiti, [2] o d'avere di questi dato un elenco incompiuto, [3] o d'essere stati in dubbio su qualche articolo di fede, [4] o d'altri simili peccati più o meno immaginarî.

Naturalmente anche il S. Officio, passato l'uragano, s'è fatto più mite e quasi più benevolo, e contento e altero di tante conversioni e di tante palinodie, tutti cotesti peccatori compunti, tutte coteste pecorelle smarrite li accoglie come il figliuol prodigo della parabola evangelica, li ascolta, li assolve, li ribenedice e, *iniuncta eis salutari poenitentia,* li licenzia mondi e rimessi nella grazia di Dio.

Così dai tetri giorni dello spavento ci si avvia già bel bello alle calme serene dell'idillio, d'un idillio però sul quale, maternamente amorosa, stende sempre le sue ali la S. Inquisizione.

E veramente pene corporali dopo il principio del 17° secolo si può asserire che non ne furono inflitte quasi più; pochissime infatti e lievi ne registrano i documenti. Tutto dunque si restringe a penitenze spirituali o anco queste, per la massima parte, non lunghe e non gravose. Da ultimo anche le più esigue tracce d'eresia scompaiono [5] e il S. Officio,

(1) Id. id. n. 525.
(2) Id. id. n. 448, 449, 679, 729.
(3) Id. id. n. 429.
(4) Id. id. n. 333.
(5) Non ha punto a che fare coll'eresia un processo contro una supposta *setta* di Buttrio, formato nel 1748, nel quale il luogotenente seppe frenare le fantasie sconclusionate d'un parroco fanatico. (Vedi Marcotti, op. cit., 13).

se ne togliamo qualche atto di ribenedizione di neofiti, si riduce a procedere per bestemmie, per abuso di sacramenti, per infrazioni della disciplina ecclesiastica commesse da sacerdoti scandalosi o non aventi tutti gli ordini canonici; oppure contro persone dedite alle arti magiche, contro donne visionarie, sortileghe, *preentatrici* che perpetravano incanti e malie *ad sanandas infirmitates tam in hominibus quam in bestiis* (1) o per infiniti altri scopi disonesti e peccaminosi; contro streghe o *lamie* le quali *de nocte pergunt ad certa loca ubi stregonibus pugnant;* contro pazzi o imbroglioni così detti *benandanti* che *equitant super canem et cum feniculorum ramis pugnant atque ad ludos daemoniacos nocturno tempore pergunt.* (2) Sul proposito delle quali tregende il nostro *regesto* ne racconta delle belle e anche delle brutte, ch'io sono ben lieto di non dover riferire, ripugnando, non ne dubito, l'animo dei lettori come il mio a siffatti osceni e bestiali vituperi della razza umana. Per cotali colpe il S. Officio, si può dire, non è più un tribunale *ad haereticam pravitatem,* ma una congregazione di esorcizzatori e di catechizzatori che punisce e guarisce le ossesse e le allucinate con la fustigazione (3) e, in casi gravi, con pene anche maggiori. (4) Non parlo di castighi inflitti ad uomini ricordandosene scarsissimi esempi, perocchè la stregoneria è tale peccato cui il bisogno, l'ignoranza, la scostumatezza e certe esigenze del carattere morale e della costituzione fisica trascinano di preferenza le femmine.

Oramai dunque la vittoria è conseguita, la religione non

(1) *Regest.* cit., n. 100.
(2) Id. id. n. 167.
(3) Id. id. n. 293, 403.
(4) Id. id. n. 75, 218.

ha più niente da paventare: mercè gli sforzi fatti e l'energia adoperata *la maledetta eresia* è distrutta e le porte d'inferno più non prevarranno sulla Chiesa di Roma, trionfatrice ancora una volta. E dopo presso che un secolo d'agitazione degli spiriti e di scompiglio delle coscienze, per naturale reazione, aiutata dall'opera multiformo e invadente dei Gesuiti, abbiamo una recrudescenza di religione, una rifioritura di pietismo, abbiamo un periodo di bonaccia nel quale gli animi svigoriti, abbandonandosi ad una fede rinverdita e dominatrice, s'adagiano in una devozione rugiadosa, svaporante nella sfoggiata pompa di sacre cerimonie e di ascetici sdilinquimenti, e si cullano in una specie d'arcadia religiosa, compimento quasi dell'arcadia letteraria e forse non senza rapporti con essa. L'Inquisizione ha sorpassato il proprio scopo e ottenuto più che non osasse sperare: ogni idea di libero esame, ogni tendenza novatrice, ogni tentativo, ogni velleità d'indagine nel campo della fede, tutto ormai tace e giace. Si creda o non si creda, non si discute più, non si palesa più alcun dubbio, non si compie alcun'azione che riveli tepidezza, indifferenza, avversione, ma, oppressi dal doppio dispotismo di Roma e di Spagna, la malefica influenza della quale si stende anche oltre i limiti de' suoi dominî, si vive in quel sonnolento languore dello spirito che è uno dei caratteri del '700. In tale morta gora essendo divenuta la religione strumento di governo, sorgente di fortuna e di considerazione, usbergo di sicurezza, la S. Inquisizione, fattasi poco più che un semplice ufficio di censura, non ha più ribelli da combattere nè apostati da convertire o da sopprimere: la religiosità avvolge ogni cosa e dà quasi l'intonazione a tutti gli atti della vita. In fondo agli animi forse potrà anche vagolare qualche ombra di scetticismo, ma d'un'indole bonaria, spen-

sierata, accomodante, che non turba le apparenze e non altera le comuni forme esteriori della fede.

Così il S. Officio aquileiese ha finita la sua grande opera e chiuso il periodo eroico della propria esistenza: d'ora in avanti fino alla sua soppressione, anteriore di pochi anni a quella della Repubblica, esso seguiterà a vivere sentinella vigilante della fede, non più guerriero combattente per essa.

E in questo estremo tempo della sua vita scarsi e di poca importanza sono gli atti che compie, tanto che non se n'incontra alcuna menzione meritevole d'essere raccolta. Si può affermare quindi che la sua cessazione fu piuttosto conseguenza della inutilità sua di quello che dei rivolgimenti che il tempo portò con sè; della sua inerzia fatale più che di violenze esterne o di antinomie e inconciliabilità con lo spirito dell'età nuova già affacciantesi all'orizzonte. Tutto è lavoro nella vita e nessun organismo può durare ozioso e immobile in un mondo dove tutto si muove.

Oramai il clero secolare e regolare s'era acconciato alle tanto contrastate decisioni del concilio di Trento; ormai la Riforma stessa, suddivisa in tante variazioni, dopo la pace di Vestfalia aveva trovato un assetto, e ogni spirito di lotta e di propaganda s'era raffreddato al gelido vento della reazione imperversante in Friuli come in tutta Italia. Dall'altro canto, eccitati dagli ammonimenti di Roma e più ancora impensieriti dalle conseguenze della trasmodante licenza di popolazioni intere ubriacate dall'ultima feccia di mal comprese dottrine, gl'imperatori germanici avevano finalmente, con rimedi che il nostro eufemismo suol titolare di eroici, avevano purgato Stiria, Carinzia, Carniola da ogni infezione d'eresia ed erano così riusciti a spegnere quei focolari d'onde specialmente s'era propagato l'incendio nel Friuli.

Di più nel 1751, dopo lunghi e noiosi contrasti, il patriarcato d'Aquileia era stato soppresso e la diocesi udinese ridotta quindi entro più modesti confini. Tutto ciò doveva di conseguenza scemare l'importanza del S. Officio e circoscriverne sempre più l'azione; sicchè quando, verso il 1789, sopraggiunse la morte, [1] non trovò che un'ombra la quale disparve senza che alcuno se n'avvedesse, senza che la più tenue nube appannasse l'ambiente religioso. Così placidamente e silenziosamente svaniva un'istituzione ch'era durata poco meno di cinque secoli e che nel periodo del suo fiore aveva strenuamente combattuto e avea vinta una vittoria gli effetti della quale nulla più doveva annientare o indebolire. E aggiungiamo pure una vittoria meritamente guadagnata: si potrà infatti essere scettici e volteriani quanto si voglia, ma non si potrà, esaminando le cose con sereno criterio oggettivo, non ammirare un tribunale che, inspirato a una convinzione profonda, identica ognora a se stessa per il corso di più secoli, giudica e manda con la coscienza tranquilla, ligio sempre alle norme della più imparziale giustizia e conservando relativamente una tal quale moderazione in tempi ne' quali altri tribunali dello stesso ordine, crudeli nella loro pietà, si sfrenavano in eccessi che la religione cui volevan difendere, abominando condannava. Certo anch'esso avrà potuto trascendere talora e commettere qualche errore; ma non dall'eccezione dobbiamo noi giudicarlo, tanto più che

(1) L'ultimo inquisitore a Udine fu il P. M. Girolamo Zanettini (vedi **Appendice**, *Elenco* cit.); l'ultimo processo i cui atti si conservino nell'archivio arcivescovile udinese, comincia nel maggio 1786 e si strascina fino all'agosto del 1788, ed è contro Pietro Venuti da Formeaso, il quale aveva celebrato la messa senza avere gli ordini sacri: fu poi condannato alla galera per 10 anni (*S. Uff.* - *Processi* cit., busta 150).

allora non nei soli riguardi religiosi dominavano l'assolutismo e l'intolleranza.

Quello ad ogni modo su cui non cade dubbio è che, anco prescindendo dal fatto della restaurata unità religiosa, al quale concorsero altri fattori di più varia e generale natura, quel tribunale ha sempre il merito non piccolo d'avere, lottando per un ideale alto, benchè nella sua figurazione non rispondente in tutto, secondo noi, ai criteri filosofici della storia, ha sempre il merito, io dico, d'aver giovato alla morale col frenare scandali e abusi che anche nel Friuli l'ignoranza, la superstizione, la dissolutezza e le nuove dottrine stortamente interpretate e applicate permettevano e fomentavano. Riconoscere ciò non è un voler confortare ciecamente e a ogni costo un'istituzione anche per quello che, pure in relazione col suo tempo, ebbe di riprovevole, di esagerato e di dannoso, ma serve semplicemente di correttivo, vorrei dire, alle tante intemperanze di giudizio che una storia un po' leggendaria e troppo impressa di prevenzioni soggettive ha recato e tramandato quasi tradizionalmente su questo tribunale e sull'opera sua. Il che sia detto, intendiamoci, con speciale riguardo al S. Officio aquileiese.

XI.

Sulla scorta dei documenti abbiamo esaminato, per quello che ci fu possibile, lo svolgimento dell'eresia e l'opera della S. Inquisizione nel Friuli, particolarmente in quanto esse si legano con la rivoluzione protestante. Al tirar delle somme quali conclusioni sarà lecito ricavare dal nostro esame?

Nello spazio di circa un secolo e mezzo (1550-1700), calcolando così, a occhio e croce, noi contiamo dai 2500 ai 3000 imputati d'eresia, numero non molto grande certamente in rapporto all'estensione del patriarcato, ma tale però da costituire una bella prova della notevolezza d'un fatto considerato finora come cosa trascurabile. Questo numero d'eretici sparsi per tutta l'ampia provincia si sarebbe evidentemente accresciuto, senza il pronto e vigoroso intervento dell'Inquisizione, per la forza stessa delle cose più che per opera di proselitismo. Del quale, a dir vero, ben pochi esempi si annoverano e anco questi per lo più di persone o corte d'ingegno e di dottrina, o non molto ragguardevoli per condizione sociale, o spregevoli e screditate per disonestà di costumi, per abbiettezza d'animo e per mutabilità di carattere.

Il Cantù, (1) dopo aver nominato un Giorgio Rorario da Pordenone, probabile autore delle note marginali alla Bibbia di Lutero, ricorda semplicemente i nomi d'alcuni che avrebbero bandito nel Friuli il nuovo verbo evangelico, e sono Niccolò da Treviso, (2) Bernardino della Zorza, (3) P. P. Vergerio, (4) il Primosio e Federico Suriano. Dei tre primi non

(1) *Gli eretici d'Italia*, vol. III, disc. 45.
(2) Vedi pag. 81 nota.
(3) Vedi pag. 64. - Egli lo stroppia in *Gorgia*.
(4) Vedi pag. 94. - Ad essi il Cantù aggiunge il Maracco, con quanta giustezza abbiamo già notato.

occorre parlare avendone noi già altrove accennato: quanto al Primosio, viziosissimo uomo, era parroco a Bigliana nel Goriziano; conniventi i ministri imperiali, s'era messo a predicare la Riforma nella sua parrocchia e nei paesi circonvicini, e, sull'esempio di Lutero, aveva preso anche moglie. Il Maracco però non gli lasciò godere a lungo la sua luna di miele, ma lo fece processare in contumacia e condannare all'esilio perpetuo. [1] Le stesse vicende e la stessa sorte suppergiù corse il Suriano da S. Vito, un altro soggetto bacato anche lui, che dall'inesorabile energia del medesimo vicario fu costretto a rifugiarsi in Germania presso i suoi correligionari. [2] A costoro si potrebbe aggiungere, oltre quelli di cui già discorremmo, [3] Primo Truber, canonico di Lubiana, che da se stesso si chiama *ex predicante in Rubia, nella contea di Gorizia* [4], e un Giovanni della Guartanuta da Piano d'Arta, *pessimo eretico qual procura corromper gli altri con la sua dottrina impia.* [5] Condannato una prima volta nel giugno 1564, ricadde nella colpa nel 1569. Avvisato da alcuni amici che lo si ricercava dal S. Officio, riuscì a nascondersi: di lì a non molto però, essendosi la caccia a lui fatta più accanita per ordini venuti dallo stesso Senato veneziano, fu riagguantato a Tolmezzo, e nel gennaio del 1570 condotto nelle carceri di Udine a scontarvi la pena. [6]

[1] Maracco, Op. cit., lett. dell'ottobre 1563.

[2] Id. id. lett. del 12 maggio 1566.

[3] Vedi pag. 43, 64, 65, 68.

[4] Bisanti, Op. cit. lett. del 25 ottobre 1581 - Morelli, *Stor. di Gorizia* parte II, cap. V, 7. Il Coronini, *I sepolcri dei patriar. d'Aquileia*, lo chiama il *Lutero degli Sloveni*. Predicò la Riforma tra il 1570 e 1580; perseguitato dall'autorità ecclesiastica e politica, fuggì in Germania.

[5] *Regest*, cit., n. 33 - *S. Uff.* - *Processi* cit., busta 27.

[6] Maracco, Op. cit., lett. del 14 dicembre 1569, e del 10, 15 e 19 gennaio 1570.

Ma nessuno di loro ebbe notevole predominio, nessuno fu vero apostolo della Riforma nè efficace banditore della fede novella. I più anzi vissero e predicarono di preferenza nelle terre austriache del patriarcato aquileiese e in Friuli furono presso che sconosciuti. Se dunque propaganda ci fu, fu di ben poco conto e fatta così, alla buona, per via di discorsi sconclusionati come potevan essere quelli di persone non aventi un chiaro concetto di ciò che fanno e di dove vogliono arrivare.

Più che effetto di proselitismo la Riforma fu pertanto in Friuli merce d'importazione e vi fu in gran parte accettata per ispirito imitativo, vorrei quasi dire indossata come s'indossa una nuova foggia di vestito, il quale piace perchè la moda lo suggerisce, non perchè una necessità l'imponga. Certo, lasciata stare, si sarebbe a poco a poco abbarbicata, e noi forse (a che cosa mai non ci s'avvezza a questo mondo?) ci saremmo alla fine accomodati in essa senza inquietudini e senza lotte. In ciò appunto stava il pericolo per la Chiesa cattolica, in questa nostra apatia per la quale, senz'appassionarci, lasciamo che il nuovo corroda il vecchio adagio adagio, col volgere naturale di tutte le cose, finchè un bel giorno la trasformazione è compiuta e ogni rimedio sembra strano e diventa inutile. Gran brutto difetto questa virtù mussulmana, così in religione come in politica, come in ogni cosa.

Importata presso di noi la Riforma, già lo notammo, si diffuse velocemente: ma non da questi subiti entusiasmi che ogni novità suscita al suo primo apparire devonsi valutare l'intensità e l'importanza di essa. Queste più ragionevolmente si misurano dalla lenta infiltrazione nelle coscienze, dal tardo e progressivo adattamento di essa nelle comuni consuetudini, dalla potenza degli effetti prodotti: e a siffatta

stregua il movimento della Riforma, di cui pure s'intuisce il pericolo per la Chiesa, perde senza dubbio d'importanza e d'intensità, non così per sua intrinseca ragione, come per la causa meccanica della controriforma.

Quanto al suo carattere, non fu una violenta e più o meno spontanea protesta; non fu per nulla preludio o incentivo a turbolenze socialistiche nè servì di bandiera a fratricide lotte di classe; non fu neppure un moto dottrinale che risvegliasse apologisti e detrattori o desse origine ed ansa a controversie di teologizzanti, a disputazioni di canonisti, a interpretazioni variamente cavillose di dissidenti. No, no: nessuno si sognò mai di protestare nè contro la Roma papale, nè contro la sua corruzione; nessuno ebbe mai in mente di sofisticare sull'intima essenza di dottrine controverse, nè s'arrogò la pretensione di purificare il rituale ecclesiastico o di sfrondare le forme del culto; nessuno infine farneticò di pareggiamento di disuguaglianze nè di comunione di beni. Questo carattere battagliero, questo spirito di vitalità operosa e coraggiosa nel bene o nel male la Riforma in Friuli non li mostrò di certo. Che se, nondimeno, essa ebbe qualche martire, il martirio suo fu sterile, quasi ignorato, o nella comune opinione parve suicidio ignobile in espiazione di delitti, anzichè generoso sacrifizio al culto d'un'idea: nè dalle ossa di lui sorse alcun vendicatore.

Considerata pertanto l'indole e l'entità del movimento, virtualmente grave e minaccioso, ma sedato nel suo stadio iniziale, non mi sembra giusto, per la provincia a cui si restringono le mie ricerche, parlare d'altre conseguenze. Naturalmente anch'esso come tutti gli avvenimenti grandi e complessi, contribuì a scuotere un po' gli spiriti intorpiditi, a rivelare il marcio di certe istituzioni, a ringiovanire la

fede, a rendere universale il consenso sulla necessità di risanare la Chiesa, i suoi ministri, i suoi devoti: effetti generali il cui contraccolpo si dovette pur risentire anche nel Friuli.

Sotto l'aspetto storico potrei aggiungere che, in via indiretta, esso fu forse non ultima delle tante cause che prepararono la già ricordata soppressione dell'antico patriarcato aquileiese, sia mettendone in maggior rilievo le differenze tra la parte veneta e la parte slavo-tedesca, sia rendendo sempre più evidente l'insufficenza d'un solo centro di vigilanza ecclesiastica e d'un unico governo spirituale, reso per di più ormai fiacco dalle lunghe ostilità. Era destino che per l'appunto una nuova eresia congiurasse nella rovina di quello stesso stato ecclesiastico lo splendore del quale era cominciato dodici secoli prima con la celebre eresia dei *Tre Capitoli.* [1] Cessava così per il Friuli una ragione di litigi interminabili con Casa d'Austria, ma al tempo stesso spegnevasi l'ultimo fioco barlume che ancora gli rammentasse la vetusta gloria de' giorni della possanza e della indipendenza. Di lì a meno di mezzo secolo la stessa Casa d'Austria, tenace nella sua antica avversione, saziando vecchie vendette e vecchie cupidigie, per il funesto contratto di Campoformido doveva piantarsi assoluta signora in questa provincia sul cui labaro campeggiava ancora, a ricordo dell'inclita origine, la vincitrice aquila di Roma.

Arzigogolare sopra altri probabili effetti che la Riforma, se vittoriosa, avrebbe potuto produrre, non mi par cosa nè

[1] Paolino, metropoli d'Aquileia, in un sinodo provinciale (anno 556) rigettò il V concilio ecumenico di Costantinopoli, dando così origine a uno scisma che durò fino al 698. In quella occasione al metropolita d'Aquileia fu dagli scismatici dato il titolo di *patriarca* che la Chiesa poi gli conservò.

seria nè posssibile: quant'a me ho sempre rifuggito da ragionamenti e da dissertazioni aventi per fondamento ipotesi campate in aria.

Ciò posto, i miei pazienti lettori vogliano perdonarmi se non fossi riuscito, come temo, a contentarli, e se per la difficoltà del soggetto e più per l'incapacità mia, non ho saputo, come n'avevo desiderio, illustrare meno indegnamente una pagina di storia della mia piccola patria.

APPENDICE
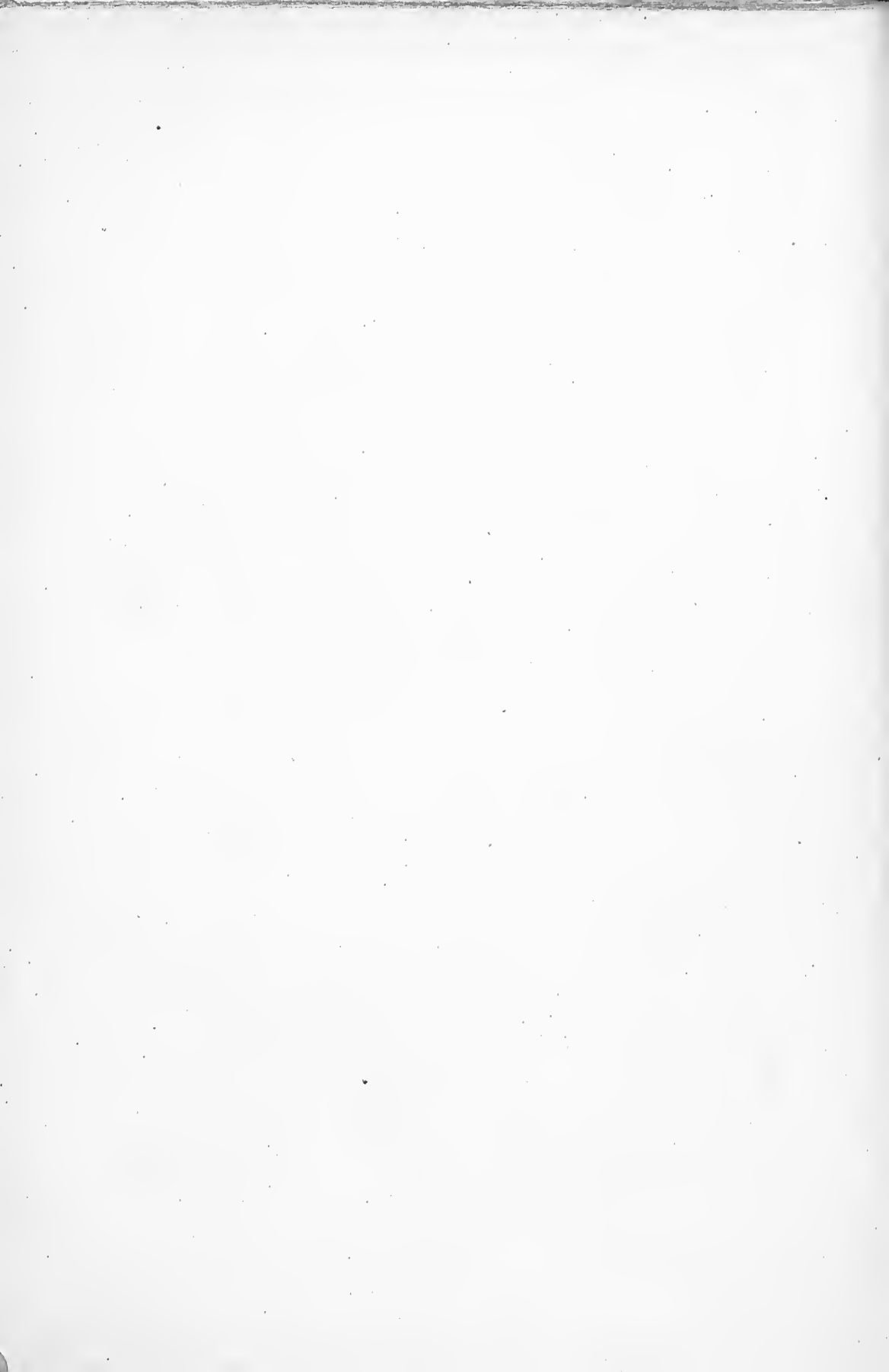
APPENDICE

I. (*inedito*) *

In Christi nomine amen.

Nos frater Johannes de Utino inquisitor heretice pravitatis in partibus Forijulii et Marchia Tarvisina auctoritate apostolica deputatus, cum invenerimus magistrum Conradum Theatonicum tam per testes fidedignos quam per suam propriam confessionem fecisse dixisse et docuisse aliqna contra Denm et sinceritatem catholice fidei...... in prejndicium animarum...... super premissis, diligenti deliberatione premissa, habito consilio et assensu rever.[i] in Chr.[o] patris et D. D. Bertrandi Dei gratia S. Sedis Aquilejensis Patriarche, nec non aliorum multorum religiosornm et discretorum virorum, Chr.[i] nomine invocato, pro tribunali sedentes, ipso magistro Conrado legitime citato ad sententiam difinitivam audiendam et in presentia constituto, dicimus, diffinimus et sententialiter in his scriptis judicamus predictum mag.[um] Conradum fuisse maleficum invocatorem Demonnm, pertnrbatorem sinceritatis fidei in dampnationem anime sne et prejudicium multorum et fermentationem catholice fidei: nos autem talia non volentes, nec volentes talia conniventibus ocnlis pertransire qne in Dei redundant opprobrinm, catholice fidei detrimentum et multorum dampnationem, providimus pro predi-

* Bianchi: Op. cit., tom. 29 mss., doc. 3073, 29 (?) maggio 1342 - in Bibl. civ. di Udine.

ctis, predictum mag.^{um} Conradum ad penitentiam infrascriptam sententialiter dampnamus, et primo quod, abiuratis erroribus predictis, per totam civitatem vadat super asinum ad exemplum aliorum cum ymagine de cera cum acubus affixis posita in veru, sicut alios docuit et fecit, quam portare teneatur manibus propriis per totam civitatem; insuper habeat coronam in capite ubi sint depicta maleficia sua: item quod sit in carcere turris Glemone usque ad voluntatem D.^{i} Patriarche et nostram, et post hujusmodi condempnationem carceris volumus banniri, et relegamus de tota jurisdictione nostra eundem mag.^{um} Conradum, et infra spatium octo dierum preteritorum carcerem exeat.

II. (*inedito*) *

Die 31 Martii 1550, Indic. octava, Utini in loco solito supra panatarias pub.^{as} congregata fuit convocatio de more ad sonum campane ad presentiam Mag.^{ci} D. Sebastiani Marcelli miniscalchi patrie et subrogati per cl.^{um} D. Locumten.^{em} loco sui. Interfuere mag.^{ci} D. Nic.^{us} Pavona doc., Polydorus de la Fratina, Jos. Michael de Zucco, Lud.^{us} Thealdus, Vinc.^{us} de Brazaco et Nic.^{us} Radius Deputati, Dom. Hier.^{us} de Montegnaco doc., ser. Ant.^{us} Fornaceus, ser Raphael de Belgrado, D. Barth.^{us} Lovaria doc., ser Nic.^{us} Candonus, ser Arsenius Snardus subrogatus, D. Franc.^{us} de Maniaco doc., ser Maninus de Maninis.

(*omissis*) (1)

* *Annales civit. Utini*, tomo 52, fol. 183 in Bibl. civ. di Udine.

(1) È omesso il primo oggetto di cui trattasi in quell'adunanza del Consiglio minore.

Super hereticis puniendis.

Deinde in eadem convocatione posita fuit pars per antedictos D. Deputatos, et capta omnibus convocatorum ballotis, quod videantur littere existentes, ut assertum fuit, in Cancellaria clar.[mi] Locumtenentis scripte ab ill.[mo] dom.[io] Venetiarum in materia hereticorum, quibus visis, debeant ipsi mag.[ci] Dom.[ni] referre huic convocationi quod sit in ipsa materia, que deinde eas provisiones faciet que videbuntur circa ipsam importantissimam materiam et circa debellationem et castigationem ipsorum, ut talis pestis amoveatur a Civitate nostra destinando oratores ad ill.[um] Dom. et prout ipsi convocationi opportunum videbitur. (1)

III. (*inedito*) *

Actum coram Magnificis Dominis Deputatis Patrie videlicet Spectabili Domino Cornelio de Castello Doctore, Nobili D.[no] Cittadino Frattina et Spectabili D.[no] Josepho de Abbatibus comparuerunt Nobiles D.[ni] Flaminius Arcolonianus, Antonius Maninus, Federicus de Strasoldo, Franciscus Savorgnanus a Vexillo et quamplures alii et conquesti sunt, quod Reverendus D.[us] Vicarius patriarcalis (2) post adventum suum in Patria

(1) Poi si passa al terzo e ultimo oggetto dell'adunanza, che, come il primo, nulla a che fare col nostro argomento. Un'altra deliberazione attestante l'interesse del comune nelle faccende d'eresia si trova negli *Annales Civit. Utini*, tomo 56, fol. 123, in data del 22 gennaio 1565: in essa si promette un premio di 600 lire a chi denunzierà la persona che affisse al palazzo comunale una scrittura ereticale in disprezzo della legge del Consiglio dei X contro gli eretici.

* *Codice diplomatico Frangipane* mss. vol. 1501 usque ad 1776 (1 luglio 1558), nell'Arch. Frangipane in Castello di Porpetto.

(2) Era Jacopo Maracco.

turbando ipsos Patriotas formavit plurimos processus contra plurimos tam Laycos quam Clericos, molestando ipsos ex diversis imputationibus contra antiquum ritum et consuetudinem, quod sui predecessores non fecerunt.

Et nuperrime plurimos proclamavit ex diversis locis hujus Patriae ob minimam suspitionem haeresis et aliorum levium criminum, que imputatio valde infamat familias.

Et quoniam ad officium Dominorum Deputatorum Patriae spectat providere contra novitates, ideo petierunt quod per ipsos provideri debeat eo modo quo Ipsis melius visum fuerit.

Ipsi Deputati, habito colloquio insimul, decreverunt scribere litteras Reverendissimo Patriarche (1) omni modestia.

IV. (*inedito*) *

Al Patriarca d'Aquileia.

Ill.mo et Rev.o P. mio sing.mo — Dopo il mio ritorno da Venetia habbiamo inteso che in Udene era un fabro thedesco heretico qual faceva de mali officii per corromper altri: sopra di che havendo noi formato processo et ritrovato che cosi era, l'habbiamo fatto ritener et esaminarlo, et si è ritrovato dalla sua confessione il misero esser ignorante et contaminatissimo: egli però nega haver corrotto nè cercato di corromper altri, ma sta di maniera duro et ostinato che temo che avremo da far a convertirlo alla S.a Fede nostra cat.ca, nel che non si mancherà di diligentia. Se li sono anco ritrovati libri heretici del Lutero et d'altri, se ben poi in lengua

(1) Giovanni 6º Grimani.

* Maracco: *Lett. mss.* c. 162 t.º - nella biblioteca arcivescovile di Udine.

tedesca. Al Cl.[mo] Luogotenente duole che s'habbia da far giustizia in costui per esser tedesco, per li rispetti che V. S. Ill.[ma] può considerar, et per ciò s'userà anco maggior diligenza per convertirlo. Noi per non haver nelle case di V. S. Ill.[ma] prigione sicura, l'habbiamo raccomandato alla sua M.[a] Cl.[ma] et posto nelle sue prigioni: Iddio voglia che sia guardato di maniera che non fugga come quell'altro (1)..... (*omissis ceteris*)

Udine, 28 luglio 1568. (2)

V. (*inedito*) *

Al Luogotenente della Patria del Friuli et success.[ri]

Siamo avvisati dall'Ambassator nostro in Roma (3) che il Pontefice si è doluto con lui che nel formar delli processi al tribunal dell'inquisitione in quella patria nostra, vogliano intervenir oltra la persona vostra o del vostro vicario doi dottori layci, contra quello che si è osservato fino al presente. Il che per diversi rispetti po apportar confusione et disturbo nel bon et regolar proceder di quel tribunale: circa il che anco de qui ne è stata fatta instantia dal R.[mo] Patr.[ca] d'Aquileia, qual ne ha affermato che quando si alterasse il modo osservato fin hora et che si admittessino questi doi dottori layci al formar delli processi, si metteria in disordine quel tribunale: onde noi che desideramo in materia tanto impor-

(1) Bernardino della Zorza, fuggito pochi mesi innanzi.

(2) In altra lettera (6 sett. 1568) al Patriarca d'Aquileia scrive: « .... Habbiamo consignato l'heretico thedesco ostinato e impenitente al Cl.[mo] S. Luogotenente che faccia giustizia. Vedremo ciò che farà....»

* *Cons. X*, *Secr. reg. IX*, c. 55 e 55 t.° (20 febbraio 1569) m. v.) in Arch. di St. di Venezia.

(3) Paolo Tiepolo.

tante così alla conservatione della S.[ta] Religione et vero culto del S.[or] Dio come del bon governo del mondo, sia usata ogni accurata diligenza, che li tristi et pestiferi heretici ribelli della divina M.[tà] siano severamente castigati: havemo voluto farvi le presenti et commettervi come facemo con il Conseglio nostro di X et zonta che nel formar delli processi al tribunal dell'Inquisitione debbiate osservar et fare osservar quello che fin hora è stato osservato, bastando assai che voi ovvero il vostro vicario vi interveniate secondo che si è fatto per il passato senza che vi si aggiongano altre persone: ma ben al pubblicar li processi et al farsi le sententie admetterete li doi dottori layci secondo che è solito farsi nelli altri tribunali dell'Inquisitione del stato nostro: et queste nostre tenerete secrete appresso di voi, consignandole poi al vostro successore, et così di successor in successor per la debita sua essecutione.

—23 —1 —3

VI. (*inedito*) *

Exemplum sumptum ex Actis Magnifici Parlamenti Patriae congregati in castro Utini ad presentiam Cl.[mi] D.[i] Locumtenentis, die Lunae, 27 Julii 1569.

Ulterius et per antedictos Magnificos Dominos Deputatos Patriae in materia inquisitionis pro crimine haeresis posita fuit pars tenoris infrascripti.

Quod supplicetur Serenissimo Dominio vel ubi opus fuerit, ut non obstantibus literis Ex.[um] D.[um] Capitum Excelsi Con-

* *Varietà friulane* mss., tomo 2º nell'Arch. Frangipane in Castello di Porpetto.

silii X^{m} diei 2 Junii 1564 et aliis, si qua sunt, mandet Clarissimis Dominis Locumtenentibus quod firmiter servent partes disponentes circa interventum duor.^{um} jusperit.^{um} in formatione processu^{m} in crimine haeresis, precipue has diei 4 novembris 1550, [1] et quod Rei patriote non trahantur ex causa imputationis haeresis extra forum suum.

Qua pars capta fuit, nemine contradicente.

JOSEPH OLIVA
Not. ordinarius Cancell. Utini ex it et sigillavit

(a tergo, in carattere antico)
per parlamentum
in materia Heresis.

VII. *(inedito)* *

Ill.^{mi} Inquisitori

Meraviglia non è se il Turcho in Christianità fa progressi, poichè il vero e divino culto è vilipeso et dalla città di Udene sbandito et introdotto il vivere Ugonotto in molte famiglie, che di verun tempo dell'anno mai ascoltano nè messa nè divino offitio, non si confessano nè si comunicano, mangiano carne il venerdì, il sabbato, la quaresima, il Vener santo, le vigilie tutto l'anno nei giorni da Santa Chiesa prohibiti, bestemiano come cani, e vilipendono Dio e Santi. Cavano gli occhi alle imagini di Dio, nostra Donna et soi Santi, et di questi sono i principali et più cattivi ms. Jacomo di Frangepani di Castello Dott., ms. Zorzi Frangepani di Castello, et

[1] Le ducali sono veramente del 4 ottobre 1550 - forse è un piccolo errore di trascrizione.

* *S. Uffizio - Processi*, busta 31 in Arch. di Stato di Venezia.

ms.[1] Cornelio e Pompeo fratelli Belgradi da Udene et altri suoi adherenti che longo saria nominarli, che con diligente inquisitione si veniria ben in luce: et prima essaminar si possono tutti i suoi servitori et massare di casa.

il magn.co m. Zacharia Barbaro patricio veneto,
il Piovano et altri catholici di Tarcento,
Joseffo fattor di Belgradi,
s. Agostino Salamon etiam suo fattor,
Franceschina r. q. Steffano Turul di Campolongo,
il Piovan di S. Xphoro a Udene,
pre Sebastian....... (1)

VIII (*inedito*) *

Al Luogotenente della Patria del Friuli.

Il R.mo Patriarcha d'Aquileia ha fatto con noi grandissima querela....

(*omissis*)

perciò vi commettemo col Conseglio nostro dei X et zonta che nell'avvenir procediate con quell'inquisitor et altri ministri dell'inquisitione et rappresentanti il Rev.mo Patriarcha

(1) Il resto, compresa la data, è stracciato. Il processo però è dell'aprile 1572: il 24 di questo mese si trovò l'altare del SS. Sacramento e la pila dell'acquasanta nella chiesa del Carmine a Udine imbrattati di sudiciume. Il *caso* fece gran rumore, e l'inquisitore compilò subito procedimento interrogando il priore della chiesa, parecchi preti, lo scaccino e alcuni devoti. Pur troppo manca tutto il rimanente, così che non si può sapere nè come siansi scoperti i colpevoli nè che esito abbia avuto il processo: è probabile però che non si sia concluso nulla.

* *Cons. X, Roma I*, c. 61 t.° (14 maggio 1575) in Arch. di Stato di Venezia.

con quella dolce maniera che, come predicemo, sapete esser di mente nostra: et quanto alli processi già formati in vostra absentia, havendo per rivocata l'annullatione da voi fatta, siccome col detto Conseglio la rivocamo come fatta da chi non haveva autorità ecclesiastica et non poteva farla, procederete in essi secondo l'uso ordinario di quel tribunale, conservando quanto più si possa l'amor et bona intelligentia con quei ministri ecclesiastici: et del revocar et essecutione delle presenti avviserete li capi del ditto Conseglio. Et da mo' sia preso che sia fatto intender al R.^{mo} d'Aquileia la deliberatione sopra ditta.

—22 —1 —3

IX. (*inedito*) *

1579 die 13 februarii. In castro, in camera cl.^{i} D. Locum.^{is}

Ubi cl.^{us} D. Daniel Fuscarenus pro seren.^{o} duc. dominio Venet. Locumtenens generalis Patriae Forijulii, habita notitia fuisse formatum processum in materia haeresis per R. Dom. Inquisitorem superioribus diebus in loco Glemonae contra formam legum ill.^{mi} Consilii X^{m} cum additione, talisque processus non potuisset nec possit formari sine praesentia et interventu ejusdem Cl.^{mi} mag. V. et R. D.^{ni} suffraganei et ipsius Rev.^{i} D.^{ni} Inquisitoris ac duorum ex.^{um} dd. jurisconsultorum in hac civitate prout clarissime per leges ejusdem ill.^{mi} Consilii X^{m} dispositum est: ideo, accersitis dictis R.^{o} D.^{o} suffraganeo et R.^{o} D.^{no} Inquisitore, et certioriatis de praemissis legibus, consideratisque considerandis, cassavit et annullavit dictum processum cum omnibus inde secutis ac quoscumque

* Bibl. civ. di Udine *Mss.* tomo 16, vol. *R*, fol. 303.

alios processus quovismodo formatos sine ejus praesentia et predictorum, ut in similibus servari consueverit, et ita pro cassis et nullis haberi mandavit cum comminatione quod de cetero non debeant formari processus in ejusmodi materia, nisi servatis requisitis a legibus predictis. Praesentibus dictis Rev.º D. Paulo Bisantio episcopo suffraganeo et R.º D. Inquisitore ac aliis.

Ex actis Canc.riae Pretoriae Utini, Nic. Varmo Canc. Praet. Utini Not. mandato fideliter requisitus exscripsit et sigillavit.

X. *(inedito)* *

Al Luogotenente della Patria del Friuli et success.ri

Il R.mo Patriarcha d'Aquileia desideroso ch'el tribunal della S.ta Inquisitione in quella Prov.ia nostra possa procedere nelle cause che giornalmente occorrono fuori di quella terra di Udine, ove non potete così commodamente intervenir voi per la lontananza di luoghi, ne ha ricercati di provisione conveniente a fine che per l'absenza vostra non si metta dilatione al formar delli processi. Però che è parso col Conseglio nostro dei X et zonta di commettervi che quando occorrerà il bisogno di formar processo per causa d'inquisitione lontano dalla terra di Udene ove voi non possiate ritrovarvi, debbiate mandarvi uno dei vostri giudici, quale vi parerà, acciò che non si metti tempo nella formatione delli ditti processi: et le presenti nostre siano registrate in quella cancellaria a memoria dei successori.

—24 —0 —1

* *Cons. X, Roma II*, c. 8 e 8 t.º (7 agosto 1579) in Arch. di Stato di Venezia.

XI. *(inedito)* *

Al Luogotenente di Udene et successori.
Ordini in materia del S.° Offitio.
1609, 5 settembre, in Pregadi.

Approbiamo col Senato la risolutione presa da voi di non haver assentito alla richiesta che vi è stata fatta da quel Rev.mo Inquisitore di dover giurar fedeltà et secretezza nella ridutione alla quale foste chiamato per la prima volta, et tanto più conoscemo esser stato proceduto da voi con prudente avvertimento quando ch'egli vi addusse esempio d'alcuni precessori vostri che già molti anni fecero il detto giuramento. Hora perchè vedemo che sempre procurano gl'Inquisitori di dilatar le fimbrie e crescer la loro giurisditione, stimiamo d'esser bene dirvi nelle presenti quello che è nostra intentione et volontà che si osservi ne' casi d'Inquis.ne; e per cominciar dal giuramento, vi dicemo col predetto Senato che non dobbiate voi nè permetter che li vostri Curiali in absenza vostra giurino cosa alcuna in mano dell'Inquisitore nè segretezza nè altro, ma che ben osservino la secretezza et le altre cose debite come la sincerità ricerca.

Che il P.re Inquis.re non faccia leggi nè ordinationi di sorte alcuna sopra qualsivoglia arte, nè meno giudichi egli alcun secolare, perchè habbi comesso fallo nell'arte sua, ma se alcuno da scandalo in tali attioni, habbi ricorso al Magis.te che li castighi.

Che non sii al detto Inquis.re di tratar cosa alcuna contro qualsivoglia, etiamdio Ecclesiastica persona o Regolare se ben fosse del suo proprio Monasterio, con l'autorità però del

* Archivio Joppi: Mss. *S. Inquisit. nel Veneto*, fasc. II, c. 29-30.

S. Offitio, senza l'assistenza vostra o de' vostri Curiali, com'è predetto, la qual detto Inquis.re sia tenuto di ricercare principiando dalla denontia fino alla definitiva.

Et finalmente che voi o alcuno de' vostri Curiali non dobbiate restare ad intervenire etiamdio sotto prettesto che la cosa da trattarsi sia legiera, o che voi la sapiate già, o per quale si voglia rispetto, imperochè con queste cose leggiere trascurate si fa appertura a la total perdita della Giurisditione.

Queste sono le cose che ci occorre d'avvertirvi che si debbano osservare in quello che aspetta all'Offitio dell'Inquisit.ne, le quali però doveranno essere mantenute con quella destrezza et prudente maniera che conoscemo esser propria della molta virtù et intelligenza vostra, et così doverà esser osservato anco dalli vostri successori ai quali lascerete le presenti.

XII. (*inedito*) *

Elenco dei Padri Maestri Inquisitori del S. Uffizio per la diocesi d'Aquileia.

I serie.

1. P. Francesco da Chioggia (1331-36)
2. P. Giovanni da Udine (1342)
3. P. Michele da Venezia (1350)
4. P. Stefano da Faenza (1380)
5. P. Jacopo da Rovigo (1463)
6. P. Giovanni da Udine detto Zanetto (1469)
7. P. Giovanni da Chioggia (1470)

* Ricavato dai processi conservati nell'Archivio arcivescovile di Udine - *Archivio segreto* - e da altri documenti friulani.

8. P. Giovanni da Gemona (1473)
9. P. Giorgio ...... (1494)
10. P. Menardino da Treviso (1505)
11. P. Pietro Bolotta da Padova (1510) [1]

II serie.

1. P. M. Bonaventura da Castelfranco (1557-61)
2. P. M. Andrea da Vicenza (1561-63)
3. P. M. Francesco Zuccarino da Verona (1563-65)
4. P. M. Giulio Columberto da Assisi (1566-79)
5. P. M. Felice da Montefalco (1579-84)
6. P. M. Evangelista Peleo (1584-87)
7. P. M. Gio. Batt. Angelucci da Perugia (1587-98)
8. P. M. Girolamo Asteo da Pordenone (1598-1608)
9. P. M. Ignazio Pino da Cagli (1608-14)
10. P. M. Domenico Vico da Osimo (1614-29)
11. P. M. Bartolomeo Procaccioli da Terni (1629-36)
12. P. M. Giulio Missini da Orvieto (1636-46)
13. P. M. Lodovico Silani da Gualdo (1646-53)
14. P. M. Girolamo Baroni da Lugo (1653-55)
15. P. M. Bonaventura Riva da Ferrara (1655-61)
16. P. M. Angelo Ghirardini da Ravenna (1661-65)
17. P. M. Carlantonio Bellagranda da Ferrara (1665-75)
18. P. M. Agostino Giorgi da Bologna (1675-77)
19. P. M. Antonio Dall'Occhio da Ferrara (1677-93)
20. P. M. Gio. Batt. Giulianetti da Firenze (1693-1704)
21. P. M. Gio. Antonio Angeli da Bologna (1704-24)

[1] Accanto a questi troviamo ricordati quali inquisitori locali:
1. P. Alberto da Bassano (1336)
2. P. Giovanni de Ravanis (1338)
3. P. Giovanni da Mortegliano (1342)

22. P. M. Gio. Pellegrino Galassi da Bologna (1724-27)
23. P. M. Antonio Maria Piazzola da Venezia (1727-30)
24. P. M. Marcantonio Crivelli da Assisi (1730-41)
25. P. M. Carlo Ippolito Baratti (1741-50)
26. P. M. Francesco Antonio Benoffi (1750-67)
27. P. M. Felice Giro (1767-84)
28. P. M. Girolamo Zanettini (1784-88)

INDICE.

APPENDICE.